SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma **Anno 136° — Numero 72**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 27 marzo 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1995.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1994.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 35

Ministero delle finanze

CIRCOLARE 14 marzo 1995, n. 80/E.

Istruzioni per lo svolgimento da parte dei sostituti di imposta e dei C.A.A.F. degli adempimenti previsti dall'assistenza fiscale (art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413).

95A1743

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli, estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 5:

Crediop - Credito per le imprese e le opere pubbliche - S.p.a.: Obbligazioni delle serie speciali **6%** garantite dallo Stato «Autostrade», **7%** garantite dallo Stato «Autostrade», **8%** garantite dallo Stato «Autostrade», **9%** garantite dallo Stato «Autostrade», **10%** garantite dallo Stato «Autostrade», sorteggiate il 15 marzo 1995.

95A1787

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 22 marzo 1995.

Modificazioni al decreto ministeriale 24 febbraio 1994 recante nuove norme per il funzionamento del mercato telematico dei titoli di Stato, in relazione all'istituzione della «Sezione speciale».

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 1 e 20 del regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068, così come modificati dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1987, n. 556;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138;

Visti gli articoli 20, comma 11 e 23, comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visto il proprio decreto 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, come modificato ed integrato dai propri decreti 10 maggio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 16 maggio 1994, e 4 luglio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 12 luglio 1994;

Sentite la Banca d'Italia e la Consob;

Decreta:

Art. 1.

1. Al comma 2 dell'art. 2 del decreto 24 febbraio 1994 è aggiunto il seguente periodo: «In caso di perdita del requisito di cui al comma 1, lettera *a)*, il patrimonio deve essere ricostituito entro il termine di tre mesi».

Art. 2.

1. Al comma 1 dell'art. 3 del decreto 24 febbraio 1994 è aggiunto il seguente periodo: «Le iscrizioni nell'elenco sono effettuate dalla Banca d'Italia il 1° gennaio di ogni anno, con riferimento alle domande presentate nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 1° dicembre dell'anno precedente.».

2. Il comma 2 dell'art. 3 del decreto 24 febbraio 1994 è sostituito dal seguente:

«*2.* L'iscrizione nell'elenco degli operatori principali non può essere effettuata ove manchino i seguenti requisiti:

a) patrimonio netto, determinato ai sensi dell'art. 17, pari ad almeno lire cinquanta miliardi;

b) svolgimento, nell'anno precedente alla domanda, di attività di acquisto e vendita di titoli dello Stato italiano per un valore complessivo non inferiore a lire diecimila miliardi».

3. Dopo il comma 2 dell'art. 3 del decreto 24 febbraio 1994 è inserito il seguente comma 2-*bis*:

«*2-bis.* Successivamente all'iscrizione nell'elenco, gli operatori principali devono:

a) svolgere attività di acquisto e vendita, nel mercato di cui al presente titolo, per una quota pari ad almeno l'uno per cento su base annua delle operazioni effettuate nel medesimo mercato, secondo indicazioni che verranno rese note con apposite comunicazioni;

b) mantenere condizioni competitive di prezzo e svolgere scambi significativi, nell'ambito dei mercati di cui al presente decreto, secondo i criteri determinati e resi noti dal Ministero del tesoro e dalla Banca d'Italia.».

4. Il comma 3 dell'art. 3 del decreto 24 febbraio 1994 è sostituito dal seguente: «3. La Banca d'Italia verifica la permanenza dei requisiti di cui ai commi 2, lettera *a)*, e 2-*bis*. In caso di perdita del requisito di cui al comma 2, lettera *a)*, il patrimonio deve essere ricostituito entro il termine di tre mesi. La mancata ricostituzione del patrimonio entro il termine fissato, ovvero il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 2-*bis* determina la cancellazione dall'elenco degli operatori principali. La verifica del rispetto delle condizioni di cui al comma 2-*bis* viene effettuata annualmente e si riferisce all'attività svolta nell'anno solare precedente.».

Art. 3.

1. Nell'ultimo periodo dell'art. 4, comma 1, lettera *c)*, del decreto 24 febbraio 1994 sono soppresse le parole: «fra gli operatori principali».

2. L'art. 4, comma 1, lettera *d)*, del decreto 24 febbraio 1994 è sostituito dal seguente: «*d)* condizioni di operatività coerenti con gli obiettivi di stabilità e di efficienza del mercato, secondo i criteri determinati e resi noti ai sensi del comma 5.».

3. Dopo il comma 3 dell'art. 4 del decreto 24 febbraio 1994 è aggiunto il seguente comma 3-*bis*:

«*3-bis.* Gli specialisti in titoli di Stato trasmettono al Ministero del tesoro e alla Banca d'Italia dati e notizie sull'intera attività svolta, secondo le modalità da essi stabilite.».

4. Il comma 4 dell'art. 4 del decreto 24 febbraio 1994 è sostituito dal seguente:

«*4.* L'iscrizione nella "Sezione speciale" è comunque subordinata al mantenimento dei requisiti di cui al comma 1. La Banca d'Italia verifica la permanenza di detti requisiti. In caso di perdita del requisito di cui al comma 1, lettera *a)*, il patrimonio deve essere ricostituito entro il termine di tre mesi.».

5. Il comma 5 dell'art. 4 del decreto 24 febbraio 1994 è sostituito dal seguente:

«*5.*-Il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia determinano e rendono noti i criteri per la valutazione delle

quote di cui al comma 1, lettera *c)*, e delle condizioni di cui al comma 1, lettera *d)*, che comprenderanno, tra l'altro, il mantenimento di condizioni competitive di prezzo e lo svolgimento di scambi significativi nell'ambito dei mercati di cui al presente decreto, tenendo conto anche delle specie di titoli trattati e dell'entità delle offerte di acquisto e di vendita formulate.».

Art. 4.

1. All'art. 9 del decreto 24 febbraio 1994 è aggiunto il seguente comma 3:

«*3.* In caso di perdita del requisito di cui al comma 2, lettera *b)*, il patrimonio deve essere ricostituito entro il termine di tre mesi.».

2. All'art. 9 del decreto 24 febbraio 1994 è aggiunto il seguente comma 4:

«*4.* Le iscrizioni nei registri di cui ai precedenti commi sono effettuate dalla Banca d'Italia il 1° gennaio di ogni anno, con riferimento alle domande presentate nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 1° dicembre dell'anno precedente.».

Art. 5.

1. Al comma 1 dell'art. 11 del decreto 24 febbraio 1994 è aggiunto il seguente periodo: «Le iscrizioni nelle sezioni del registro sono effettuate dalla Banca d'Italia il 1° gennaio di ogni anno, con riferimento alle domande presentate nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 1° dicembre dell'anno precedente.».

2. La lettera *b)*, comma 2, dell'art. 11 del decreto 24 febbraio 1994 è sostituita dalla seguente:

«*b)* avere effettuato, nell'anno precedente la domanda, compravendite di un numero di contratti uniformi per un valore nominale dei titoli nozionali considerati, con riferimento alla categoria di contratti per la quale l'operatore assume l'impegno di cui al comma 1, non inferiore a lire cinquemila miliardi per i Futures e a lire mille miliardi per le opzioni.».

3. Il comma 3 dell'art. 11 del decreto 24 febbraio 1994 è sostituito dal seguente:

«*3.* Successivamente all'iscrizione, la Banca d'Italia verifica la permanenza di detti requisiti. In caso di perdita del requisito di cui al comma 2, lettera *a)*, il patrimonio deve essere ricostituito entro il termine di tre mesi. La mancata ricostituzione del patrimonio entro il termine previsto, ovvero il mancato rispetto della condizione di cui al comma 2, lettera *b)*, determina la cancellazione dal registro degli operatori principali. La verifica del requisito di cui al comma 2, lettera *b)*, viene effettuata annualmente e si riferisce all'attività svolta nell'anno solare precedente.».

Art. 6.

1. Il comma 1-*bis* dell'art. 21 del decreto 24 febbraio 1994 è sostituito dal seguente:

«*1-bis.* Gli operatori esclusi a seguito della verifica di cui all'art. 3, comma 3, per l'anno 1994 non potranno ripresentare domanda di iscrizione prima del 1° novembre 1995. I requisiti previsti dall'art. 3, comma 2-*bis*, lettera *b)*, verranno verificati con riferimento all'attività svolta a partire dal 1° marzo 1995. Per l'anno 1995 la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 2-*bis*, da parte degli operatori iscritti nell'elenco successivamente al 1° aprile dello stesso anno, si riferisce all'attività svolta a partire dalla data di iscrizione.».

2. Al comma 2-*bis* dell'art. 21 del decreto 24 febbraio 1994 è aggiunto il seguente periodo: «I requisiti previsti dall'art. 4, comma 1, lettera *d)*, verranno verificati con riferimento all'attività svolta a partire dal 1° gennaio 1995.».

3. Il comma 4 dell'art. 21 del decreto 24 febbraio 1994 è sostituito dal seguente:

«*4.* Per gli operatori iscritti nella sezione del registro relativa ai Futures successivamente al 1° gennaio 1995, la prima verifica del possesso del requisito di cui all'art. 11, comma 2, lettera *b)*, si riferisce all'attività svolta a partire dalla data di iscrizione. Per gli operatori iscritti nella sezione del registro relativa alle opzioni, la verifica del predetto requisito è effettuata a decorrere dal 1° gennaio 1996.

4. All'art. 21 del decreto 24 febbraio 1994 è aggiunto il seguente comma 5:

«*5.* Le norme sulla periodicità delle iscrizioni di cui all'art. 3, comma 1, art. 9, comma 4, e art. 11, comma 1, entreranno in vigore a partire dal 1° luglio 1995.».

Roma, 22 marzo 1995

Il Ministro: DINI

95A1754

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 16 marzo 1995.

Determinazione dell'indennità di carica spettante ai presidenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica e dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, con il quale sono stati dettati criteri per un riordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e

dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché per l'istituzione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA);

Tenuto conto delle risultanze delle conferenze dei servizi del 4 febbraio e 2 marzo 1995, nel corso delle quali, tra i rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e quelli del tesoro, sono stati concordati gli elementi (numero dei dipendenti, volume delle spese impegnate di parte corrente, natura delle entrate, articolazione territoriale e natura dei compiti istituzionali) ed i relativi coefficienti, da verificarsi con cadenza triennale, per la determinazione dei diversi livelli dei quattro predetti Istituti, sui quali parametrare i compensi spettanti ai vari organi degli Istituti stessi;

Considerata pertanto, l'opportunità di provvedere alla rideterminazione dell'indennità di carica dei presidenti dell'INPS e dell'INAIL, nonché l'esigenza di determinare quella spettante ai presidenti dell'INPDAP e dell'IPSEMA, in base ai suddetti criteri;

Decreta:

Articolo unico

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, l'indennità di carica annua lorda spettante ai presidenti dei sottoelencati Istituti è, a decorrere dal 1° gennaio 1995, così determinata:

INPS	L. 215.000.000
INAIL	» 190.000.000
INPDAP	» 185.000.000
IPSEMA	» 165.000.000

2. In aggiunta all'indennità di cui al comma 1, da corrispondere in dodici mensilità, spetta una medaglia di presenza per la partecipazione agli organi collegiali previsti per legge, statuto o regolamento, di importo pari a L. 140.000 lorde.

3. Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza per una medesima giornata.

4. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 1995

Il Ministro: TREU

95A1740

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 20 marzo 1995.

Determinazione della misura del contributo che le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni r.c. auto sono tenute a versare per l'anno 1995 alla Concessionaria di servizi assicurativi pubblici - CONSAP S.p.a., gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della strada».

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e successive disposizioni modificative e integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza assicurativa e l'istituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Considerato che, ai sensi dell'art. 31 della citata legge n. 990/1969 e dell'art. 43 del relativo regolamento di esecuzione, occorre determinare per l'anno 1995 la misura del contributo dovuto alla Concessionaria di servizi assicurativi pubblici - CONSAP S.p.a., gestione autonoma «Fondo di garanzia per le vittime della strada», da ciascuna impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il rendiconto della gestione autonoma «Fondo di garanzia per le vittime della strada» per l'anno 1993, approvato dal consiglio di amministrazione della CONSAP S.p.a. in data 9 gennaio 1995;

Vista la lettera n. 587019 del 19 gennaio 1995 dell'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, relativa alla determinazione della misura del contributo da versare al predetto Fondo per l'anno 1995;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alle risultanze del rendiconto anzidetto, di determinare per l'anno 1995 l'aliquota nella misura dell'uno per cento dei premi incassati al netto degli oneri di gestione;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo, che le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a versare per l'anno 1995 alla Concessionaria di servizi assicurativi pubblici - CONSAP S.p.a., gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada, è determinato nella misura dell'uno per cento dei premi incassati nello stesso esercizio al netto della detrazione per gli oneri di gestione stabilita, per l'esercizio medesimo, ai sensi dell'art. 123 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Art. 2.

Entro il 31 gennaio 1995 le imprese di cui all'art. 1 sono tenute a versare il contributo provvisorio relativo all'anno 1995 determinato applicando l'aliquota dell'uno per cento sui premi incassati per l'esercizio 1993, al netto della detrazione per gli oneri di gestione di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 1995

Il Ministro: CLÒ

95A1739

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 20 dicembre 1994.

Direttive per l'attuazione del Quadro comunitario di sostegno per l'obiettivo 3 e del documento unico di programmazione per l'obiettivo 4, nelle regioni italiane interessate dall'obiettivo 1.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, l'art. 2 per quanto concerne i compiti del CIPE;

Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni e integrazioni, in materia di formazione professionale;

Visti i regolamenti del Consiglio delle Comunità europee numeri 2081/93, 2082/93 e 2084/93 del 20 luglio 1993, concernenti, rispettivamente,le missioni dei Fondi strutturali, il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali e le disposizioni di applicazione del Fondo sociale europeo;

Visti i piani di sviluppo dell'occupazione e della formazione per gli obiettivi 3 e 4 nelle regioni italiane non interessate all'obiettivo 1, per il periodo 1994-1999;

Viste le risultanze degli incontri tra i rappresentanti della Commissione U.E., le amministrazioni centrali dello Stato e le regioni interessate;

Vista la decisione n. 94/1417 del 5 agosto 1994, con la quale Commissione U.E. ha approvato il quadro comunitario di sostegno per l'obiettivo 3 e viste le linee già definite nell'ambito del documento unico di programmazione per l'obiettivo 4, per periodo 1994-1999, relativamente alle regioni italiane non interessate dall'obiettivo 1;

Considerato che il contributo comunitario a carico del Fondo sociale europeo, relativo ai predetti obiettivi 3 e 4 e quantificato rispettivamente in MECU 1.316,25 e MECU 398,75, come risulta dalle tabelle numeri 1 e 2, allegate alla presente delibera;

Considerata l'esigenza di assicurare immediata operatività del Quadro comunitario di sostegno per l'obiettivo 3 e del documento unico di programmazione per l'obiettivo 4;

Vista la proposta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 15056 del 13 dicembre 1994;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Udita la relazione del Sottosegretario di Stato al bilancio e alla programmazione economica;

Delibera:

1. Il contributo pubblico nazionale da destinare al cofinanziamento dei programmi a titolarità regionale, beneficiario dell'intervento del Fondo sociale europeo, ai sensi degli obiettivi 3 e 4, nelle aree non interessate all'obiettivo 1, per il periodo 1994-1999, viene assicurato

nella misura dell'80 per cento a carico dello Stato e del 20 per cento a carico delle regioni. Alla copertura del fabbisogno statale si provvede:

a) con le risorse del Fondo di rotazione di cui all'art. 25 della legge n. 845/1978, e successive modificazioni;

b) attraverso le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi di settore attivabili in materia di occupazione e di formazione professionale;

2. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvederà ad inoltrare ai competenti uffici della Commissione dell'Unione europea le proposte di programma e delle altre forme di intervento, previa verifica, con il Ministero del tesoro, delle compatibilità finanziarie.

Roma, 20 dicembre 1994

Il Presidente delegato: PAGLIARINI

Registrata alla Corte dei conti il 3 marzo 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 34

ALLEGATO 1

TAB. 1.1 - Q.C.S. OBIETTIVO 3
REGIONI NON INTERESSATE OBIETTIVO 1 1994/1999
CONTRIBUTO F.S.E. (in ECU)

P.O. regionali:	
Valle d'Aosta	12.417.000
Piemonte	122.226.000
Lombardia	175.116.000
Trento	28.220.000
Bolzano	24.496.000
Friuli	53.367.000
Veneto	108.315.000
Liguria	42.282.000
Emilia-Romagna	184.410.000
Toscana	65.608.000
Umbria	30.478.000
Marche	36.750.000
Lazio	122.287.000
Acc. Abruzzo	16.200.000
P.O. multiregionali:	
Azioni innovative	53.500.000
Interventi:	
form. Occ.	205.578.000
Raffor7. sistemi	35.000.000
TOTALI . . .	1.316.250.000
Totale regioni . . .	1.022.172.000
Totale multiregionali . . .	294.078.000

ALLEGATO 2

TAB. 2 - Q.C.S. OBIETTIVO 4
REGIONI NON INTERESSATE OBIETTIVO 1 1994/1999
CONTRIBUTO F.S.E. (in ECU)

P.O. regionali:	
Valle d'Aosta	3.012.874
Piemonte	42.324.207
Lombardia	72.152.203
Trento	8.919.614
Bolzano	7.294.263
Friuli	16.035.484
Veneto	41.580.319
Liguria	13.290.650
Emilia-Romagna	57.762.086
Toscana	24.112.939
Umbria	9.316.040
Marche	13.003.437
Lazio	35.915.260
Acc. Abruzzo	4.100.000
P.O. multiregionali:	
Azioni innovative	4.993.063
Ricon. riqualificaz.	42.441.031
Rafforz. sistemi	2.496.531
TOTALI . . .	398.750.001
Totale regioni . .	348.819.376
Totale multiregionali . . .	49.930.625

95A1755

DELIBERAZIONE 20 dicembre 1994.

Definizione e coordinamento, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 16 aprile 1987, n. 183, di ulteriori risorse da destinare al programma degli interventi finanziari da effettuarsi, nel corso del 1994, con il concorso comunitario «settore agricoltura». Secondo cofinanziamento.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE e degli altri Comitati interministeriali in ordine alle azioni necessarie per armonizzare la politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunità europee n. 2081 in data 20 luglio 1993 che ha modificato il regolamento (CEE) n. 2052/88, relativo ai compiti dei fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un migliore cordinamento anche con gli strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunità europee n. 2082 in data 20 luglio 1993 che ha modificato il regolamento (CEE) n. 4253 in data 19 dicembre 1988, relativo al coordinamento degli interventi dei fondi strutturali;

Visto il regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 2085 in data 20 luglio 1993, che ha modificato il regolamento (CEE) n. 4256 in data 19 dicembre 1988, relativo all'applicazione del regolamento CEE n. 2052/88 per quanto riguarda il FEAOG, sezione orientamento;

Considerato che le regioni e province autonome possono, per la predisposizione dei propri documenti di bilancio, fare riferimento per le esigenze finanziarie non assicurate da risorse proprie, da somministrazioni pregresse o da leggi di settore, al Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della citata legge n. 183/1987, compatibilmente con le disponibilità del Fondo stesso;

Vista la nota n. 52805 del 23 novembre 1994, con la quale il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali quantifica tra l'altro l'ulteriore fabbisogno finanziario del settore agricolo per l'anno 1994;

Considerato che tale fabbisogno trova, al momento, parziale copertura nelle disponibilità del suddetto Fondo di rotazione per l'anno 1994;

Considerata l'opportunità di procedere in via prioritaria al finanziamento dei regolamenti CEE n. 866/90, 1094/88, 2328/91 (titoli VII e VIII), 458/80, 270/79, 1973/92 nonché di provvedere ad una prima assegnazione, pari a L. 165.000.000.000, per l'attuazione dei regolamenti CEE numeri 2328/91 (L. 146.745.761.000), 1360/78 (L. 16.254.239.000) e 1035/72 (L. 2.000.000.000), per la realizzazione delle misure dell'obiettivo *5a* nelle regioni fuori obiettivo 1;

Considerata altresì, la necessità di provvedere al finanziamento della quota nazionale, pari a L. 12.500.000.000, per l'impiego dei divulgatori agricoli operanti presso le regioni dell'obiettivo 1 per L. 11.590.000.000, e per le misure di assistenza tecnica di cui all'art. 8 del regolamento CEE n. 4256/88, per L. 1.000.000.000;

Ritenuta l'opportunità di correlare l'intervento del Fondo di rotazione per l'obiettivo *5a*, aree fuori obiettivo 1, alle percentuali stabilite per le zone degli obiettivi 1 e *5b* con proprie delibere del 13 aprile 1994;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Considerato che per quanto disposto dal secondo comma dell'art. 3 della citata legge n. 183/1987, possono essere finanziati, dalle competenti autorità solo gli interventi oggetto di deliberazione di questo Comitato;

Udita la relazione del Sottosegretario di Stato al bilancio ed alla programmazione economica;

Delibera:

1. Ai fini dell'attuazione degli interventi previsti nel settore «Agricoltura», per l'anno 1994, è disposto un ulteriore finanziamento di L. 534.202.900.000 — a valere sulle risorse del Fondo di rotazione, citato in premessa — come indicato nelle allegate tabelle che costituiscono parte integrante della presente delibera.

2. I trasferimenti alle regioni e province autonome sono effettuati sulla base di apposite richieste trasmesse al Fondo di rotazione e, per conoscenza, al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. Tali richieste devono essere corredate da idonea documentazione da cui risulti che le stesse afferiscono a provvedimenti d'impegno per i quali è individuato il beneficiario finale. Lo stato di avanzamento delle azioni viene valutato sulla base delle informazioni contabili fatte pervenire al Fondo di rotazione da parte del soggetto responsabile dell'attuazione anche su supporto informativo della Ragioneria generale dello Stato.

3. Per l'attuazione del regolamento CEE n. 1094/88 (set-aside), restano confermate le modalità determinate dalla delibera CIPE del 12 settembre 1989, modalità che si estendono anche al regolamento CEE n. 2328/91, titoli VII e VIII. All'attuazione dei regolamenti CEE numeri 1094/88 limitatamente al set-aside con forestazione, 458/80, 270/79, 2052/88, 4256/88, art. 8, 1360/78 e 1035/72 si provvede sulla base di apposite richieste trasmesse al Fondo di rotazione dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

4. Il Fondo di rotazione interviene, limitatamente alla quota parte nazionale, per azioni cofinanziate dalla Unione europea, con esclusione, quindi, sia degli aiuti consentiti ma non cofinanziati, sia degli aiuti eccedenti i limiti ammessi al cofinanziamento comunitario. Tuttavia, per i regolamenti CEE n. 270/79 e n. 458/80, concernenti, rispettivamente, la divulgazione agricola e la ristrutturazione dei vigneti, il Fondo di rotazione continua ad anticipare la quota comunitaria, acquisendo i relativi rimborsi.

5. Il Fondo di rotazione è autorizzato a proseguire, negli anni successivi al 1994 e, comunque, fino a quando perdura l'intervento comunitario, le erogazioni non effettuate nel corso del predetto esercizio a favore degli aventi diritto.

6. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali assicura i necessari controlli di competenza. Il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie può effettuare ulteriori controlli avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato, anche in collaborazione con l'amministrazione centrale interessata.

Roma, 20 dicembre 1994

Il Presidente delegato: PAGLIARINI

Registrata alla Corte dei conti il 4 marzo 1995
Registro, 1 Bilancio, foglio n. 36

ALLEGATO

RIPARTO DEGLI ULTERIORI FONDI DA DESTINARE AL SETTORE AGRICOLTURA PER IL 1994

Legge n 183/1987 (dati in migliaia di lire)

	Reg. n. 866/90	Reg. n. 1094/88	Reg. n. 1094/88	Reg. n. 2328/91	Reg. n. 458/90	Reg. n. 270/79	Reg. n. 1973/92	TOTALE
		Set - Aside	Set - Aside con	Titoli VII e			Progr. UFE	
			Forestazione	VIII				
REGIONE MARCHE	202.900							202.900
FONDO LEGGE 183/87		312.000.000	5.000.000	11.000.000	4.000.000	23.000.000		355.000.000
M.R.A.A.F.							1.500.000	1.500.000
TOTALE	202.900	312.000.000	5.000.000	11.000.000	4.000.000	23.000.000	1.500.000	358.702.900
Zone obiettivo 1								
	Reg. n. 2052/88	Reg. n. 4256/88						TOTALE
	Divulgazione	Art. 8						
	Agricola							
FONDO LEGGE 183/87	11.500.000	1.000.000						12.500.000
							TOTALE GENERALE	369.202.900

RIPARTIZIONE FONDI OBIETTIVO 5A
50% DEL 70% DELLA QUOTA NAZIONALE ANNO 1994
(Valori in migliaia di lire al cambio di 1 ECU = 1 877,35)

	REG. 2328/91	1994
1	VALLE D'AOSTA	2.358.826
2	PIEMONTE	32.614.115
3	LOMBARDIA	16.519.885
4	P.A.BOLZANO	4.487.568
5	P.A.TRENTO	5.871.723
6	VENETO	20.473.900
7	FRIULI V.G.	3.875.875
8	LIGURIA	8.270.949
9	EMILIA R.	20.888.090
10	TOSCANA	9.660.656
11	UMBRIA	4.959.318
12	MARCHE	9.331.682
13	LAZIO	7.233.174
14	ABRUZZO	0
	TOTALE	146.745.761
15	QUOTA NAZIONALE	0
	TOTALE 2328/91	146.745.761
	REG. (CEE) 1035/72	2.000.000
	REG. (CEE) 1360/78	16.254.239
	TOTALE MIS. INDIRETTE	165.000.000
	REG. (CEE) 866/90	0
	REG. (CEE) 867/90	0
	TOTALE MIS. DIRETTE	0
	TOTALE GENERALE	165.000.000

95A1736

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA E BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 3 marzo 1995.

Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia.

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
E
LA BANCA D'ITALIA

Visto l'art. 25 dello statuto della Banca d'Italia approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e le successive modifiche;

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visti in particolare l'art. 22, comma 3, e l'art. 23, comma 2, lettera *f)*, della citata legge n. 1/1991;

Viste le disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia adottate d'intesa in data 16 marzo 1992 e le successive modifiche e integrazioni;

Visto in particolare il provvedimento adottato d'intesa in data 9 novembre 1994, con il quale sono state apportate modifiche e integrazioni alle citate disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia;

Visto in particolare l'art. 4, commi 2, 3 e 6, delle citate disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia;

Considerata l'opportunità, in relazione ai criteri di determinazione dei requisiti patrimoniali di cui all'art. 4, commi 2 e 3 delle citate disposizioni introdotti con il menzionato provvedimento del 9 novembre 1994, di consentire agli aderenti generali ed individuali di adeguare i rispettivi patrimoni ai valori ivi previsti;

Emanano d'intesa

le unite disposizioni che modificano ed integrano le disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia.

Il presente provvedimento e le disposizioni annesse saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed entreranno in vigore dal giorno successivo a quello della loro pubblicazione. Essi saranno altresì pubblicati nel bollettino della Consob.

Roma, 3 marzo 1995

Il presidente della Consob
BERLANDA

Il Governatore della Banca d'Italia
FAZIO

ALLEGATO

Art. 1 - All'art. 15-*ter* delle disposizioni è aggiunto il seguente comma:

«3. In deroga a quanto previsto dall'art. 4, comma 6, gli aderenti generali ed individuali che alla data del 30 novembre 1994 non erano in possesso dei requisiti patrimoniali previsti dallo stesso art. 4, commi 2 e 3, possono adeguarsi alle medesime disposizioni entro il 31 maggio 1995.».

95A1757

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME

DELIBERAZIONE 2 febbraio 1995.

Modificazioni alla deliberazione del 12 gennaio 1995 di attuazione dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, concernente: «Interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994».

LA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME

Visto l'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, istitutivo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Visto il decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, che individua e precisa le competenze della Conferenza medesima;

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, recante: «Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994»;

Visto l'art. 5, comma 1, del medesimo decreto n. 691 del 19 dicembre 1994, il quale prevede che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso la Conferenza Stato-regioni provveda all'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 9;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici del 5 agosto 1994 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 20 agosto 1994);

Viste le proprie deliberazioni del 22 dicembre 1994 e del 12 gennaio 1995 con le quali si è provveduto a dare attuazione a quanto previsto dall'art. 5 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, in ordine alla ricostruzione o riparazione dei beni mobili e immobili dei privati distrutti o danneggiati dagli eventi alluvionali del novembre 1994, nonché all'attestazioni relative alle imprese danneggiate dagli anzidetti eventi;

Ravvisata la necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni alla propria deliberazione del 12 gennaio 1995;

Delibera:

Art. 1.

1. All'art. 3, comma 1, della delibera adottata dalla Conferenza il 12 gennaio 1995 dopo le parole «i comuni acquisiscono» aggiungere la parola «anche».

2. All'art. 8, comma 1, della delibera adottata dalla Conferenza il 12 gennaio 1995, dopo le parole «i comuni acquisiscono» aggiungere la parola «anche».

3. All'art. 7 della delibera della Conferenza del 12 gennaio 1995, è aggiunto il seguente comma 2:

«Le somme di cui al comma 1, sono tenute in contabilità separate la cui gestione è soggetta a vigilanza e verifica da parte dei revisori dei conti in cui all'art. 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142».

Art. 2.

1. La presente deliberazione è trasmessa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'inoltro alle camere di commercio, industria e artigianato, al Ministero dell'interno per l'inoltro alle prefetture che ne curano la divulgazione per quanto di competenza e al Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri perché per il tramite dei commissari di Governo sia trasmessa alle regioni interessate.

2. La presente deliberazione, soggetta a controllo preventivo della Corte dei conti, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 1995

Il presidente: FRATTINI

Il segretario: CAPPANI

Registrata alla Corte dei conti l'11 marzo 1995
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 119

95A1741

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 gennaio 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Azzone dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. 3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una sistemazione stradale da parte dell'Azienda regionale foreste. (Deliberazione n. V/62771).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera della giunta regionale n. 22971 del 25 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 presentata alla giunta regionale in data 18 ottobre 1994, prot. n. 50002, dall'Azienda regionale foreste per la realizzazione di sistemazione stradale su un'area ubicata nel comune di Azzone (Bergamo), mappali 220, 585, foglio n. 2 sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge

8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze di immodificabilità assoluta, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione dell'entità limitata delle opere;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dalle opere proposte, a verificare che queste non risultino in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel garantire «un migliore e più opportuno uso della strada consentendo uno sviluppo anche turistico-economico della zona», dalla delibera di giunta municipale n. 76 del 29 dicembre 1993;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Azzone (Bergamo), mappali 220, 585, foglio n. 2, dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, limitatamente all'area interessata dall'intervento;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 17 gennaio 1995

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

95A1758

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 gennaio 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Campodolcino dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un elettrodotto a 0.4 kV in cavo interrato da parte dell'ENEL. (Deliberazione n. V/63029).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera della giunta regionale n. 22971 del 25 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di

autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 23 novembre 1994, prot. n. 56547, dall'ENEL per la realizzazione di un elettrodotto a 0.4 kV in cavo interrato su un'area ubicata nel comune di Campodolcino (Sondrio), mappali 186, 192, 226, 231, 254, 634, 256, 257, 279, 285, 284, 311, 657, foglio n. 10 (per la sola parte interessata dall'intervento) sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze di immodificabilità assoluta, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione della rilevanza pubblica e sociale delle opere proposte;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 3, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Campodolcino (Sondrio), mappali 186, 192, 226, 231, 254, 634, 256, 257, 279, 285, 284, 311, 657, foglio n. 10 (per la sola parte interessata dall'intervento) dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 3, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 24 gennaio 1995

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

95A1760

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 febbraio 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di opere relative al recupero del nucleo rurale in località «Croti del Furnasc» da parte dei signori Sala Domenico e Sala Giacomo. (Deliberazione n. V/63463).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera della giunta regionale n. 22971 del 25 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 presentata alla giunta regionale in data 25 novembre 1994, prot. n. 57295, dai signori Sala Domenico e Sala Martino per la realizzazione di opere relative al recupero del nucleo rurale in località «Croti del Furnasc» su un'area ubicata nel comune di Grosio (Sondrio), mappale 5, foglio n. 25 (per la sola parte interessata dall'intervento), sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze di immodificabilità assoluta, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione dell'utilità economico-sociale dell'intervento proposto;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza economica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi economici e sociali;

Vista la delibera del consiglio comunale di Grosio (prot. 4281 del 3 giugno) attestante l'interesse economico-sociale dell'intervento proposto;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi economici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosio (Sondrio), mappale 5, foglio n. 25 (per la sola parte interessata dall'intervento), dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 7 febbraio 1995

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

95A1761

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 febbraio 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Brumano dall'ambito territoriale n. 12, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una pista agricolo-forestale da parte del sig. Vitari Luigi Angelo. (Deliberazione n. V/63464).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera della giunta regionale n. 22971 del 25 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 presentata alla giunta regionale in data 25 ottobre 1994, prot. n. 51412, dal sig. Vitari Luigi Angelo per la realizzazione di pista agricolo-forestale su un'area ubicata nel comune di Brumano (Bergamo), mappali 883, 886, foglio n. 9, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 12, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze di immodificabilità assoluta, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione della ridotta entità delle opere che non alterano i caratteri paesistici dei luoghi;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dalle opere proposte, a verificare che queste non risultino in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti in adeguata e necessaria manutenzione al patrimonio forestale e boschivo;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 12, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Brumano (Bergamo), mappali 883, 886, foglio n. 9, dall'ambito territoriale n. 12,

individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, limitatamente all'area interessata dall'intervento;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 12, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 7 febbraio 1995

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

95A1759

UNIVERSITÀ DI SALERNO

DECRETO RETTORALE 27 settembre 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Salerno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica il 18 dicembre 1968, n. 1468, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 contenente il piano di sviluppo delle università per il triennio 1991/93;

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 1992 concernente l'autorizzazione alle università ad istituire i diplomi universitari;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 21 aprile 1993 concernente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di diploma universitario in scienza dei materiali;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nelle adunanze dell'8 ottobre 1993 e 16 giugno 1994;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Salerno, approvato e modificato con i decreti indicati nella premessa, è ulteriormente modificato come appresso negli articoli 47 e 48:

Art. 47 (*Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali*).

a) La facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce il diploma di laurea in:

chimica;

fisica;

informatica;

matematica;

scienze biologiche - sede di Benevento;

scienze geologiche - sede di Benevento.

b) La facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali rilascia il diploma universitario in:

informatica;

matematica;

metodologie fisiche;

scienza dei materiali.

Art. 48/*a* (*Corso di laurea in fisica*).

Art. 48/*b* (*Diploma universitario in scienza dei materiali*). — 1) Istituzione e durata del corso di diploma.

Presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Salerno è istituito il corso di diploma universitario in scienza dei materali.

Il corso di diploma ha lo scopo di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientata al conseguimento del livello formativo richiesto ad un

addetto alla caratterizzazione ed al controllo di materiali in laboratori industriali e di ricerca

In particolare il corso di diploma fornirà competenze specifiche dirette a:

uso corretto delle tecniche di laboratorio tradizionali per controllo, caratterizzazioni, qualificazione e certificazione dei materiali;

uso di metodi diagnostici con strumentazione specialistica, dedicata ed automatizzata;

utilizzo con valutazione critica delle tecnologie e della strumentazione per la raccolta, trasmissione ed elaborazione dati relativi a proprietà dei materiali.

Per quanto riguarda il destino professionale del diplomato in scienza dei materiali, si prevede la sua collocazione principalmente in laboratori industriali dove opererà quale:

conduttore di apparecchiature specializzate;

esperto di laboratorio capace di proporre aggiornamento ed implementazione del patrimonio strumentale, finalizzati ad una migliore conoscenza dei materiali.

La durata del corso di diploma è stabilita in anni tre.

Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di diplomato universitario in scienza dei materiali.

2) Accesso al corso di diploma.

L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari.

Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso è stabilito annualmente dal senato accademico, sentiti il consiglio di facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

3) Corsi di laurea e diplomi affini. Riconoscimenti.

Ai fini del proseguimento degli studi il corso di diploma universitario di cui al punto 1) è riconosciuto affine al corso di laurea in scienza dei materiali.

Nell'ambito dei corsi affini, la facoltà riconoscerà gli insegnamenti seguiti con esito positivo avendo riguardo alla loro validità culturale, propedeutica o professionale per la formazione richiesta dal corso al quale sono chiesti il trasferimento o l'iscrizione. In tale occasione la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali stabilisce, salvo colloqui integrativi su contenuti specifici, e fermo restando l'equivalenza di due semestralità ad una annualità, i moduli che possono essere riconosciuti nel passaggio dall'uno all'altro dei corsi ed indica l'anno di corso cui lo studente può iscriversi.

4) Articolazione del corso degli studi.

L'attività didattica complessiva comprende non meno di 500 ore/anno. Essa è comprensiva delle esercitazioni (teoriche e di laboratorio), seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati, ecc.

L'attività di laboratorio deve prevedere almeno quattro annualità complessive.

Le attività corrispondenti al tirocinio ed in parte quelle della formazione professionalizzante (vedi punto 5), saranno svolte presso qualificati enti pubblici e privati con i quali si siano stipulate apposite convenzioni.

5) Ordinamento didattico.

L'ordinamento didattico che segue è formulato con riferimento alle aree disciplinari intese come insieme di discipline scientificamente affini raggruppate per raggiungere definitivi obiettivi didattico-formativi.

LA FORMAZIONE DI BASE

(13.5 annualità)

Area matematica

Lo studente deve acquisire i concetti di base dell'analisi matematica e dell'analisi numerica.

Tali contenuti possono trovarsi negli insegnamenti di matematica (A01A, A01B, A02A, A03X, A04A).

Sono obbligatorie le due seguenti annualità:

n. 1 nei raggr. A01A Algebra e logica matematica
A01B Geometria
A02A Analisi matematica
A03X Fisica matematica

n. 1 nel raggr. A04A Analisi numerica

Area fisica

Lo studente deve acquisire i concetti generali e le tecniche di laboratorio della fisica classica e quantistica necessari alla comprensione delle proprietà macro e microscopiche dei materiali.

Tali contenuti possono trovarsi in: fisica generale (B01A), esperimentazioni di fisica (B01A, B03X), struttura della materia (B03X), strumentazioni fisiche avanzate (B03X).

Sono obbligatorie quattro annualità di cui almeno una di laboratorio:

n. 1 nel raggr. B01A Fisica generale

n. 2 nei raggr. B01A Fisica generale
B03X Struttura della materia

n. 1 nel raggr. B03X Struttura della materia

Area chimica

Lo studente deve acquisire i concetti di base della chimica generale ed inorganica, della chimica organica, della chimica fisica. Inoltre verranno fornite le nozioni fondamentali relative alle tecniche del laboratorio chimico.

Tali contenuti possono trovarsi in: chimica generale ed inorganica (C03X), chimica fisica (C02X), chimica organica (C05X), laboratorio di chimica dei materiali (C02X, C03X, C05X).

Sono obbligatorie le seguenti quattro annualità, di cui una almeno di laboratorio:

n. 1 nel raggr. C03X Chimica generale

n. 1 nel raggr. C02X Chimica fisica

n. 1 nel raggr. C05X Chimica organica

n. 1 nei raggr. C02X Chimica fisica
C03X Chimica generale ed inorganica
C05X Chimica organica

Area proprietà dei materiali

Lo studente deve acquisire una panoramica delle varie classi di materiali in funzione della loro struttura e delle loro proprietà.

Tali contenuti possono trovarsi in: scienza dei metalli (I13X), chimica dello stato solido (C03X), chimica delle macromolecole (C04X)/fisica dei semiconduttori (B03X), fisica dei dispositivi elettronici (B01A), fisica dei polimeri (B03X)/analisi strumentale e controllo dei materiali (C01A, I14A)/chimica fisica dei materiali (C02X)/fisica dello stato solido (B03X).

Sono obbligatorie le seguenti tre annualità:

n. 1 nei raggr. C01A Chimica analitica
C03X Chimica generale ed inorganica
I14A Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali

n. 1 nei raggr. C02X Chimica fisica
B01A Fisica generale
B03X Struttura della materia

n. 1 nei raggr. C04X Chimica industriale e dei materiali polimerici
C03X Chimica generale ed inorganica
I13X Metallurgia

Area strutturistica-cristallografica

Lo studente deve acquisire le nozioni basilari della cristallografia e strutturistica chimica.

Tali contenuti possono ritrovarsi in: cristallografia/strutturistica chimica (C02X, C03X, D03A).

È obbligatoria la seguente ½ annualità:

n. ½ nei raggr. C02X Chimica fisica
C03X Chimica generale ed inorganica
D03A Mineralogia

Formazione professionalizzante e tirocinio

(4.5 annualità)

La formazione professionalizzante, insieme al tirocinio, dà un orientamento specifico alla formazione dello studente, così da favorirne l'inserimento all'interno del mondo industriale. Al fine di aderire in modo flessibile alle necessità del mondo produttivo e della ricerca e sviluppo e della RED, la formazione professionalizzante è costituita da 4.5 annualità:

n. ½ nel raggr. P02C Economia ed organizzazione aziendale

n. 4 scelte da un elenco di corsi appositamente costituito all'atto della predisposizione del manifesto degli studi, di cui almeno una dedicata all'attività di tirocinio (vedi punto 4).

I titoli dei corsi professionalizzanti saranno scelti dallo studente anche sulla base del lavoro per il tirocinio. I corsi professionalizzanti potranno essere suddivisi in più moduli (al massimo tre).

Inoltre lo studente deve obbligatoriamente svolgere un periodo di tirocinio non inferiore a mesi quattro presso una industria od un centro di ricerca pubblico o privato. A tal fine devono essere stipulate apposite convenzioni tra le università e gli enti interessati.

Di tali convenzioni viene data notizia nel manifesto degli studi. Durante il periodo di tirocinio, lo studente sotto la responsabilità di uno o più docenti, a ciò designati dalla facoltà, prende visione delle tematiche connesse con la ricerca, la strumentazione e le tecnologie di produzione.

Il tirocinio viene riconosciuto come una annualità di laboratorio, previa stesura di apposita relazione conclusiva. Le modalità per l'accertamento del profitto saranno dettate dalla facoltà.

6) Esame di diploma.

L'esame di diploma tende ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato. L'esame da sostenersi con modalità stabilite dal consiglio di facoltà, consiste di una discussione sull'attività svolta nell'ambito del tirocinio.

7) Regolamento dei corsi di diploma.

I consigli delle competenti strutture didattiche determinano, con apposito regolamento, in conformità del regolamento didattico di Ateneo, l'articolazione del corso di diploma, in accordo con quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

In particolare, nel regolamento sarà indicato il piano degli studi, nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica e di area disciplinare di cui al punto 5.

Nel manifesto degli studi saranno almeno individuati:

i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) con le relative denominazioni e propedeuticità di esame;

la durata di ciascun corso di insegnamento;

la collocazione degli insegnamenti nei successivi periodi didattici (anni o semestri);

le prove di valutazione degli studenti;

i vincoli per l'iscrizione ad anni di corso successivi al primo.

Fisciano, 27 settembre 1994

Il rettore: EGIZIANO

95A1773

UNIVERSITÀ DI FERRARA

DECRETO RETTORALE 4 marzo 1995.

Approvazione dello statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visti gli atti relativi alla costituzione ed al funzionamento del senato accademico integrato di cui all'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, sopra citata;

Vista la deliberazione del senato accademico integrato del 10 novembre 1994, con la quale il medesimo organo ha approvato il testo dello statuto dell'Università di Ferrara;

Visto il parere del consiglio di amministrazione dell'Ateneo, espresso nella seduta del 15 novembre 1994, relativo al testo di statuto trasmesso dal senato accademico integrato;

Vista la deliberazione del 22 novembre 1994, con la quale il senato accademico integrato ha esaminato il parere espresso dal consiglio di amministrazione ed ha proceduto alla approvazione definitiva dello statuto dell'Ateneo;

Vista la nota n. 2162 del 29 novembre 1994, con la quale è stato inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica lo statuto dell'Università di Ferrara per il prescritto controllo di legittimità e di merito di cui all'art. 6 della citata legge n. 168/1989;

Visto il decreto ministeriale 4 febbraio 1995, con il quale il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha chiesto il riesame di alcuni punti dello statuto per vizi di legittimità e di merito;

Vista la delibera del senato accademico integrato del 23 febbraio 1995 con la quale sono stati esaminati i rilievi formulati dal suddetto decreto ministeriale e sono state approvate le modifiche da apportare allo statuto sulla base di alcuni di tali rilievi nonché i motivi di opposizione ad altri dei medesimi rilievi;

Ritenuto che sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione dello statuto dell'Università;

Decreta:

È emanato, ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Ferrara, 4 marzo 1995

Il rettore: DALPIAZ

STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.
Istituzione e fini

1. L'Università degli studi di Ferrara, di seguito denominata Università, sviluppa e diffonde la cultura, le scienze e l'istruzione superiore attraverso l'esercizio inscindibile delle attività di ricerca e di insegnamento, e la collaborazione scientifica e culturale con istituzioni italiane e straniere.

2. L'Università, in conformità ai principi della Costituzione italiana, afferma il proprio carattere pluralista e la propria indipendenza da ogni condizionamento.

Art. 2.
Comunità universitaria

1. Fanno parte della comunità universitaria gli studenti, i professori, i ricercatori, il personale tecnico-amministrativo e tutti coloro che, a vario titolo, trascorrono periodi di ricerca, di insegnamento e di studio presso l'Università.

2. L'Università può riconoscere gruppi o associazioni costituiti da componenti la comunità universitaria.

Art. 3.
Autonomia dell'Università, libertà della ricerca, dell'insegnamento e dello studio

1. L'Università, dotata di personalità giuridica, ha autonomia scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria, amministrativa e contabile.

2. L'Università, nel perseguire i propri fini istituzionali, assicura libertà di ricerca, di insegnamento e di studio.

3. L'Università, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, è soggetta esclusivamente alle norme legislative ed al presente statuto.

4. Tutte le discipline hanno pari dignità.

Art. 4.
Modi di attuazione dei propri fini istituzionali

1. Per realizzare i propri obiettivi, l'Università sviluppa la ricerca scientifica e svolge attività didattiche, sperimentali e assistenziali ad essa collegate, anche con la collaborazione e il supporto di soggetti sia pubblici che privati, italiani e stranieri.

2. L'Università si organizza in strutture di ricerca, didattiche, assistenziali e di servizio.

3. Le attività e le funzioni di tali strutture e degli organi di governo sono disciplinate dalle norme legislative relative alle Università, dal presente statuto e dai regolamenti approvati secondo le procedure in esso previste.

4. Per favorire il confronto sui problemi connessi all'attuazione dei propri fini istituzionali, l'Università garantisce e promuove la diffusione delle informazioni all'interno e all'esterno delle proprie sedi, con gli strumenti più appropriati.

5. Nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, l'Università stipula convenzioni, contratti e conclude accordi, anche in forma consortile, con altre Università, con le amministrazioni dello Stato, con enti pubblici e con privati, persone fisiche e giuridiche, italiani, comunitari, internazionali e stranieri per ogni forma di cooperazione didattica e scientifica e comunque per lo svolgimento di attività di comune interesse. A tal fine essa puo partecipare agli atti di costituzione e adesione ad organismi associativi, fondazioni e società di capitali sia in Italia che all'estero.

6. Per assicurare il costante miglioramento dei propri livelli qualitativi e l'ottimale gestione delle risorse disponibili, l'Università procede alla sistematica valutazione delle attività scientifiche, didattiche, amministrative e assistenziali.

Art. 5.

Ricerca scientifica

1. L'attività di ricerca, che trova nell'Università la sua sede primaria, è compito qualificante di ogni professore e ricercatore universitario.

2. L'Università, al fine di consentire l'acquisizione di nuove conoscenze, fondamento dell'insegnamento universitario, fornisce gli strumenti necessari allo svolgimento della ricerca scientifica di base e applicata.

Art. 6.

Attività didattica

1. L'insegnamento promuove la preparazione culturale e scientifica dello studente e l'acquisizione di conoscenze, esperienze e metodologie congrue con il titolo di studio che questi intende conseguire.

2. L'Università svolge attività didattica per il conferimento dei seguenti titoli:

a) diploma universitario;
b) diploma di laurea;
c) diploma di specializzazione;
d) dottorato di ricerca.

3. I docenti svolgono le attività di insegnamento e di accertamento, coordinate nell'ambito delle strutture didattiche, al fine di perseguire gli obiettivi formativi prefissati.

4. Gli studenti frequentano le lezioni e partecipano alle altre attività previste dalle strutture didattiche scegliendo l'indirizzo di studio e i corsi da seguire, nel rispetto degli ordinamenti didattici vigenti.

Art. 7.

Altre attività istituzionali

1. L'Università istituisce e promuove attività di orientamento, formazione, aggiornamento e perfezionamento culturali, scientifiche, tecniche e professionali rivolte anche a soggetti esterni.

2. In particolare:

a) organizza incontri e corsi di orientamento per l'iscrizione agli studi universitari e per l'elaborazione dei piani di studio;
b) istituisce corsi di perfezionamento post-laurea;
c) organizza corsi di preparazione agli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni;
d) svolge corsi di aggiornamento per il personale delle scuole di ogni ordine e grado;
e) partecipa ad iniziative di rilevante interesse scientifico e culturale promosse anche da istituzioni ed enti esterni;
f) promuove ed organizza l'aggiornamento del proprio personale amministrativo, tecnico e ausiliario secondo le proprie esigenze e in conformità alle norme vigenti;
g) favorisce la formazione culturale dei cittadini anche attraverso la collaborazione con enti non universitari, in particolare con l'Università per l'educazione permanente.

3. Per i corsi previsti dal presente articolo l'Università può rilasciare specifici attestati.

4. L'Università favorisce attività di ricerca, di consulenza professionale e di servizi a favore di terzi sulla base di appositi contratti e convenzioni.

5. L'Università promuove, anche in collaborazione con enti pubblici e con privati, iniziative dirette ad assicurare agli studenti, al personale docente e al personale tecnico-amministrativo servizi culturali, ricreativi, residenziali e di assistenza per l'inserimento nell'ambiente di studio e di lavoro.

6. L'Università agevola la partecipazione alle attività didattiche e di ricerca a studenti, docenti, ricercatori e tecnici esterni ad essa.

Art. 8.

Rapporti internazionali

1. L'Università collabora con organismi nazionali e internazionali alla definizione e alla realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione.

2. Al fine di realizzare la cooperazione internazionale, l'Università:

a) stipula accordi e convenzioni con Atenei e istituzioni culturali e scientifiche di altri Paesi;
b) promuove e incoraggia gli scambi internazionali di professori, ricercatori, laureati, studenti e personale tecnico-amministrativo, anche con interventi di natura economica.

3. L'Università puo provvedere a strutture per l'ospitalità di studiosi e di studenti, italiani o stranieri, anche in collaborazione con altri enti, ed in particolare con quelli preposti ad assicurare il diritto allo studio degli studenti.

4. L'Università intende, in particolare, sviluppare il proprio ruolo nell'Unione europea attraverso:

a) la promozione di meccanismi per reclutamento di studenti europei e l'invio di studenti italiani presso istituzioni europee;

b) la promozione di ulteriori accordi per la mobilità accademica fra le università europee;

c) l'adesione ai programmi di ricerca scientifica e sviluppo tecnologico promossi dall'Unione europea.

Art. 9.

Doveri di informazione

1. L'Università riconosce nell'informazione una delle condizioni essenziali per assicurare la partecipazione degli studenti, dei docenti e del personale tecnico-amministrativo alla vita dell'Ateneo.

2. L'Università provvede a rendere accessibili le informazioni sulla sua attività ed il suo funzionamento; in particolare essa garantisce la pubblicità tempestiva e la diffusione degli ordini del giorno e delle delibere del senato accademico, del consiglio di amministrazione e del consiglio della ricerca.

Titolo II

ORGANI CENTRALI DELL'UNIVERSITÀ

Art. 10.

Il Rettore

1. Il rettore rappresenta l'Università ad ogni effetto di legge ed è responsabile del governo accademico, degli obiettivi e dei programmi dell'Università nel rispetto delle leggi e dello statuto.

2. Il rettore:

a) convoca e presiede il senato accademico, il consiglio della ricerca e il consiglio di amministrazione;

b) emana lo statuto e i regolamenti;

c) garantisce l'esecuzione delle deliberazioni degli organi di governo e degli altri organi collegiali dell'Università;

d) verifica i risultati della gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Università, per valutarne la rispondenza alle direttive generali impartite; predispone, in collaborazione e in accordo con il direttore amministrativo, il bilancio di previsione e procede ad una verifica sul rendiconto consuntivo;

e) esercita l'autorità disciplinare sugli studenti e dà esecuzione ai provvedimenti disciplinari a carico del personale per le categorie e nei limiti previsti dalla legge;

f) presenta annualmente una relazione pubblica sullo stato dell'Ateneo;

g) garantisce l'applicazione dello statuto e dei relativi regolamenti di attuazione;

h) si pronuncia su richiesta di tutti gli interessati sulle vertenze riguardanti singoli soggetti della comunità universitaria;

i) cura che gli atti dell'Ateneo siano adeguatamente resi pubblici;

l) con proprio decreto, provvede alla nomina ed all'aggiornamento delle carriere dei professori e dei ricercatori;

m) svolge ogni altra attribuzione prevista dall'ordinamento universitario e dal presente statuto.

3. Il rettore è eletto tra i professori di prima fascia dell'Università.

4. L'elettorato attivo è composto da:

a) i professori di ruolo e fuori ruolo ed i ricercatori dell'Università;

b) i componenti del consiglio del personale tecnico-amministrativo;

c) i componenti del consiglio degli studenti;

d) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo per ogni dipartimento ed uno per l'amministrazione centrale;

e) un rappresentante degli studenti per ogni consiglio di facoltà designato al proprio interno dai membri del consiglio stesso.

5. Il rettore designa, fra i professori di prima fascia, il prorettore con funzioni vicarie che vengono esercitate in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 11.

Senato accademico

1. Il senato accademico:

a) approva i piani di sviluppo sentite le facoltà, i dipartimenti, il consiglio di amministrazione e il consiglio della ricerca;

b) approva autonomamente l'istituzione di nuovi corsi di laurea e di diploma, su proposta delle facoltà;

c) assegna alle facoltà i posti di professore di ruolo e di ricercatore con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto, sentito il parere del consiglio della ricerca;

d) indica i criteri per la ripartizione del personale tecnico-amministrativo, sentito il parere della consulta dei dipartimenti;

e) indica i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie tra le strutture dell'Ateneo, sentito il parere del consiglio della ricerca;

f) specifica le varie destinazioni di spesa nello schema di bilancio di previsione sottopostogli dal consiglio di amministrazione;

g) approva il manifesto annuale degli studi per quanto di competenza;

h) esprime un giudizio sui risultati conseguiti dalle strutture didattiche, sulla base di quanto deliberato con la procedura prevista dall'art. 29;

i) esprime un giudizio sui risultati conseguiti dalle strutture amministrative, anche sulla base dei lavori del nucleo di valutazione di cui all'art. 59, che sottopone al consiglio di amministrazione;

l) approva l'istituzione e le modifiche dei dipartimenti e ne propone la disattivazione;

m) delibera le modifiche di statuto;

n) approva il regolamento didattico di Ateneo, su proposta delle strutture didattiche, e gli altri regolamenti di propria competenza. Esprime il parere obbligatorio sul regolamento generale di amministrazione e contabilità;

o) decide sulle controversie relative alle afferenze a strutture ai sensi dell'art. 67, comma secondo;

p) esprime pareri sui provvedimenti relativi alle contribuzioni a carico degli studenti;

q) detta i criteri per la composizione delle commissioni per gli esami di profitto, di laurea e di diploma;

r) svolge ogni altra attribuzione ad esso assegnata dall'ordinamentouniversitario, dal presente statuto e dai regolamenti dell'Università.

2. Il senato accademico, salvo quanto disposto per specifiche materie dai successivi commi, è composto da:

a) il rettore che lo presiede;

b) i presidi delle facoltà;

c) i membri del consiglio della ricerca, eletti dal medesimo in numero uguale a quello dei presidi, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 3;

d) il presidente ed il vice presidente del consiglio degli studenti;

e) il direttore amministrativo, con funzioni di segretario verbalizzante e voto consultivo.

3. Il prorettore può essere invitato dal rettore ad assistere ai lavori del senato accademico, senza diritto al voto.

4. Il senato accademico, per la trattazione degli argomenti di cui alle lettere *a), d), e), m)* e *n)* del primo comma del presente articolo, è allargato ai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, di cui al comma due dell'art. 16. Per la trattazione di cui alla lettera *m)* del primo comma del presente articolo, è allargato a due rappresentanti dei professori di prima fascia, due dei professori di seconda fascia e due dei ricercatori.

5. Il senato accademico è convocato dal rettore almeno ogni due mesi o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Art. 12.

Consiglio della ricerca

1. Il consiglio della ricerca è organo consultivo dell'Università per quanto concerne i criteri di suddivisione dei finanziamenti per la ricerca, quelli relativi all'assegnazione di posti di professore, ricercatore e tecnico laureato tenendo conto delle necessità didattiche, di ricerca e di assistenza delle facoltà, e di attribuzione di fondi per le grandi strutture ed attrezzature da finanziare con preferenza su altre iniziative. Esso esprime parere sui piani di sviluppo dell'Università e sulle modifiche di statuto.

2. Il consiglio della ricerca è composto da un professore o da un ricercatore afferente a ciascuna delle subaree individuate nell'allegato A al presente statuto, eletto dai professori e ricercatori facenti rispettivamente parte delle stesse subaree. Le afferenze alle subaree devono avvenire al momento dell'assunzione in ruolo o del trasferimento all'Università ovvero del passaggio a differente funzione docente o di ricerca. Le afferenze alle aree e alle subaree sono approvate dal senato accademico.

3. Il consiglio della ricerca elegge fra i suoi membri, rispettivamente uno per ciascuna area prevista dall'allegato *A*, i componenti del senato accademico di cui alla lettera *c)* del comma 2 dell'art. 11, ed i componenti del consiglio di amministrazione, uno per ciascuna area del medesimo allegato secondo quanto disposto dall'art. 13.

4. Il consiglio della ricerca è presieduto dal rettore; esso è convocato dal rettore di sua iniziativa o su richiesta di almeno quattro dei suoi componenti. Un funzionario dell'Università, scelto dal rettore, svolge la funzione di segretario verbalizzante. Le sedute del consiglio della ricerca sono pubbliche.

Art. 13.

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione:

a) approva il regolamento generale di amministrazione e contabilità, sentito il senato accademico;

b) individua i centri di gestione e i centri di spesa previsti dall'art. 56;

c) approva il bilancio di previsione, acquisito il parere del senato accademico, ed il rendiconto consuntivo;

d) approva i provvedimenti relativi alle contribuzioni a carico degli studenti;

e) delibera, per quanto di competenza, sui provvedimenti che comportino oneri di bilancio;

f) definisce la pianta organica del personale dirigente e tecnico-amministrativo sulla base dei criteri indicati dal senato accademico e nel rispetto dei principi legislativi vigenti in materia;

g) conferisce le funzioni di direttore amministrativo e fissa l'indennità di funzione nei limiti fissati dalla vigente normativa;

h) assegna alle strutture didattiche, scientifiche e amministrative le risorse finanziarie e il personale dirigente e tecnico-amministrativo, secondo i criteri indicati dal senato accademico;

i) delibera, per quanto riguarda gli aspetti finanziari, sull'istituzione di nuovi corsi di laurea e di diploma;

l) designa, su proposta del rettore, i membri del collegio dei revisori dei conti;

m) approva le convenzioni, i contratti e ogni altro atto negoziale che comporti impegno di spesa, fatti salvi i poteri espressamente riservati ai centri di gestione e ai dirigenti;

n) delibera sull'attivazione dei dipartimenti per quanto riguarda gli aspetti finanziari;

o) approva, sentito il consiglio degli studenti, le regole generali per l'attuazione delle attività autogestite dagli studenti;

p) esprime parere obbligatorio sugli atti relativi alla programmazione dello sviluppo dell'Università predisposti dal senato accademico;

q) esprime parere obbligatorio e vincolante sui regolamenti delle strutture per le materie di propria competenza;

r) determina i criteri per la valutazione delle attività amministrative ed esprime un giudizio sull'efficacia e sull'efficienza delle singole strutture amministrative, tenuto conto del parere espresso dal senato accademico;

s) istituisce un nucleo di valutazione per il controllo della gestione, ai sensi della normativa vigente;

t) con proprio regolamento, adottato previo parere del senato accademico, identifica gli incarichi e definisce la misura dell'indennità di funzione nel rispetto della normativa vigente;

u) svolge ogni altra attribuzione ad esso assegnata dall'ordinamentouniversitario, dal presente statuto e dai regolamenti dell'Università.

2. Il consiglio di amministrazione è composto da:

a) il rettore che lo presiede;

b) il direttore amministrativo che svolge anche le funzioni di segretario;

c) i membri del consiglio della ricerca eletti dal medesimo secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 3;

d) due rappresentanti degli studenti, eletti dal consiglio degli studenti;

e) il presidente ed il vice presidente del consiglio del personale tecnico amministrativo;

f) il vice presidente della consulta dei dipartimenti;

g) il vice presidente del comitato dei sostenitori dell'Università.

3. Il consiglio di amministrazione è convocato dal rettore di norma almeno ogni due mesi o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Art. 14.

Consulta dei dipartimenti

1. La consulta dei dipartimenti esprime pareri in ordine alle attività dell'Università nei settori dell'edilizia, della manutenzione, della distribuzione e gestione del personale tecnico-amministrativo e della gestione amministrativa dell'Ateneo. Propone modifiche al regolamento di amministrazione e contabilità.

2. La consulta dei dipartimenti è presieduta dal rettore, che la convoca almeno ogni tre mesi anche su iniziativa di almeno quattro suoi componenti, ed è composta dai direttori dei dipartimenti dell'Università e da due rappresentanti dei centri di ricerca e di servizio. Le modalità di elezione dei rappresentanti sono stabilite in apposito regolamento; la consulta elegge fra i suoi membri il vice presidente.

3. Un funzionario dell'Università, scelto dal rettore, svolge la funzione di segretario verbalizzante.

4. La partecipazione all'organo di cui al presente articolo non comporta compensi che rechino aggravio al bilancio dell'Università.

Art. 15.

Consiglio degli studenti

1. Il consiglio degli studenti è organo collegiale di rappresentanza; ha funzioni propositive ed è organo consultivo del senato accademico e del consiglio di amministrazione per le materie previste dalla normativa vigente e dal presente statuto.

2. Il consiglio degli studenti:

a) adotta il proprio regolamento interno;

b) esprime parere, per quanto di propria competenza, sul regolamento didattico di Ateneo;

c) fornisce pareri sulle questioni sottoposte dal senato accademico; in particolare esprime pareri motivati sui piani di sviluppo dell'Università.

d) elabora proposte su problemi relativi all'organizzazione didattica e a tutte le attività espressamente riguardanti gli studenti;

e) esprime pareri e formula proposte al consiglio di amministrazione sulle contribuzioni a carico degli studenti;

f) propone al consiglio di amministrazione le regole generali per l'attuazione delle attività autogestite e per la ripartizione dei fondi;

g) nomina al proprio interno i rappresentanti negli organi collegiali dell'Università ove non altrimenti previsto dal presente statuto o dai regolamenti interni delle strutture;

h) svolge ogni altra attribuzione ad esso assegnata dall'ordinamentouniversitario, dal presente statuto e dai regolamenti.

3. Il consiglio degli studenti è composto dai rappresentanti eletti dagli iscritti ai singoli corsi di studio in ragione di uno ogni corso di laurea o di diploma. I corsi di laurea con più di mille iscritti hanno un ulteriore numero di rappresentanti in ragione di uno ogni mille iscritti o frazione superiore a cinquecento. Gli iscritti ai dottorati di ricerca e alle scuole di specializzazione hanno un rappresentante ciascuno.

4. Le modalità di elezione sono disciplinate dal regolamento per l'elezione delle rappresentanze che potrà prevedere, in caso di una ridotta percentuale di votanti, una riduzione del numero degli eletti.

5. Il consiglio degli studenti elegge al proprio interno il presidente, il vice presidente ed il segretario.

6. La partecipazione all'organo di cui al presente articolo non comporta compensi che rechino aggravio al bilancio dell'Università.

Art. 16.

Consiglio del personale tecnico-amministrativo

1. Il consiglio del personale tecnico-amministrativo è organo collegiale di rappresentanza con funzioni consultive del senato accademico e del consiglio di amministrazione per le materie previste dalla normativa vigente e dal presente statuto.

2. Spetta in particolare al consiglio del personale tecnico-amministrativo:

a) esprimere pareri sui piani triennali di sviluppo per quanto riguarda l'organizzazione amministrativa e dei servizi;
b) esprimere pareri obbligatori sulla pianta organica dell'Università del personale dirigente e tecnico-amministrativo;
c) esprimere parere obbligatorio e formulare proposte sui piani di formazione e aggiornamento del personale tecnico-amministrativo;
d) esprimere parere obbligatorio sul regolamento di Ateneo nelle parti che riguardano il personale tecnico-amministrativo;
e) formulare proposte di modifica dello statuto ed esprimere parere sui progetti di revisione da approvare;
f) eleggere fra i suoi componenti due rappresentanti che partecipino, secondo quanto previsto da questo statuto, ai lavori del senato accademico;
g) esercitare ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti.

3. Il consiglio del personale tecnico-amministrativo è nominato con decreto del rettore, è composto di trenta membri, eletti secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutto il personale tecnico-amministrativo dell'Università.

4. La partecipazione all'organo di cui al presente articolo non comporta compensi che rechino aggravio al bilancio dell'Università.

Art. 17.

Comitato dei sostenitori

1. Il comitato dei sostenitori dell'Università ha lo scopo di promuovere un efficace collegamento con le realtà culturali, sociali e produttive.

2. Il comitato è costituito da persone fisiche e da persone giuridiche pubbliche e private che si impegnano a favorire l'attività dell'Università, anche tramite l'erogazione di contributi finanziari.

3. Le modalità di partecipazione e di funzionamento del comitato sono previste da apposito regolamento predisposto dal consiglio di amministrazione.

4. Il comitato è presieduto dal rettore e al suo interno elegge un vice presidente.

5. Il rettore espone annualmente al comitato una relazione sull'attività dell'Università e sulla utilizzazione delle risorse.

6. Il comitato si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del presidente.

7. La partecipazione all'organo di cui al presente articolo non comporta compensi che rechino aggravio al bilancio dell'Università.

Art. 18.

Comitato per lo sport universitario

1. Il comitato per lo sport universitario coordina le attività sportive a vantaggio dei componenti la comunità universitaria e sovraintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi e ai programmi di sviluppo e promozione delle attività sportive a carattere ricreativo e agonistico.

2. Il comitato per lo sport ha le competenze previste dalla normativa vigente.

3. Il comitato per lo sport è composto da:

a) il rettore o suo delegato;
b) il direttore amministrativo o suo delegato;
c) due rappresentanti designati dal centro universitario sportivo e nominati dal rettore con proprio decreto;
d) due studenti nominati dal consiglio degli studenti;
e) un rappresentante dei docenti designato dal senato accademico;
f) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo designato dal consiglio di amministrazione.

4. Alla copertura delle spese per l'attività sportiva si provvede mediante i fondi stanziati dalla legge vigente e mediante altre specifiche entrate del bilancio.

5. Le modalità di funzionamento del comitato sono definite da apposito regolamento.

6. La gestione degli impianti sportivi e la realizzazione delle attività corrispondenti può venire affidata in convenzione. L'affidamento in convenzione è prioritariamente offerto al centro universitario sportivo.

Art. 19.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è un organo cui spetta il controllo sulla regolarità della gestione amministrativa e contabile dell'Università ed è composto da persone esterne all'Ateneo.

2. Il collegio dei revisori dei conti è presieduto da un magistrato della corte dei conti ed è composto da due dirigenti della Ragioneria generale dello Stato, di cui uno supplente, e da due dirigenti del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di cui uno supplente. Le modalità di funzionamento del collegio sono stabilite dal regolamento per l'amministrazione e la contabilità.

3. I componenti del collegio sono proposti dal rettore e nominati con suo decreto su designazione del consiglio di amministrazione.

4. Il collegio dura in carica tre anni finanziari.

Titolo III

AMMINISTRAZIONE

Art. 20.

Amministrazione centrale

1. L'amministrazione centrale è ordinata alla realizzazione dei compiti dell'Università nel suo complesso.

2. Il rettore, in quanto legale rappresentante dell'Università, è responsabile del governo dell'Università e sovraintende alle attività dell'amministrazione centrale.

3. Il direttore amministrativo attua l'indirizzo politico espresso dal rettore e dagli organi accademici, per assicurare l'organizzazione e il buon funzionamento dell'amministrazione centrale.

Art. 21.

Direttore amministrativo

1. L'incarico di direttore amministrativo, di durata triennale rinnovabile, è attribuito dal consiglio di amministrazione, su proposta motivata del rettore, ad un dirigente dell'Università o qualifica equiparata, ovvero, previo nulla osta dell'amministrazione di appartenenza, ad un dirigente di altra sede universitaria o di altro ente.

2. Spettano al direttore amministrativo le seguenti funzioni:

a) la responsabilità dei provvedimenti amministrativi, del funzionamento e del coordinamento degli uffici e dei servizi. Egli dispone l'esecuzione delle deliberazioni degli organi di governo centrali dell'Ateneo e delle strutture, ed è a capo degli uffici e dei servizi centrali di Ateneo. Esplica una attività generale di indirizzo, direzione e controllo nei confronti del personale tecnico-amministrativo, anche in relazione agli esiti del controllo di gestione;

b) la determinazione dei criteri generali di organizzazione degli uffici, in conformità alle direttive impartite dal consiglio di amministrazione, nonché gli atti di gestione del personale tecnico-amministrativo dell'Università;

c) le incombenze demandategli dalla legge.

3. Il direttore amministrativo propone la nomina di un vice direttore amministrativo con funzioni vicarie, indicandolo tra i dirigenti o qualifiche equiparate, o tra i vice dirigenti in servizio presso l'Università. Il vice direttore amministrativo è nominato con decreto del rettore; il suo incarico decade contemporaneamente alla scadenza dell'incarico del direttore amministrativo.

Art. 22.

Personale dirigente e tecnico-amministrativo

1. L'Università, nella sua autonomia, definisce la pianta organica del personale dirigente e tecnico-amministrativo necessario al perseguimento dei propri fini istituzionali.

2. L'Università, per rispondere a esigenze specifiche, può temporaneamente utilizzare personale esterno mediante appositi contratti o convenzioni, per lo svolgimento di attività che non possono essere coperte da professionalità interna.

3. Il personale dirigente collabora con il direttore amministrativo assicurando il funzionamento degli uffici e dei servizi cui è preposto, ed è responsabile della relativa gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale.

4. Il personale tecnico-amministrativo svolge i compiti specifici delle rispettive aree di inquadramento nell'ambito degli uffici e dei servizi dell'Università ai quali è assegnato.

Art. 23.

Accesso alla qualifica di dirigente

1. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene mediante concorso pubblico, nei limiti e secondo le prescrizioni di legge.

2. Il concorso è indetto con provvedimento del direttore amministrativo, controfirmato dal rettore e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il bando indica il termine di presentazione delle domande, il numero di posti e le modalità di partecipazione.

Art. 24.

Organico dell'Università

1. L'organico dell'Università, stabilito in base alla legge, può essere modificato, su proposta del senato accademico e delibera del consiglio di amministrazione, con decreto del rettore.

2. Le modifiche di organico comportanti spese eccedenti rispetto ai fondi statali di spettanza dell'Università potranno essere deliberate se la loro copertura è assicurata e garantita adeguatamente, per l'intero periodo di validità dell'impegno, da enti o persone fisiche o giuridiche.

Titolo IV

STRUTTURE

Art. 25.

Facoltà

1. La facoltà è la struttura che programma e coordina l'attività didattica.

2. L'attivazione e la gestione di iniziative didattiche non connesse con quelle istituzionali, sono subordinate all'approvazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione per le rispettive competenze.

Art. 26.

Preside di facoltà

1. Il preside rappresenta la facoltà ad ogni effetto di legge ed è responsabile della conduzione della facoltà.

2. Il preside:

a) convoca e presiede il consiglio di facoltà e cura l'esecuzione delle sue deliberazioni;

b) mantiene i rapporti con gli organi centrali dell'Università;

c) coordina e controlla le attività didattiche della facoltà;

d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dall'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti.

3. Il preside è eletto fra i professori di prima fascia della facoltà. L'elettorato attivo è composto dai professori di ruolo e fuori ruolo e dai ricercatori della facoltà stessa, nonché dai rappresentanti degli studenti eletti nel consiglio della facoltà. Il preside è nominato con decreto del rettore.

4. Il preside designa tra i professori di prima fascia il preside vicario, nominato con decreto del rettore, che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di assenza o di impedimento.

Art. 27.

Consiglio di facoltà

1. Il consiglio di facoltà è l'organo collegiale che programma e coordina l'attività didattica della facoltà.

2. Il consiglio di facoltà:

a) programma l'impiego delle risorse didattiche in accordo con le delibere del senato accademico;

b) approva e coordina i programmi degli insegnamenti e gli impegni didattici dei professori e dei ricercatori;

c) provvede alla destinazione, modalità di copertura e chiamata relativamente ai posti di ruolo dei professori e dei ricercatori, acquisito il parere dei dipartimenti competenti;

d) formula proposte per i piani di sviluppo;

e) propone al senato accademico l'istituzione di nuovi corsi di laurea e di diploma, anche interfacoltà, di dottorati di ricerca, di scuole di specializzazione e di altre iniziative didattiche;

f) formula il regolamento di facoltà;

g) esprime pareri sui regolamenti generali per quanto di competenza;

h) esprime pareri sull'istituzione dei dipartimenti, secondo quanto previsto dall'art. 35;

i) svolge ogni altra attribuzione ad esso assegnata dall'ordinamentodidattico, dal presente statuto e dai regolamenti.

3. Il consiglio di facoltà è composto da:

a) i professori di ruolo e fuori ruolo di prima e di seconda fascia;

b) i ricercatori cui sia stato affidato, nella facoltà di appartenenza, ai sensi della normativa in vigore, un intero corso ufficiale di insegnamento oppure un pari impegno didattico in un corso integrato, limitatamente alla durata dell'incarico stesso;

c) i rappresentanti dei ricercatori in numero pari al dieci per cento dei professori di prima fascia della facoltà, in servizio alla data dell'elezione dei rappresentanti, e comunque in numero non inferiore a tre; essi sono eletti ogni tre anni;

d) un numero di rappresentanti degli studenti pari a quattro per ogni facoltà, elevato a sei per le facoltà con più di duemila iscritti. I rappresentanti degli studenti nel consiglio di facoltà hanno voto consultivo; essi sono eletti ogni due anni.

4. La composizione del consiglio di facoltà varia, secondo la normativa vigente, in rapporto agli argomenti posti all'ordine del giorno.

5. Il consiglio di facoltà può avvalersi di una giunta e di commissioni istruttorie per specifici argomenti con modalità e finalità definite dal regolamento di facoltà. Nel regolamento di facoltà saranno determinate composizione e funzioni della commissione didattica di facoltà.

6. La convocazione ordinaria del consiglio di facoltà deve avvenire almeno ogni tre mesi, o su richiesta di almeno un quinto dei suoi componenti.

Art. 28.

Consigli delle strutture didattiche

1. I consigli dei corsi di laurea e di diploma hanno il compito di provvedere alla organizzazione della didattica, all'approvazione dei piani di studio e alle modalità di composizione delle commissioni di verifica del profitto degli studenti e all'esame di laurea o di diploma, come stabilito dal regolamento di facoltà. Essi inoltre formulano proposte per la copertura degli insegnamenti vacanti e per l'espletamento delle altre attività didattiche. Svolgono gli altri compiti previsti dal regolamento di facoltà.

2. I consigli dei corsi di laurea e di diploma sono costituiti dai professori di ruolo, dagli altri professori ufficiali e dai ricercatori afferenti, da una rappresentanza degli studenti, da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo. Il regolamento di facoltà definisce i criteri per le afferenze e le modalità di elezione delle rappresentanze degli studenti e del personale tecnico-amministrativo.

3. I presidenti dei consigli di cui al comma precedente vengono eletti dal consiglio stesso di norma fra i professori di ruolo di prima fascia che ne fanno parte. Le modalità di elezione saranno definite dal regolamento di facoltà.

4. La composizione dei consigli di corso di laurea o di diploma varia, secondo la normativa vigente, in rapporto agli argomenti posti all'ordine del giorno.

5. I consigli delle scuole di specializzazione sono costituiti secondo le norme legislative vigenti.

6. Nelle facoltà con un solo corso di laurea, le competenze attribuite ai consigli di corso di laurea o di diploma, sono esercitate dal consiglio di facoltà.

Art. 29.

Commissione didattica di facoltà

1. Presso ogni facoltà è istituita una commissione didattica, presieduta dal preside o da un suo delegato e composta per metà da professori e ricercatori e per metà da rappresentanti degli studenti nel consiglio di facoltà, con il compito di valutare l'efficacia dell'organizzazione didattica anche con riguardo ai problemi di coordinamento tra i diversi corsi di studio, tra professori e studenti, tra professori, tra facoltà e servizi di segreteria, nonché il funzionamento dei servizi di tutorato. La composizione e il funzionamento della commissione sono disciplinati dal regolamento didattico di facoltà tenendo conto dei vari corsi di studio.

2. La commissione redige annualmente una relazione sullo stato dell'attività didattica formulando proposte idonee a superare eventuali inconvenienti.

3. La predetta relazione, comprensiva anche delle eventuali opinioni dissenzienti, va presentata entro il 31 luglio e obbligatoriamente discussa dal consiglio di facoltà entro il 31 ottobre. La relazione, accompagnata dalle eventuali osservazioni del consiglio di facoltà, è trasmessa al senato accademico entro il 30 novembre.

Art. 30.

Dipartimenti

1. I dipartimenti promuovono e coordinano, anche tra più facoltà, le attività di ricerca di uno o più settori disciplinari omogenei per finalità o per metodi di ricerca. Essi inoltre collaborano all'attività didattica con le facoltà e i corsi di studio mettendo a disposizione le proprie risorse. Sono responsabili diretti delle attività didattiche relative ai dottorati di ricerca. Sono dotati di autonomia finanziaria e amministrativa.

2. I dipartimenti formulano le richieste di posti di ruolo di professore e ricercatore, che vengono trasmesse alle facoltà sulla base di un circostanziato piano di sviluppo della ricerca, affinché le facoltà le coordinino con le esigenze didattiche.

3. I dipartimenti propongono alle facoltà la destinazione dei posti di ruolo ai settori disciplinari di loro competenza e sono tenuti a redigere un parere articolato sui candidati alla copertura di posti di ruolo presso le facoltà.

4. I dipartimenti esprimono, nei settori di loro competenza, pareri sull'assegnazione degli incarichi didattici da parte delle facoltà.

5. I dipartimenti avanzano le richieste di spazi, di personale e di risorse finanziarie al rettore. Tali richieste saranno valutate tenendo conto dell'attività di ricerca e dei servizi di supporto alla didattica.

6. I dipartimenti svolgono le altre funzioni ad essi attribuite dalle disposizioni legislative e regolamentari.

7. I dipartimenti dell'Università sono quelli elencati nell'allegato *B*.

Art. 31.

Organi del dipartimento

1. Sono organi del dipartimento:

a) il direttore di dipartimento;
b) il consiglio di dipartimento;
c) la giunta di dipartimento.

Art. 32.

Direttore di dipartimento

1. Il direttore ha la rappresentanza del dipartimento ed è responsabile della sua gestione.

2. Il direttore:

a) convoca e presiede il consiglio e la giunta;
b) cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati;
c) promuove le attività del dipartimento;
d) tiene i rapporti con gli organi accademici;
e) esercita tutte le altre attribuzioni previste dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.

3. Il direttore è eletto dal consiglio di dipartimento fra i professori di prima fascia afferenti al dipartimento e viene nominato con decreto del rettore.

4. Il direttore designa tra i professori un direttore vicario, che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di assenza o di impedimento, ed è nominato con decreto del rettore.

Art. 33.

Consiglio di dipartimento

1. Il consiglio è l'organo di programmazione e di gestione delle attività del dipartimento.

2. Il consiglio di dipartimento:

a) formula proposte concernenti il regolamento di dipartimento;

b) approva annualmente il piano delle ricerche e, ove esistano, delle attività assistenziali, le richieste di finanziamento e di assegnazione di personale tecnico-amministrativo, la relazione sui risultati dell'attività di ricerca;

c) detta i criteri generali per l'impiego coordinato del personale e dei mezzi a disposizione del dipartimento;

d) approva i bilanci preventivo e consuntivo del dipartimento, proposti dalla giunta;

e) approva convenzioni, contratti e atti negoziali. L'approvazione è definitiva nei casi previsti dal regolamento generale per l'amministrazione e la contabilità;

f) elegge la giunta di dipartimento e definisce le materie ed i compiti specifici da delegare ad essa;

g) provvede agli adempimenti relativi all'organizzazione dei corsi per il conseguimento dei dottorati di ricerca;

h) collabora con le strutture preposte alle attività didattiche per quanto di propria competenza;

i) esprime pareri, per quanto di competenza, sui regolamenti generali;

l) esprime pareri, limitatamente alle aree scientifiche interessate, sulla copertura dei posti di ruolo dei professori delle facoltà;

m) delibera sulle domande di afferenza dei professori e dei ricercatori;

n) verifica l'efficacia e l'efficienza delle attività scientifiche svolte nel dipartimento;

o) svolge tutte le altre funzioni previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

3. Il consiglio di dipartimento è composto da:

a) i professori di ruolo e fuori ruolo di prima e seconda fascia;

b) i ricercatori;

c) una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo nella misura stabilita dai regolamenti;

d) un rappresentante eletto tra gli iscritti a dottorati di ricerca aventi sede amministrativa nell'Università di Ferrara ed istituiti presso il dipartimento;

e) un rappresentante degli iscritti alle scuole di specializzazione aventi sede presso il dipartimento;

f) il segretario amministrativo di dipartimento che funge da segretario del consiglio.

4. La composizione del consiglio di dipartimento varia secondo la normativa vigente, in rapporto agli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 34.

Giunta di dipartimento

1. La giunta:

a) delibera su materie di gestione corrente secondo quanto previsto dai regolamenti;

b) ha compiti istruttori e propositivi per il consiglio di dipartimento;

c) predispone i bilanci preventivo e consuntivo per sottoporli al consiglio di dipartimento;

d) delibera in via definitiva sulle materie delegate dal consiglio di dipartimento;

e) svolge tutte le altre funzioni previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. La giunta è costituita dal direttore, dal segretario amministrativo del dipartimento con voto consultivo e da rappresentanze elette al proprio interno da ciascuna componente presente nel consiglio di dipartimento nelle proporzioni indicate dalla legge e dai regolamenti.

Art. 35.

Istituzione, attivazione e disattivazione dei dipartimenti

1. La proposta di istituzione dei dipartimenti deve essere sottoscritta da almeno nove professori di ruolo e ricercatori.

2. Nella proposta devono essere indicati:

a) le aree di ricerca;

b) l'elenco delle discipline attivate e attivabili comprese nelle aree e previste dallo statuto;

c) le risorse necessarie per l'attivazione;

d) i dipartimenti e gli istituti di provenienza dei proponenti;

e) i dipartimenti e gli istituti eventualmente da disattivare o da assorbire;

f) le possibili afferenze dei professori e ricercatori, nonché la destinazione del personale tecnico-amministrativo.

3. La proposta viene:

a) approvata dal senato accademico, sentiti le facoltà, i dipartimenti e gli istituti eventualmente interessati;

b) sottoposta all'attenzione di tutti i professori e ricercatori dell'Università per un'eventuale opzione di afferenza.

4. Qualora la proposta di cui al comma precedente raccolga un numero di afferenze di almeno dodici professori e ricercatori, il dipartimento viene istituito con decreto del rettore. I ricercatori possono concorrere alla formazione di tale limite per non oltre un terzo.

5. Il dipartimento viene attivato con decreto del rettore previa delibera del consiglio di amministrazione per quanto riguarda l'assegnazione delle risorse.

6. I dipartimenti per i quali per due anni consecutivi il numero di afferenti sia stato inferiore alle dieci unità possono essere disattivati con decreto del rettore, su proposta del senato accademico approvata dal consiglio di amministrazione.

7. I professori e i ricercatori del dipartimento disattivato devono chiedere l'afferenza ad altri dipartimenti o istituti. Il consiglio di amministrazione, valutate le eventuali proposte dei singoli componenti del dipartimento da disattivare, sentito il senato accademico, delibera la destinazione degli spazi e delle risorse.

Art. 36.

Istituti

1. L'istituto, comprendente più discipline di insegnamento affini, è la struttura nella quale, anche in collaborazione con dipartimenti e altri istituti, si svolgono le attività di ricerca concernenti le discipline afferenti all'istituto stesso. Le strutture dell'istituto collaborano con ogni struttura didattica dell'Università allo svolgimento delle attività di insegnamento.

2. Sono organi dell'istituto:

a) il consiglio;

b) il direttore, eletto di norma fra i professori di prima fascia dal consiglio d'istituto, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma dell'art. 42.

3. Il consiglio di istituto è composto da:

a) i professori di ruolo e fuori ruolo ed i ricercatori che vi afferiscono;

b) rappresentanti eletti dal personale tecnico-amministrativo secondo quanto stabilito dal regolamento.

4. E' vietata la costituzione di nuovi istituti.

Art. 37.

Corsi di laurea e di diploma interfacoltà

1. Possono essere istituiti corsi di laurea e corsi di diploma universitario interfacoltà, ovvero possono essere trasformati in corsi interfacoltà corsi di laurea o di diploma già esistenti presso una facoltà.

2. A tal fine il senato accademico, su proposta di almeno una delle facoltà interessate o di dieci professori dell'Università, sentite le altre facoltà e per quanto di competenza il consiglio di amministrazione, individua la facoltà di riferimento e le altre facoltà che forniscono le competenze didattiche, i dipartimenti, gli istituti e i centri di ateneo in grado di fornire le competenze scientifiche e tecniche e le strutture didattiche.

Art. 38.

Centri

1. Il consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, può istituire, su proposta delle strutture e degli organi interessati, centri di servizio, centri di ricerca e centri di servizio e ricerca.

2. Gli statuti tipo di tali centri saranno determinati dal regolamento dei centri di Ateneo; in essi sarà previsto un consiglio direttivo nel quale sia assicurata la presenza di tutte le componenti operanti nel centro, compresi i soggetti esterni all'Ateneo, e un direttore scelto tra i membri del consiglio.

3. Lo statuto di ciascun centro, formulato sulla base degli statuti tipo e delle indicazioni avanzate dai proponenti, è approvato dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.

4. Il senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, per quanto di sua competenza, può autorizzare la nomina di un direttore di centro esterno all'Università, qualora esista la copertura finanziaria della spesa.

5. Il consiglio di amministrazione, se constata l'esaurimento delle finalità istitutive dei centri, ne delibera lo scioglimento sentito il senato accademico.

Art. 39.

Centri di servizio contabile

1. Il rettore, secondo la procedura prevista dal regolamento generale per l'amministrazione e la contabilità, può istituire dei centri di servizio contabile fra dipartimenti, istituti e centri, destinandovi il personale necessario.

Art. 40.

Raccolte museali

1. L'Università cura la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali, delle collezioni epigrafiche, naturalistiche e degli strumenti scientifici di sua proprietà.

2. L'Università organizza le sue raccolte archivistiche e museali anche a fini di studio, ricerca e diffusione culturale.

Art. 41.

Centri e consorzi nazionali ed internazionali

1. Ciascun dipartimento e istituto, nonché gruppi di docenti, possono promuovere la partecipazione dell'Università a centri o consorzi nazionali o internazionali interuniversitari, sottoponendo il relativo progetto di convenzione all'approvazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione.

2. Le modalità di organizzazione e di funzionamento di ogni centro o consorzio interuniversitario sono disciplinate dalla convenzione istitutiva e dal regolamento interno.

Art. 42.

Facoltà di medicina e chirurgia

1. La facoltà di medicina e chirurgia è tenuta ad assolvere compiti assistenziali come indispensabile supporto alle attività istituzionali di didattica e ricerca.

2. Al fine di garantire le più opportune connessioni dei compiti didattici, di ricerca e di assistenza e per assicurare la preparazione, la specializzazione e l'aggiornamento permanente dei medici, l'Università può costituire un apposito policlinico. In attesa, la disponibilità delle strutture assistenziali è realizzata dall'Università con appositi protocolli ed accordi che disciplinano i rapporti fra la facoltà e le amministrazioni nazionali, regionali e locali, in particolare con quelle preposte al Servizio sanitario nazionale.

3. Con specifico regolamento proposto dalla facoltà entro tre mesi dall'emanazione dello statuto, vengono determinate le modalità con cui si realizzano le forme di autonomia organizzativa e gestionale delle strutture della facoltà che svolgono compiti assistenziali. In tale regolamento verranno definite le norme per la costituzione dei dipartimenti che coinvolgono strutture universitarie e ospedaliere.

4. In tale regolamento deve essere previsto uno specifico organo di consultazione, il consiglio dei clinici, costituito da rappresentanti dei responsabili dei dipartimenti, istituti e servizi, nonché da una rappresentanza dei professori associati e dei ricercatori che svolgono attività assistenziale. Tale organo ha il compito di fornire pareri sulla gestione degli aspetti relativi all'assistenza sanitaria svolti dalla facoltà.

Art. 43.

Strutture dell'università

1. Ogni struttura prevista in questo titolo si doterà di apposito regolamento, in accordo con quanto stabilito all'art. 61.

Titolo V

RICERCA

Art. 44.

Attività di ricerca

1. Soggetti dell'attività di ricerca sono i professori, i ricercatori, i dottorandi di ricerca e i soggetti ad essi assimilati.

2. L'Università garantisce ai propri professori e ricercatori piena libertà nella scelta e nello svolgimento dei programmi di ricerca.

Art. 45.

Collaborazioni alla ricerca

1. L'Università favorisce la collaborazione scientifica al proprio interno, facilita la costituzione di gruppi di ricerca e promuove l'interscambio di studiosi con altre università e istituzioni scientifiche italiane e straniere.

2. All'interno dei dipartimenti è consentita l'istituzione di sezioni di ricerca con specifici regolamenti.

3. L'Università, utilizzando fondi di bilancio, favorisce la formazione e l'avvio alla ricerca di propri laureati mediante la concessione di borse di studio o di ricerca. Tali fondi potranno provenire anche da terzi.

4. Il personale tecnico collabora all'attività di ricerca secondo le proprie qualifiche e competenze.

Art. 46.

Strumenti per la ricerca

1. Ai professori e ai ricercatori, nei limiti fissati dal presente statuto e dai regolamenti, è assicurato l'accesso ai finanziamenti previsti dalla normativa vigente.

2. L'Università riserva sul proprio bilancio fondi destinati alla ricerca. Il senato accademico fissa i criteri di attribuzione dei fondi.

3. Su proposta del senato accademico, sentito il consiglio della ricerca, una quota dei fondi posti a bilancio può essere ripartita nell'ambito delle singole aree disciplinari, con modalità volte a favorire ricerche di particolare interesse e a incentivare la qualità della produzione scientifica.

4. Ai professori, ai ricercatori e agli studenti, secondo le modalità stabilite dai regolamenti di Ateneo, è assicurata l'utilizzazione delle biblioteche, dei laboratori, degli apparati tecnici dell'Università e dei centri di Ateneo.

5. L'Università agevola gli interventi di terzi a sostegno della ricerca, con la possibilità di armonizzare il proprio regolamento contabile alle esigenze della realizzazione della ricerca, nel rispetto delle norme generali di contabilità di Stato.

Art. 47.

Valutazione della ricerca

1. Per promuovere lo sviluppo di qualificate attività di ricerca in ciascuna area disciplinare, l'Università esprime una valutazione sulla produzione scientifica delle strutture di ricerca.

2. Il senato accademico stabilisce i criteri per la formazione e la durata delle commissioni di valutazione della ricerca per ogni area scientifica disciplinare, come definita dal Consiglio universitario nazionale, composte di almeno tre membri, anche estranei all'Università. Le commissioni esprimono la loro valutazione almeno ogni tre anni, sulla base di criteri riconosciuti dalla comunità scientifica internazionale. Ove manchino tali criteri, questi verranno prefissati dalla commissione stessa.

3. L'Università provvede annualmente alla stampa e diffusione dell'elenco delle pubblicazioni scientifiche apparse nell'anno precedente e prodotte da soggetti operanti nell'Ateneo.

Titolo VI

DIDATTICA

Art. 48.

Attività didattica

1. L'Università, al fine di assicurare una efficace attività formativa, promuove il coordinamento delle attività didattiche, dei programmi di insegnamento e di ogni altra iniziativa ad essa connessa.

2. L'Università favorisce la ricerca e la sperimentazione di nuove metodologie didattiche.

3. Al fine di consentire un proficuo rapporto tra professori e studenti e per favorire l'inserimento di questi ultimi nella comunità universitaria, l'Università può

determinare il numero massimo delle iscrizioni ai corsi di diploma e di laurea; esso viene fissato dal senato accademico sulla base di una relazione tecnica predisposta dai rispettivi consigli di facoltà, udito il consiglio di amministrazione. I criteri, le modalità di ammissione e le condizioni per il mantenimento dello status di studente sono stabiliti dal regolamento didattico di Ateneo.

4. Il numero massimo e le modalità di ammissione alle scuole di specializzazione e ai corsi di dottorato di ricerca sono definiti sulla base delle norme di legge, tenendo conto delle risorse economiche, didattiche e strutturali dell'Università.

5. Il personale tecnico collabora all'attività didattica secondo le norme di legge.

Art. 49.

Regolamento didattico di Ateneo

1. Il regolamento didattico di Ateneo disciplina gli ordinamenti degli studi dei corsi di cui agli articoli 6 e 7, comma secondo, lettere *a)* e *c)*, del presente statuto.

2. Ogni struttura didattica formula proposte in ordine al regolamento didattico per la parte di propria competenza.

3. Il regolamento didattico di Ateneo è deliberato dal senato accademico sulla base delle proposte delle strutture didattiche, sentiti i dipartimenti, gli istituti, il consiglio degli studenti e il consiglio di amministrazione, ciascuno per gli aspetti di sua competenza.

4. Il regolamento didattico di Ateneo è emanato con decreto del rettore.

Art. 50.

Strutture didattiche

1. L'Università è articolata nelle strutture didattiche elencate nell'allegato *C*.

Art. 51.

Tutorato

1. L'Università istituisce il tutorato con le finalità e modalità previste dalla legge.

2. Il tutorato è disciplinato da apposito regolamento approvato dal senato accademico, sentito il consiglio degli studenti.

Art. 52.

Contratti di insegnamento

1. L'Università, per rispondere a documentate esigenze didattiche, può attivare, su proposta delle facoltà, corsi integrativi ed, eccezionalmente, corsi ufficiali di insegnamento, assegnandoli ad esperti di comprovata qualificazione scientifica o professionale che rispondano ai requisiti indicati dal regolamento didattico di Ateneo.

2. Tali corsi sono affidati con contratto di diritto privato a termine, che non configuri in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato, e possono essere sostenuti con fondi del bilancio universitario, anche provenienti da terzi.

Art. 53.

Valutazione della didattica

1. Per assicurare l'efficienza ed il coordinamento delle attività didattiche e mantenere aggiornate le metodologie di insegnamento, l'Università procede ad una valutazione periodica delle attività didattiche.

Titolo VII

GESTIONE CONTABILE E FINANZIARIA

Art. 54.

Regolamento generale per l'amministrazione e la contabilità

1. L'Università, secondo le procedure indicate dalla legge, adotta un proprio regolamento generale per l'amministrazione e la contabilità.

2. Il regolamento disciplina i criteri della gestione, le procedure amministrative e finanziarie, le relative responsabilità, in modo da garantire criteri di efficienza nell'uso delle risorse e di rapidità della spesa, nel rispetto dei principi di equilibrio finanziario del bilancio.

3. Il regolamento disciplina altresì le forme di controllo interno in tema di legittimità dei singoli atti di spesa nonché di efficienza e di efficacia della gestione complessiva dell'Università e delle singole strutture.

Art. 55.

Bilanci

1. Il bilancio di previsione e il conto consuntivo vengono redatti in termini di competenza. Essi vengono predisposti dagli uffici sulla base delle norme del regolamento generale per l'amministrazione e la contabilità, e sono adottati secondo le procedure previste dal presente statuto.

Art. 56.

Centri di gestione e di spesa

1. Le strutture di spesa dell'Università sono costituite dai centri di spesa e dai centri di gestione, che operano secondo le norme del regolamento generale per l'amministrazione e la contabilità e dei regolamenti interni.

2. Sono centri di gestione le strutture dotate di autonomia di bilancio, quali l'amministrazione centrale, i dipartimenti e le strutture cui sia stata attribuita autonomia finanziaria e di spesa, secondo le procedure previste dal presente statuto.

3. Sono centri di spesa le articolazioni dell'amministrazione centrale, le presidenze delle facoltà, gli istituti e le altre strutture cui sia stata attribuita autonomia di spesa, senza autonomia di bilancio, secondo le procedure previste dal presente statuto.

Art. 57.

Fondi dell'Università

1. Sono fondi dell'Università:

a) le tasse universitarie e i contributi a carico degli studenti;

b) ogni somma di provenienza statale, regionale, provinciale o comunale;

c) ogni somma proveniente da enti pubblici o privati e da persone fisiche che intendano contribuire allo sviluppo dell'Università;

d) ogni somma derivante da contratti e convenzioni per attività di formazione, ricerca, consulenza e assistenza stipulati con enti pubblici e privati;

e) ogni somma proveniente da rendite percepite a qualsiasi titolo.

Art. 58.

Impegni pluriennali

1. Le risorse disponibili annualmente possono essere utilizzate anche secondo piani pluriennali di impiego.

Art. 59.

Controllo di gestione

1. Il controllo di gestione si fonda sulla valutazione dell'economicità, dell'efficienza e dell'efficacia dell'attività svolta mediante indicatori atti a rappresentare le risorse impiegate, le modalità della loro utilizzazione e i risultati ottenuti, nonché il grado di realizzazione degli obiettivi assegnati.

2. Per le finalità di cui al primo comma, il consiglio di amministrazione istituisce un apposito nucleo di valutazione.

Titolo VIII

MODIFICHE DI STATUTO E REGOLAMENTI

Art. 60.

Modifiche di statuto

1. Lo statuto può essere modificato nel testo e negli allegati secondo le procedure indicate nei commi seguenti.

2. Le proposte di modifica dello statuto possono provenire dal rettore, dal senato accademico, dal consiglio di amministrazione, da una facoltà, da un dipartimento, dal consiglio degli studenti, dal consiglio del personale tecnico-amministrativo o da almeno un decimo dei professori e ricercatori dell'Ateneo.

3. Le proposte di modifica dello statuto pervenute al rettore entro il 31 dicembre, vengono esaminate al più tardi entro il primo semestre dell'anno successivo.

4. Le modifiche dello statuto sono approvate, a maggioranza assoluta dei componenti, dal senato accademico, sentiti il consiglio di amministrazione, il consiglio della ricerca e gli organi collegiali delle strutture interessate alla modifica.

5. Le modifiche dello statuto e degli allegati riguardanti il mero recepimento di norme di legge inderogabili sono adottate con decreto del rettore, sentito il senato accademico.

6. In presenza di rilievi ministeriali il Senato accademico può confermare il proprio testo con la maggioranza dei tre quinti dei componenti per le modifiche oggetto di rilievi di legittimità o con la maggioranza assoluta dei componenti per quelle oggetto di rilievi di merito.

Art. 61.

Approvazione e modifiche dei regolamenti

1. I regolamenti si distinguono in regolamenti d'Ateneo e regolamenti interni delle singole strutture.

2. Il regolamento didattico d'Ateneo è approvato o modificato secondo quanto previsto dall'art. 49.

3. Il regolamento generale per l'amministrazione e la contabilità d'Ateneo è approvato, a maggioranza assoluta dei componenti, dal consiglio di amministrazione, sentiti il senato accademico, le facoltà e i dipartimenti. In presenza di rilievi ministeriali, il consiglio di amministrazione può confermare il proprio testo con la maggioranza dei tre quinti dei componenti per le modifiche oggetto di rilievi di legittimità o con la maggioranza assoluta dei componenti per quelle oggetto di rilievi di merito.

4. I regolamenti delle strutture e le modifiche degli stessi vengono proposti dagli organi collegiali delle singole strutture e approvati dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione.

5. Gli altri regolamenti di Ateneo vengono approvati dal senato accademico o dal consiglio di amministrazione, secondo la propria competenza, sentito l'altro organo.

6. I regolamenti vengono emanati con decreto del rettore.

Titolo IX

NORME COMUNI

Art. 62.

Elezioni

1. La votazione per l'elezione degli organi collegiali è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli elettori, salvo quanto diversamente disposto dalla legge o dal presente statuto; essa avviene a scrutinio segreto.

2. Per l'elezione degli organi collegiali le votazioni avvengono a voto limitato. Ciascun elettore potrà votare per non più di un terzo dei nominativi da designare.

3. Per l'elezione degli organi individuali, risulta eletto chi abbia raggiunto la maggioranza assoluta dei votanti. Nella terza votazione, che si svolgerà non prima di 7 e non oltre 10 giorni dopo la seconda e comunque non oltre 15 giorni dalla prima, si procede al ballottaggio fra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione. L'elezione si effettua a scrutinio segreto.

4. Il rettore, i presidi di facoltà, i presidenti di consiglio di corso di laurea o di diploma, i direttori di dipartimento, i membri del consiglio del personale tecnico-amministrativo, il vicepresidente del comitato dei sostenitori, i membri della giunta di dipartimento durano in carica per un triennio e sono rieleggibili consecutivamente nella funzione per una sola volta con l'eccezione del vicepresidente del comitato dei sostenitori.

5. Il vice presidente della consulta dei dipartimenti, i membri del comitato per lo sport universitario, del consiglio degli studenti, del consiglio della ricerca e quelli fra questi ultimi designati a partecipare al senato accademico e al consiglio di amministrazione durano in carica per un biennio e sono rieleggibili consecutivamente nella funzione per una sola volta, con l'eccezione dei membri del comitato per lo sport universitario.

6. Il decano o altro organo previsto da questo statuto o dai regolamenti indice l'elezione dei soggetti di cui ai commi precedenti almeno sessanta giorni prima della loro scadenza dalla carica; le elezioni avvengono al più tardi trenta giorni prima della scadenza dalla carica dei soggetti da sostituire.

7. La mancata designazione di rappresentanti di una o più componenti, per mancato raggiungimento del numero minimo di votanti previsto o per mancato raggiungimento del numero previsto di eletti, non pregiudica la validità della composizione degli organi.

8. In caso di cessazione per dimissioni, trasferimento, perdita di requisiti soggettivi o altro, di soggetti ricoprenti funzioni individuali o di uno o più rappresentanti eletti o designati in organi collegiali, subentra il primo dei non eletti per quanto riguarda la componente studentesca. Per quanto riguarda le altre componenti, si procederà al rinnovo entro 60 giorni. Nelle more della ricostituzione delle rappresentanze non è pregiudicata la validità della composizione dell'organo collegiale. I soggetti ricoprenti funzioni individuali o facenti parte di organi collegiali conservano le proprie funzioni fino alla ricostituzione degli organi stessi, ove possibile.

9. La designazione delle rappresentanze studentesche negli organi collegiali avviene secondo quanto previsto dall'apposito regolamento da approvarsi dal senato accademico sentito il consiglio degli studenti.

Art. 63.

Incompatibilità

1. Le funzioni di rettore, di prorettore-vicario, di preside di facoltà, di direttore di centri di gestione o di spesa, di presidente di consiglio di corso di laurea e di consiglio di corso di diploma universitario, non sono cumulabili.

2. Le funzioni di cui al comma precedente, non sono compatibili con l'opzione per il tempo definito.

3. I membri eletti in rappresentanza delle varie componenti non possono far parte contemporaneamente del consiglio di amministrazione e del senato accademico.

4. Le funzioni di direttore di centri di gestione o di spesa, ad eccezione del vice presidente della consulta dei dipartimenti, non sono cumulabili con quelle di membro del consiglio di amministrazione.

Art. 64.

Deliberazioni

1. Per la validità delle deliberazioni degli organi collegiali è necessario:

a) che tutti gli aventi titolo siano stati convocati per iscritto nei termini previsti dal rispettivo regolamento con indicazione dell'ordine del giorno;
b) che sia presente almeno la maggioranza degli aventi diritto, dedotti gli assenti giustificati.

2. In caso di composizione variabile degli organi collegiali, nell'ordine del giorno devono essere chiaramente indicati gli argomenti di competenza delle varie componenti.

3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quando sia altrimenti disposto dalla normativa vigente. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 65.

Decreti e ordinanze

1. Con decreto del rettore vengono emanati i seguenti atti:

a) lo statuto;
b) i regolamenti d'Ateneo;
c) i regolamenti interni;
d) la costituzione degli organi di Ateneo e la nomina dei componenti;
e) l'istituzione, l'attivazione e la disattivazione dei dipartimenti, istituti e centri;
f) i provvedimenti di competenza degli organi collegiali di governo da assumere per motivi di urgenza e da sottoporre a successiva ratifica;
g) gli altri provvedimenti previsti dalla normativa vigente e dallo statuto.

2. Le modifiche agli atti di cui al precedente comma vengono emanate con decreto del rettore.

3. Il decreto del rettore viene emanato a conclusione delle procedure di approvazione e di adozione previste dal presente statuto, dai regolamenti e dalla legislazione vigente, fatti salvi i casi di urgenza di cui alla lettera *f)* del precedente primo comma.

4. I direttori di dipartimento emanano decreti:

a) su materie previste dai rispettivi regolamenti interni;

b) nei casi di urgenza su materie di competenza dell'organo collegiale, da sottoporsi a successiva ratifica.

5. Il direttore amministrativo emana ordinanze in merito alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti di organizzazione delle risorse umane, sulla base degli indirizzi espressi dagli organi accademici competenti.

Art. 66.

Verbalizzazioni

1. I verbali delle adunanze degli organi collegiali devono essere letti ed approvati dall'organo e sottoscritti dal presidente e dal segretario.

2. Le delibere, verbalizzate ed approvate, sono immediatamente esecutive.

3. I verbali sono custoditi dalle segreterie dei rispettivi organi e trasmessi agli organi di livello superiore, per quanto di competenza.

4. I verbali sono pubblici e possono essere consultati nel luogo ove essi sono custoditi, secondo quanto previsto dal presente statuto.

Art. 67.

Afferenze e adesioni

1. Ogni professore e ricercatore deve afferire a un dipartimento o istituto e può aderire ad altre strutture di ricerca e di formazione.

2. L'afferenza, su richiesta dell'interessato, viene deliberata dal consiglio di dipartimento o istituto; essa può essere negata solo nel caso in cui il settore scientifico-disciplinare non sia previsto fra quelli afferenti al dipartimento o istituto; in caso di rifiuto spetta al senato accademico l'assegnazione dell'afferenza.

3. Il trasferimento ad un dipartimento o istituto da parte di soggetti già afferenti ad altro dipartimento o istituto dell'Università, ha luogo dall'inizio dell'anno solare successivo a quello in cui è stata accettata la richiesta.

4. L'adesione alle altre strutture di ricerca e ai centri interdipartimentali è subordinata all'accettazione da parte degli organi competenti della struttura, fatte salve le norme di garanzia previste dal secondo comma del presente articolo.

Art. 68.

Silenzio assenso

1. In tutti i casi in cui è previsto il parere di un organo, questo è da ritenersi favorevole qualora non venga fornito entro trenta giorni dalla richiesta.

2. In caso d'urgenza motivata, i termini di cui al comma precedente possono essere dimezzati ai sensi di legge.

Art. 69.

Limiti numerici

1. Ove siano previsti limiti numerici, l'eventuale arrotondamento si attua all'unità superiore.

Art. 70.

Inizio anno accademico

1. Fatto salvo quanto diversamente disposto per soddisfare vincoli di carattere nazionale, l'anno accademico dell'Università ha inizio il 1° novembre. Le facoltà possono deliberare un inizio anticipato dell'attività didattica.

Art. 71.

Decorrenza e durata dei mandati

1. Tutti i mandati elettivi hanno decorrenza con l'inizio dell'anno accademico.

2. In caso di intervenuta vacanza in corso d'anno, il nuovo mandato degli organi individuali, collegiali o di singoli rappresentanti ha decorrenza immediata. Il periodo intercorrente tra la nomina e la fine dell'anno accademico non si computa ai fini della prevista durata del mandato degli organi individuali.

Art. 72.

Funzioni disciplinari

1. La funzione disciplinare nei confronti degli studenti iscritti ai corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione e agli altri corsi attivati nell'Università viene esercitata da una commissione costituita secondo quanto previsto dal regolamento didattico d'Ateneo, presieduta dal rettore e di cui fa parte anche il presidente del consiglio degli studenti.

2. La funzione disciplinare nei confronti dei professori, ricercatori e personale tecnico-amministrativo viene esercitata in conformità alle vigenti disposizioni legislative.

Art. 73.

Termini

1. I termini per la presentazione di richieste, istanze, ricorsi, salvo quanto previsto dalla normativa vigente o da norme e disposizioni specificamente adottate, sono sospesi nel periodo dal 1° al 31 agosto compresi e dal 20 dicembre al 7 gennaio dell'anno solare successivo compresi. Analoga sospensione si applica anche nel caso in cui sia previsto il parere di cui al precedente art. 68, salvi i casi di urgenza.

Titolo X

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 74.

Organizzazione dipartimentale

1. Entro sei anni dall'entrata in vigore del presente statuto, qualora non si sia proceduto alla dipartimentalizzazione, il senato accademico, sentite le facoltà, i dipartimenti, gli istituti e il consiglio di amministrazione per quanto riguarda l'assegnazione delle risorse, definisce l'organizzazione dipartimentale dell'Ateneo, che comporta la soppressione degli istituti di cui all'allegato D.

2. L'organizzazione dipartimentale deve tenere conto:

a) delle strutture esistenti;
b) delle aree scientifico-disciplinari già presenti;
c) delle aree scientifico-disciplinari da sviluppare;
d) dell'assistenza.

3. Alla consulta dei dipartimenti partecipano, fino alla soppressione degli istituti, i direttori dell'istituto di ingegneria, dell'istituto di architettura, di un istituto dell'area biologica, di un istituto dell'area medica, dell'istituto di economia e finanza, e un direttore di istituto in rappresentanza degli altri Istituti.

Art. 75.

Assistenti e tecnici laureati

1. Le disposizioni dello statuto e dei regolamenti concernenti i ricercatori di ruolo si applicano anche agli assistenti del ruolo ad esaurimento ed ai tecnici laureati di cui all'art. 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Art. 76.

Regolamenti

1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente statuto, le attività dell'Università sono disciplinate dai regolamenti vigenti, purché essi non contrastino con lo statuto medesimo. L'adeguamento al nuovo statuto dovrà avvenire entro un anno dall'entrata in vigore.

2. Il precedente statuto rimane in vigore, per quanto compatibile, fino all'emanazione dei regolamenti sostitutivi.

Art. 77.

Consiglio degli studenti

1. Il regolamento per l'elezione del consiglio degli studenti viene predisposto e approvato dal senato accademico.

2. Funzioni, competenze e attribuzioni previste dalla legge per il senato degli studenti sono assegnate al consiglio degli studenti previsto dal presente statuto.

Art. 78.

Afferenza alle aree e sub-aree

1. Le afferenze di professori e ricercatori alle aree e subaree dell'allegato *A* avvengono entro 60 giorni dall'entrata in vigore dello statuto; il senato accademico approva dette afferenze nella sua prima seduta successiva alla scadenza del termine di cui sopra.

Art. 79.

Misure per i membri degli istituti

1. Fino all'attuazione di quanto previsto dall'art. 74, l'elettorato attivo per l'elezione del rettore è esteso a 5 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo che presta servizio presso gli istituti e centri, eletti da tutto il personale tecnico-amministrativo assegnato a detti istituti e centri.

2. Fino all'attuazione di quanto previsto dall'art. 74 la carica di direttore d'istituto non è incompatibile con quella di preside o di presidente di consiglio di corso di laurea o di diploma o di direttore di scuola di specializzazione.

Art. 80.

Entrata in vigore

1. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi.

2. Gli organi elettivi in carica alla data dell'entrata in vigore del presente statuto cessano dalla carica alla scadenza naturale del loro mandato, così come previsto dalla previgente normativa.

3. Entro centoventi giorni dalla pubblicazione, sarà data attuazione alle norme che prevedono l'istituzione del senato accademico, della consulta dei dipartimenti, del consiglio della ricerca, del consiglio degli studenti, del consiglio del personale tecnico-amministrativo.

4. Le elezioni per le rappresentanze degli studenti verranno espletate in periodo di attività didattica.

5. I mandati in corso al momento dell'entrata in vigore del presente statuto rientrano nel computo ai fini della non eleggibilità.

ALLEGATO *A*

ELENCO DELLE AREE DISCIPLINARI

(Articolo 12)

Area 1

Subarea di: scienze matematiche e informatiche,
Subarea di: scienze fisiche;
Subarea di: scienze della terra

Area 2

Subarea di: scienze chimiche,
Subarea di. scienze chimico-tecnologico-farmaceutiche.

Area 3.

Subarea di. scienze biologiche naturali e agrarie:
Subarea di: scienze biomediche;
Subarea di: scienze biologiche farmaceutiche

Area 4.

Subarea di· scienze mediche;
Subarea di: scienze chirurgiche

Area 5.

Subarea di. scienze dell'ingegneria industriale ed elettronica,
Subarea di: scienze dell'ingegneria civile;
Subarea di: scienze architettoniche ed urbanistiche.

Area 6.

Subarea di· scienze dell'antichità, filologiche - letterarie, storico-artistiche;
Subarea di. scienze storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche.

Area 7.

Subarea di: scienze giuridiche,
Subarea di: scienze economiche e statistiche, giuridico-storiche, giuridico-filosofiche e giuridico-sociologiche.

ALLEGATO *B*

ELENCO DEI DIPARTIMENTI

(Articolo 30)

Dipartimento di biochimica e biologia molecolare,
Dipartimento di biologia,
Dipartimento di chimica;
Dipartimento di fisica;
Dipartimento di matematica;
Dipartimento di scienze farmaceutiche;
Dipartimento di scienze geologiche e paleontologiche;
Dipartimento di scienze giuridiche

ALLEGATO *C*

ELENCO DELLE STRUTTURE DIDATTICHE

(Articolo 50)

Facoltà di giurisprudenza·

Corso di laurea in giurisprudenza;
Corso di diploma per operatore della pubblica amministrazione;
Scuola di specializzazione in diritto ed economia della banca;
Istituto di applicazione forense.

Facoltà di medicina e chirurgia

Corso di laurea in medicina e chirurgia;
Corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria;
Corso di diploma in scienze infermieristiche;
Corso di diploma per tecnici di audiometria e audioprotesi,
Corso di diploma per tecnici di laboratorio biomedico;
Corso di diploma per tecnici di logopedia;
Scuola diretta a fini speciali per tecnici in biotecnologie,
Scuola diretta a fini speciali in ostetricia;
Scuole di specializzazione in:

Anatomia patologica;
Anestesia e rianimazione,
Audiologia,
Cardiologia,
Chirurgia d'urgenza e pronto soccorso;
Chirurgia generale;
Chirurgia maxillo-facciale;
Chirurgia pediatrica;
Chirurgia toracica;
Chirurgia vascolare,
Dermatologia e venereologia;
Ematologia;
Endocrinologia e malattie del ricambio,
Foniatria;
Gastroenterologia ed endoscopia digestiva;
Genetica medica;
Ginecologia ed ostetricia;
Igiene e medicina preventiva;
Malattie dell'apparato respiratorio,
Malattie infettive;
Medicina dello sport;
Medicina legale e delle assicurazioni;
Nefrologia;
Neurochirurgia,
Neurologia;
Oftalmologia;
Oncologia;
Ortognatodonzia;
Ortopedia e traumatologia,
Otorinolaringoiatria;
Patologia clinica;
Pediatria;
Psichiatria;
Radiologia,
Reumatologia.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Corso di laurea in chimica;
Corso di laurea in fisica;
Corso di laurea in matematica;
Corso di laurea in scienze biologiche;
Corso di laurea in scienze geologiche;
Corso di laurea in scienze naturali;
Corso di diploma in informatica;
Scuole di specializzazione in·

Scienza e tecnica dei fenomeni di corrosione;
Tecnologia per la produzione dello zucchero e dell'alcool.

Facoltà di farmacia

Corso di laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche;
Corso di laurea in farmacia;
Corso di diploma per tecnici di laboratorio di prodotti fitoiatrici;
Scuola di specializzazione in scienze e tecnologie cosmetiche.

Facoltà di ingegneria:

Corso di laurea in ingegneria civile - indirizzo idraulica;
Corso di laurea in ingegneria dei materiali;
Corso di laurea in ingegneria elettronica;
Corso di diploma in ingegneria chimica.

Facoltà di architettura:

Corso di laurea in architettura.

Facoltà di lettere e filosofia:

Corso di laurea in filosofia;
Corso di laurea in lettere;
Corso di laurea in scienze dell'educazione;
Corso di diploma per traduttori per l'editoria e i servizi editoriali.

ALLEGATO *D*

ELENCO DEGLI ISTITUTI

(Articolo 74)

Facoltà di giurisprudenza:

Economia e finanza.

Facoltà di medicina e chirurgia:

Anatomia, istologia e citologia patologica;
Anatomia umana normale;
Anestesiologia e rianimazione;
Chirurgia generale;
Clinica chirurgica generale;
Clinica dermosifilopatica;
Clinica neurologica;
Clinica oculistica;
Clinica odontoiatrica;
Clinica ortopedica;
Clinica ostetrica e ginecologica;
Clinica otorinolaringoiatrica;
Ematologia e fisiopatologia dell'emostasi;
Farmacologia;
Fisiologia umana;
Genetica medica;
Igiene e medicina preventiva;
Istologia ed embriologia generale;
Malattie infettive e dell'apparato respiratorio;
Medicina interna I;
Medicina interna II;
Medicina legale e delle assicurazioni;
Microbiologia;
Neurochirurgia;
Patologia generale;
Patologia speciale chirurgica;
Pediatria;
Radiologia.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

Anatomia comparata;
Mineralogia;
Nutrizione umana.

Facoltà di ingegneria:

Ingegneria.

Facoltà di architettura:

Architettura.

Facoltà di lettere e filosofia:

Discipline filosofiche;
Discipline storico artistiche;
Discipline storico geografiche;
Filologia classica e moderna;
Lingue e letterature straniere moderne.

95A1774

DECRETO RETTORALE 14 marzo 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 dicembre 1990 di modifica all'ordinamento didattico universitario relativo al corso di laurea in matematica;

Vista la proposta di modifica allo statuto formulata dal senato accademico, nella seduta del 15 novembre 1994 acquisiti i pareri favorevoli del consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e del consiglio di amministrazione;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso per il suddetto corso di laurea nella seduta del 20 gennaio 1995;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con il decreto indicato in premessa, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli dal 62 al 66 relativi al corso di laurea in matematica sono soppressi e sostituiti dal seguente articolo con conseguente spostamento della numerazione:

TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE VARIE FACOLTÀ

Capo IV

FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI

Laurea in matematica

Art. 62. — La durata del corso di laurea in matematica e di quattro anni, articolati in un biennio propedeutico — a carattere formativo di base — ed in successivi indirizzi di durata biennale e di contenuti più specifici.

L'accesso al corso di laurea è regolato dalle disposizioni di legge.

Il numero delle annualità è uguale a quindici.

Il biennio di base è articolato in otto corsi annuali (quattro al primo e quattro al secondo anno) e non è consentita la suddivisione in moduli ridotti. I bienni di indirizzo sono articolati in sette corsi annuali (quattro al terzo e tre al quarto) o negli equivalenti moduli ridotti. Sono previsti tre indirizzi: generale, didattico, applicativo.

Biennio di base.

Sono insegnamenti obbligatori:

1° Anno:

1) Analisi matematica I
2) Geometria I
3) Algebra
4) Fisica generale I

2° Anno:

1) Analisi matematica II
2) Geometria II
3) Meccanica razionale
4) Fisica generale II.

Per ciascuno degli insegnamenti elencati vi è un esame finale.

Gli insegnamenti sopra elencati sono accompagnati da un corso di esercitazioni che ne è parte integrante.

I corsi di «analisi matematica», «geometria» e «fisica generale» non debbono essere considerati come dei comuni corsi biennali: essi constano ciascuno di due parti annuali distinte, la prima propedeutica alla seconda e con due esami distinti, il primo propedeutico al secondo.

Potranno essere iscritti al secondo anno gli studenti che abbiano superato almeno due esami del primo anno.

Potranno essere iscritti al terzo anno gli studenti che abbiano superato almeno quattro esami del primo biennio.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente sarà tenuto a dimostrare, mediante un colloquio con modalità definite dalla struttura didattica competente, e preferibilmente entro i primi due anni di corso, la conoscenza della lingua inglese.

All'atto dell'iscrizione al terzo anno ogni studente deve presentare un piano di studi che indica il biennio di indirizzo ed i corsi opzionali scelti. L'approvazione e l'eventuale revisione dei piani di studio sono regolate dalla normativa vigente.

Biennio di indirizzo.

Gli insegnamenti del biennio di indirizzo possono essere divisi in due moduli ridotti di uguale estensione e durata. Tale divisione viene elaborata anno per anno dalla struttura didattica competente e resa pubblica mediante il manifesto degli studi.

Per ogni modulo ridotto è previsto un esame distinto alla fine del semestre in cui è impartito il relativo insegnamento.

Lo svolgimento di due moduli ridotti dello stesso insegnamento potrà essere affidato a due diversi docenti secondo le leggi vigenti. Il titolare di un insegnamento dovrà comunque svolgere ogni anno accademico un insegnamento annuale ovvero due moduli ridotti.

Nell'ambito della programmazione didattica, prevista dalle norme vigenti, il consiglio di corso di laurea ed il consiglio di facoltà cureranno, nella salvaguardia della libertà dei singoli docenti, che ogni modulo ridotto abbia un contenuto culturale compiuto ed un programma ben definito. La struttura didattica competente, fisserà le eventuali propedeuticità degli insegnamenti.

Nei piani di studio degli studenti, potranno essere inclusi singoli moduli ridotti.

Nel computo degli esami sostenuti per conseguire il diploma di laurea due moduli ridotti equivalgono ad un insegnamento annuale.

I programmi dei moduli ridotti saranno oggetto di certificazione nel caso di trasferimento degli studenti ad altre sedi universitarie o ad altri corsi di laurea. La struttura didattica competente, potrà disporre che taluni insegnamenti del secondo biennio siano accompagnati da esercitazioni che ne costituiscono parte integrante.

La scelta degli insegnamenti opzionali dovrà essere operata dallo studente fra i corsi attivati, ovvero fra gli insegnamenti attivati in altri corsi di laurea della stessa facoltà o di altre facoltà, purché coerente con il piano di studi.

Gli orari dei corsi garantiranno allo studente la possibilità di scegliere, fino ad un massimo di cinque moduli per semestre.

Indirizzo generale.

Sono obbligatori cinque moduli ridotti del seguente gruppo con almeno un modulo ridotto per ciascun insegnamento:

istituzioni di analisi superiore;

istituzioni di fisica matematica;

istituzioni di geometria superiore;

istituzioni di algebra superiore.

Lo studente dovrà scegliere, tra gli insegnamenti attivati, un insegnamento annuale o due moduli ridotti in ciascuno dei seguenti gruppi:

A) Istituzioni di geometria superiore (se rimanente):

algebra superiore;

geometria superiore.

B) Istituzioni di analisi superiore (se rimanente):

analisi superiore.

C) Istituzioni di fisica matematica (se rimanente):

analisi numerica;

calcolo delle probabilità;

fisica matematica.

Lo studente dovrà scegliere l'equivalente di tre moduli ridotti tra gli insegnamenti opzionali.

Indirizzo didattico.

Sono obbligatori sei moduli ridotti del seguente gruppo, con almeno un modulo ridotto per ciascun insegnamento:

istituzioni di analisi superiore;

istituzioni di geometria superiore;

istituzioni di fisica matematica;

matematiche complementari.

Lo studente dovrà scegliere, fra gli insegnamenti attivati, tre moduli ridotti nel seguente gruppo D e due moduli ridotti nel seguente gruppo E:

D) Logica matematica:

matematiche elementari da un punto di vista superiore;

storia delle matematiche.

E) Analisi numerica:

calcolo delle probabilità;

statistica matematica;

sistemi di elaborazione dell'informazione.

Lo studente dovrà infine scegliere l'equivalente di tre moduli ridotti tra gli insegnamenti opzionali, di questi uno potrà essere vincolato annualmente dalla struttura didattica competente.

Indirizzo applicativo.

L'indirizzo applicativo è suddiviso nei due orientamenti: numerico-informatico, modellistico. Sono obbligatori sei moduli ridotti del seguente gruppo F* con almeno un modulo ridotto per ciacun insegnamento:

F*) Istituzioni di geometria superiore:

istituzioni di analisi superiore;

istituzioni di fisica matematica;

analisi numerica.

Per l'orientamento numerico-informatico lo studente dovrà inoltre scegliere fra gli insegnamenti attivati, almeno due moduli ridotti nel seguente gruppo:

F) Analisi numerica (se rimanente):

calcolo delle probabilità;

sistemi di elaborazione dell'informazione;

ricerca operativa,

e almeno due moduli ridotti nel seguente raggruppamento (orientativo di indirizzo):

analisi numerica (se rimanente):

informatica generale;

metodi di approssimazione;

statistica matematica;

sistemi di elaborazione dell'informazione (se rimanente).

Lo studente dovrà inoltre scegliere l'equivalente di quattro moduli ridotti tra gli insegnamenti opzionali. Ogni anno la struttura didattica competente può stabilire un ulteriore vincolo di scelta per al massimo due moduli ridotti.

Per l'orientamento modellistico lo studente dovrà inoltre scegliere fra gli insegnamenti attivati, almeno due moduli ridotti nel seguente gruppo:

istituzioni di fisica matematica (se rimanente);

fisica matematica;

meccanica superiore;

metodi e modelli matematici per le applicazioni;

biomatematica,

e due moduli ridotti nel seguente gruppo:

analisi numerica (se rimanente);

sistemi di elaborazione dell'informazione;

statistica matematica;

ricerca operativa;

metodi di approssimazione;

calcolo delle probabilità.

Lo studente dovrà inoltre scegliere l'equivalente di quattro moduli ridotti tra gli insegnamenti opzionali. Ogni anno la struttura didattica competente può stabilire un ulteriore vincolo di scelta per al massimo due moduli ridotti.

Elenco dei corsi attivabili:

Algebra
Algebra commutativa
Algebra computazionale
Algebra lineare
Algebra superiore
Analisi armonica
Analisi convessa
Analisi funzionale
Analisi matematica
Analisi non lineare
Analisi numerica
Analisi superiore
Biomatematica
Calcolo delle probabilità
Calcolo delle variazioni
Calcolo numerico
Calcolo numerico e programmazione
Didattica della matematica
Economia matematica
Epistemologia
Equazioni differenziali
Fisica matematica
Fondamenti della matematica
Fondamenti di informatica
Geometria
Geometria algebrica
Geometria differenziale
Geometria superiore
Informatica generale
Istituzioni di algebra superiore
Istituzione di analisi superiore
Istituzioni di fisica matematica
Istituzioni di geometria superiore
Istituzioni di logica matematica
Laboratorio di programmazione e calcolo
Logica matematica
Matematica
Matematica computazionale
Matematica finanziaria
Matematiche complementari
Matematiche elementari da un punto di vista superiore
Meccanica analitica
Meccanica del continuo
Meccanica razionale
Meccanica superiore
Metodi di approssimazione
Metodi e modelli matematici per le applicazioni
Metodi geometrici della fisica matematica
Metodi matematici e statistici
Programmazione
Propagazione ondosa
Ricerca operativa
Sistemi di elaborazione dell'informazione
Sistemi dinamici
Spazi analitici
Statistica matematica
Storia delle matematiche
Storia dell'insegnamento della matematica
Teoria algebrica dei numeri
Teoria dei gruppi
Teoria dei numeri
Teoria delle funzioni
Teoria dell'informazione
Teoria matematica dei controlli
Teoria dei modelli
Teorie relativistiche
Topologia
Topologia algebrica

Esame di laurea.

L'esame di laurea deve comprendere la discussione di una dissertazione scritta nonché la discussione di una tesina orale scelta tra due preparate dal candidato.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in matematica, indipendentemente dall'indirizzo prescelto.

L'indirizzo prescelto potrà essere indicato, a richiesta dell'interessato, nei certificati contenenti gli esami e le votazioni riportate.

Ferrara, 14 marzo 1995

Il rettore: DALPIAZ

95A1775

SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA

DECRETO DIRETTORIALE 15 marzo 1995.

Approvazione dello statuto della Scuola.

IL DIRETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare gli articoli 6 e 16;

Visti gli atti relativi alla costituzione e al funzionamento del consiglio direttivo integrato di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 11 ottobre 1993, ai sensi dell'art. 16, comma quinto, della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la delibera del consiglio direttivo integrato del 27 ottobre 1994, con la quale viene approvato il testo dello statuto;

Visto il decreto ministeriale del 4 gennaio 1995 con il quale il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha chiesto il riesame dello statuto per motivi di legittimità e di merito;

Preso atto che il consiglio direttivo integrato, nella seduta del 15 marzo 1995, ha proceduto all'analisi dei rilievi ministeriali deliberando di conformarsi a essi, modificando e integrando di conseguenza il testo dello statuto già approvato in data 27 ottobre 1994;

Decreta:

È emanato, ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, lo statuto della Scuola normale superiore di Pisa, allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante.

Pisa, 15 marzo 1995

Il direttore: PICASSO

STATUTO DELLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Carattere e finalità della Scuola

La Scuola normale superiore di Pisa, fondata da Napoleone I con decreto del 21 gennaio 1813, è istituto di istruzione superiore con ordinamento speciale inserito nel sistema universitario italiano, dotato di personalità giuridica e autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile.

La Scuola adempie alle finalità proprie di ogni istituzione universitaria e, coerentemente con la sua tradizione e nel rispetto dei principi della libertà di espressione, di insegnamento e di ricerca, mantiene particolarmente stretto il rapporto tra formazione degli allievi e ricerca scientifica.

La Scuola si compone della classe di lettere e filosofia e della classe di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Nella Scuola si tengono:

a) corsi ordinari per gli allievi contestualmente iscritti ai corsi di laurea dell'università di Pisa;

b) corsi di perfezionamento;

c) corsi e attività post-dottorali.

L'ammissione ai corsi avviene per concorso pubblico.

La Scuola sviluppa la ricerca scientifica nelle proprie strutture e nei propri laboratori e stipula convenzioni e contratti di ricerca con enti pubblici e privati e con singoli studiosi anche ai fini di specializzazioni formative.

La ricerca condotta dalla Scuola non ha carattere di segretezza. I risultati sono pubblicati su riviste scientifiche, fatti salvi i diritti di proprietà intellettuale di eventuali scoperte.

La Scuola organizza inoltre corsi di orientamento universitario, scuole di specializzazione, e promuove attività culturali e di formazione.

Art. 2.

Cooperazione internazionale

La Scuola promuove la cooperazione internazionale, favorendo la mobilità di studenti e insegnanti, con particolare riguardo agli Stati membri dell'unione europea.

Art. 3.

Personale

La Scuola fissa gli organici dei professori, dei ricercatori, dei dirigenti e del personale amministrativo e tecnico.

La Scuola inoltre:

a) nomina professori a contratto;

b) assume collaboratori o esperti linguistici di madre lingua;

c) stipula contratti di diritto privato con studiosi italiani e stranieri;

d) si avvale di personale a tempo determinato o con rapporto di lavoro autonomo per attività non comprese tra quelle previste per il proprio personale.

Art. 4.

Attività amministrativa e tecnica

I servizi necessari al perseguimento delle finalità istituzionali sono assicurati dal personale tecnico e amministrativo della Scuola.

Ai fini del migliore svolgimento dell'attività tecnica e amministrativa e per l'attribuzione degli incarichi di funzione, la valutazione del personale avviene secondo criteri di responsabilità, merito, attitudine e capacità professionale.

Titolo II

ORGANI DI GOVERNO DELLA SCUOLA

Art. 5.

Organi

Sono organi di governo della Scuola:

a) il direttore;

b) il vicedirettore;

c) il consiglio direttivo.

Art. 6.

Il direttore

Il direttore:

a) ha la rappresentanza legale della Scuola e ne garantisce l'autonomia;

b) conferisce, in nome della legge e in virtù dei poteri derivanti dalla carica, i diplomi rilasciati dalla Scuola;

c) convoca e presiede il consiglio direttivo;

d) stipula le convenzioni e i contratti di propria competenza;

e) prende i provvedimenti di urgenza di competenza del consiglio direttivo riferendone, per la ratifica, nella prima adunanza successiva;

f) assicura l'osservanza delle norme che disciplinano le funzioni e i compiti dei professori e dei ricercatori;

g) esercita le funzioni relative allo stato giuridico ed economico dei professori, dei ricercatori e dei dirigenti;

h) emana lo statuto, i regolamenti e i bandi della Scuola;

i) predispone le linee fondamentali del piano pluriennale di sviluppo e il programma annuale di attività;

l) assicura l'informazione, interna ed esterna, sulle attività della Scuola, attraverso gli strumenti ritenuti più idonei;

m) esercita tutte le attribuzioni di ordine scientifico, didattico e disciplinare che gli sono conferite dal presente statuto e dai regolamenti, nonché dalle norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario.

Il direttore è coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni dal vicedirettore ed è da lui sostituito in caso di assenza o impedimento.

Il direttore può delegare proprie funzioni a uno o più professori scelti tra i professori di ruolo della Scuola con regime di impegno a tempo pieno.

È facoltà del direttore nominare comitati, composti da professori o studiosi di chiara fama, per consulenze connesse all'attività scientifica della Scuola.

Art. 7.

Elezioni del direttore

Il direttore è eletto tra i professori di ruolo di prima fascia, ordinari e straordinari, con regime di impegno a tempo pieno, delle università e istituti di istruzione superiore italiani; il corpo elettorale è costituito dal consiglio direttivo allargato a tutti i professori della Scuola normale superiore e a un'ulteriore rappresentanza di quattro ricercatori, di due membri del personale tecnico e amministrativo e di due allievi.

Il regolamento elettorale disciplina le modalità per la designazione dei componenti che integrano il consiglio direttivo.

Il direttore è proclamato eletto dal Ministro competente con proprio decreto; dura in carica un quadriennio accademico e può essere riconfermato solo per un ulteriore quadriennio.

In caso di cessazione anticipata del mandato per qualunque causa, si procede entro due mesi a nuove elezioni. In tal caso la durata del mandato deve intendersi per lo scorcio dell'anno accademico in corso e per l'intero quadriennio accademico successivo. Nel periodo intercorrente tra la cessazione del mandato e la proclamazione del direttore da parte del Ministro le relative funzioni sono esercitate dal professore di prima fascia più anziano nel ruolo.

L'elezione ha luogo a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti il consiglio. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

Art. 8.

Il vicedirettore

Il vicedirettore è nominato dal direttore, sentito il parere del consiglio direttivo, fra i professori di ruolo di prima fascia della Scuola, ordinari e straordinari, con regime di impegno a tempo pieno.

Il vicedirettore coadiuva il direttore nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Egli deve appartenere a classe diversa da quella del direttore.

Dura in carica un biennio e può essere riconfermato.

Art. 9.

Il consiglio direttivo

Il consiglio direttivo sovrintende alla gestione della Scuola.

Esso:

a) ha il governo scientifico, didattico e disciplinare della Scuola e delibera sulla relativa gestione;

b) delibera sui programmi pluriennali di sviluppo, su quelli edilizi e sulle iniziative culturali della Scuola;

c) delibera sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo;

d) definisce periodicamente, ai fini dell'azione amministrativa e della relativa gestione, gli obiettivi e i programmi da attuare; indica le priorità ed emana le conseguenti direttive generali; verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite;

e) prende visione delle relazioni ufficiali inviate al Ministero;

f) delibera, a maggioranza assoluta dei componenti, sulle modifiche dello statuto e sui regolamenti;

g) esercita le competenze di cui all'art. 3, primo comma, e autorizza la copertura dei posti vacanti nei limiti fissati dalla legislazione relativa;

h) definisce la pianta organica della Scuola e individua, su proposta del direttore amministrativo, gli uffici e i servizi centrali;

i) delibera sui contratti di propria competenza, sulla partecipazione a centri e consorzi e sulle proposte di convenzione;

l) delibera sull'affidamento di attività di cui al secondo comma dell'art. 3 e sul relativo trattamento economico;

m) delibera sulla istituzione dei centri per l'apprendimento delle lingue straniere e sulle norme generali relative al loro funzionamento;

n) delibera sulle lingue straniere di cui far impartire l'insegnamento, sul numero dei contratti da attivare con collaboratori o esperti linguistici di madre lingua, sulle modalità di selezione, sulla durata del rapporto con i collaboratori o esperti linguistici di madre lingua, sui loro obblighi e la corrispondente retribuzione;

o) destina le risorse alle varie strutture didattiche e scientifiche, le coordina e vigila sul loro funzionamento;

p) determina i compensi da attribuire ai componenti gli organi previsti dal presente statuto;

q) esercita, nell'ambito dell'autonomia della Scuola, tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dal presente statuto, dai regolamenti nonché dalle norme generali e speciali dello Stato concernenti le università.

Il consiglio direttivo governa la Scuola avvalendosi della collaborazione dei consigli di classe e di commissioni la cui composizione è determinata dal consiglio stesso.

Entro il mese di luglio il consiglio direttivo si riunice per approvare le linee generali del piano di attività per l'anno successivo e per fornire le indicazioni conseguenti.

È convocato dal direttore ogni qualvolta questi ne ravvisi la necessità, e comunque ogni due mesi, o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Il consiglio direttivo inoltre, nelle composizioni speciali previste dall'art. 10, delibera su:

a) chiamate di professori di prima fascia, assegnazione, messa a concorso e trasferimento dei posti e ogni altro provvedimento a essi relativo;

b) chiamate di professori di seconda fascia, assegnazione, messa a concorso e trasferimento dei posti e ogni altro provvedimento a essi relativo;

c) tutto quanto attiene le persone dei ricercatori e ogni provvedimento a essi relativo;

d) affidamento delle attività di cui all'art. 3, secondo comma, lettera *a)*.

Art. 10.

Composizione del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è composto:

a) dal direttore della Scuola, che lo presiede;

b) dal rettore dell'università degli studi di Pisa o, in caso di impedimento, da un suo delegato;

c) dal vicedirettore della Scuola;

d) dai presidi della classe di lettere e filosofia e della classe di scienze matematiche, fisiche e naturali della Scuola;

e) da sei rappresentanti dei professori, tre per ciascuna classe;

f) da due rappresentanti dei ricercatori, uno per ciascuna classe;

g) da due rappresentanti degli allievi, uno per ciascuna classe;

h) da due rappresentanti del personale amministrativo e tecnico;

i) dal direttore amministrativo.

Tutte le elezioni dei rappresentanti avvengono a scrutinio segreto. L'elezione dei consiglieri di cui alle lettere *e), f), g)* avviene nell'ambito della classe di appartenenza.

Le elezioni vengono indette nel mese di maggio dell'anno di scadenza del mandato, a esclusione di quelle per la nomina dei rappresentanti degli allievi, che vengono indette nel mese di dicembre.

La mancata elezione o partecipazione di uno o piu componenti non inficia la validità dell'organo.

Il consiglio direttivo è costituito con decreto del direttore e dura in carica un biennio accademico; della sua composizione viene informato il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

I rappresentanti degli allievi sono eletti ogni anno.

I consiglieri che per qualunque motivo vengano a cessare o perdano la qualifica prevista per la loro elezione sono automaticamente sostituiti dal primo dei non eletti.

Tutti i consiglieri elettivi rimangono in carica fino all'avvenuta costituzione del nuovo consiglio.

Per essere eletti nel consiglio direttivo i professori di ruolo e i ricercatori devono avere optato per il regime di impegno a tempo pieno o scegliere questa opzione in caso di elezione.

Vicepresidente del consiglio direttivo è il vicedirettore della Scuola.

Le funzioni di segretario sono esercitate dal direttore amministrativo.

Relativamente alle deliberazioni di cui all'art. 9, ultimo comma, lettera *a)*, il consiglio delibera con la sola partecipazione di tutti i professori di ruolo di prima fascia, ordinari, straordinari e fuori ruolo.

Relativamente alle deliberazioni di cui all'art. 9, ultimo comma, lettere *b)*, *d)*, il consiglio delibera con la sola partecipazione di tutti i professori di ruolo di prima e di seconda fascia, ordinari, straordinari e fuori ruolo.

Relativamente alle deliberazioni di cui all'art. 9, ultimo comma, lettera *c)*, il consiglio delibera con la sola partecipazione di tutti i professori di ruolo di prima e di seconda fascia, ordinari, straordinari e fuori ruolo, e di una rappresentanza di otto ricercatori, quattro per ciascuna classe, dei quali due, uno per ciascuna classe, già membri del consiglio direttivo e altri sei, tre per ciascuna classe, designati dai ricercatori con le stesse modalità e contestualmente all'elezione del consiglio direttivo.

Ai fini della determinazione del numero legale richiesto per la validità delle adunanze del consiglio direttivo si tiene conto dei professori fuori ruolo soltanto se intervengono all'adunanza.

Qualora la deliberazione debba essere adottata con la maggioranza assoluta dei professori appartenenti alla Scuola si tiene conto dei professori fuori ruolo soltanto se intervengono all'adunanza.

Il direttore amministrativo è presente alla seduta in qualità di segretario verbalizzante, pur non partecipando alle votazioni per gli argomenti di cui all'art. 9, ultimo comma.

Titolo II

ATTIVITÀ E STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA

Art. 11.

Strutture

Le attività didattiche e scientifiche della Scuola sono organizzate, coordinate e gestite dalla classe di lettere e filosofia e dalla classe di scienze matematiche, fisiche e naturali che si avvalgono della biblioteca, del centro di elaborazione dell'informazione e del calcolo, e di eventuali laboratori e centri di cui all'art. 22.

Art. 12.

Classi

Fanno parte di ciascuna classe i professori e i ricercatori in servizio nella Scuola nei rispettivi ambiti disciplinari.

Sono organi delle classi:

a) il preside;

b) il consiglio di classe.

Art. 13.

Il preside

Il preside rappresenta la classe, convoca e presiede il consiglio di classe e ne attua le decisioni.

Il preside è eletto dal consiglio di classe a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei componenti, tra i professori di prima fascia, ordinari, straordinari e fuori ruolo della Scuola afferenti alla classe a tempo pieno.

Dura in carica per un triennio accademico e può essere riconfermato per non più di un triennio consecutivo. In caso di cessazione anticipata del mandato per qualunque causa, si procede entro due mesi a nuove elezioni. In tal caso la durata del mandato deve intendersi per lo scorcio dell'anno accademico in corso e per l'intero triennio accademico successivo. Nel periodo intercorrente tra la cessazione del mandato e la proclamazione del preside le relative funzioni sono esercitate dal professore di prima fascia più anziano nel ruolo appartenente alla classe.

La carica di preside è incompatibile con quella di direttore o di vicedirettore.

In caso di assenza o impedimento il preside è sostituito dal professore di prima fascia più anziano nel ruolo.

Art. 14.

Il consiglio di classe

Il consiglio di classe discute almeno una volta l'anno gli orientamenti della didattica e della ricerca ed esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dallo statuto e dai regolamenti.

In particolare è tenuto a esprimere motivato parere sui seguenti punti:

a) proposte di istituzione di nuovi posti o modifica della titolatura di posti esistenti, e materie relative alle chiamate di professori di prima fascia, all'assegnazione, messa a concorso e trasferimento dei posti, e ogni altro provvedimento a essi relativo;

b) proposte di istituzione di nuovi posti o modifica della titolatura di posti esistenti, e materie relative alle chiamate di professori di seconda fascia, all'assegnazione, messa a concorso e trasferimento dei posti, e ogni altro provvedimento a essi relativo;

c) proposte di istituzione di nuovi posti per i raggruppamenti disciplinari, materie relative all'assegna-

zione, messa a concorso e trasferimento dei posti, e materie attinenti le persone dei ricercatori, e ogni altro provvedimento a essi relativo;

d) affidamento delle attività di cui all'art. 3, secondo comma, lettere *a)*, *b)*, *c)*;

e) ammissibilità delle tesi di perfezionamento alla discussione di cui al successivo art. 33;

f) partecipazione a consorzi o schemi di convenzione per attività didattica, scientifica e di ricerca.

In via deliberativa si pronuncia sui seguenti punti:

a) approvazione dei piani di studio;

b) orari delle lezioni;

c) ripartizione dei fondi di ricerca assegnati alla classe dal consiglio direttivo e relative norme;

d) esame delle richieste degli allievi di sospensione dell'attività didattica e di partecipazione ad attività di studio e di ricerca fuori dalla sede della Scuola, sulla base di un regolamento comune alle due classi approvato dal consiglio direttivo;

e) ammissione degli allievi al conferimento del diploma di licenza.

Art. 15.

Composizione del consiglio di classe

Il consiglio di classe è composto:

a) dai professori della Scuola titolari degli insegnamenti afferenti alla classe;

b) dal preside della facoltà corrispondente dell'Università degli studi di Pisa;

c) da sei rappresentanti dei ricercatori afferenti alla classe;

d) da quattro rappresentanti degli allievi del corso ordinario e da due rappresentanti degli allievi del corso di perfezionamento afferenti alla classe.

Il preside della classe ha facoltà di invitare alle riunioni del consiglio, senza diritto di voto, professori esterni alla Scuola che partecipino alle attività della stessa.

Ai fini della determinazione del numero legale richiesto per la validità delle adunanze del consiglio di classe si tiene conto dei professori fuori ruolo soltanto se intervengono all'adunanza.

Qualora una deliberazione debba essere adottata con la maggioranza assoluta dei professori appartenenti alla classe si tiene conto dei professori fuori ruolo soltanto se intervengono all'adunanza.

Il consiglio di classe è convocato dal preside ogni qualvolta egli ne ravvisi la necessità o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

I rappresentanti dei ricercatori sono scelti ogni triennio mediante elezione a scrutinio segreto indetta nel mese di maggio dell'anno di scadenza del mandato.

I rappresentanti degli allievi sono scelti ogni anno mediante elezione a scrutinio segreto indetta nel mese di dicembre.

La mancata elezione o partecipazione di uno o più componenti non inficia la validità dell'organo.

I consiglieri eletti che per qualunque motivo vengano a cessare o perdano la qualifica prevista per la loro elezione sono automaticamente sostituiti dal primo dei non eletti.

Tutti i consiglieri eletti rimangono in carica fino alla ratifica dei risultati delle elezioni successive.

Art. 16.

Corsi ordinari

Il *curriculum* degli allievi del corso ordinario ha la stessa durata del *curriculum* del corrispondente corso di laurea dell'Università di Pisa.

I corsi ordinari sono costituiti dagli insegnamenti di cui all'art. 19, ai quali si affiancano:

a) seminari specifici;

b) lettorati di lingue straniere;

c) esercitazioni di laboratorio.

Art. 17.

Corsi di perfezionamento

I corsi di perfezionamento della Scuola hanno durata di tre anni accademici.

Il regolamento disciplina le modalità per lo svolgimento dei corsi, per il passaggio degli allievi agli anni successivi, per l'ammissione alla discussione della dissertazione.

Art. 18.

Corsi di specializzazione e post-dottorali

La Scuola può istituire corsi di specializzazione post-laurea e post-dottorali e assegnare borse per le attività post-dottorali.

Art. 19.

Disposizioni comuni ai corsi

Gli insegnamenti per i corsi di ciascuna classe vengono deliberati dal consiglio direttivo in relazione alle esigenze della Scuola, sentito il parere del consiglio di classe.

Studenti e laureati di università italiane e straniere possono frequentare, previa autorizzazione del consiglio di classe, i corsi della Scuola, pur non essendone allievi.

Art. 20.

Biblioteca

La biblioteca della Scuola sviluppa e organizza l'acquisizione, la conservazione e l'uso del patrimonio bibliotecario e documentale, nonché il trattamento e la diffusione dell'informazione bibliografica.

La biblioteca è dotata di autonomia gestionale, amministrativa e contabile.

Sono organi della biblioteca il consiglio di biblioteca, il presidente del consiglio di biblioteca e il bibliotecario direttore.

Il consiglio di biblioteca è composto dal presidente, dal bibliotecario direttore, da due rappresentanti dei professori, uno per ciascuna classe, da un rappresentante dei ricercatori, da un rappresentante degli allievi e da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo in servizio presso la biblioteca. Per ciascuna categoria elettorale sono designati in egual numero membri supplenti.

Il consiglio di biblioteca è costituito con provvedimento del direttore della Scuola, dura in carica due anni e si riunisce almeno quattro volte l'anno.

Il presidente del consiglio di biblioteca è un professore della Scuola nominato dal consiglio direttivo tra i suoi membri. Dura in carica due anni e può essere riconfermato.

In caso di assenza o impedimento il presidente del consiglio di biblioteca designa un suo sostituto tra i professori facenti parte del consiglio stesso.

Il bibliotecario direttore è nominato dal consiglio direttivo ed è scelto in base a criteri di professionalità e competenza tra i funzionari in servizio presso la Scuola appartenenti al ruolo speciale delle biblioteche. Egli dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

Il consiglio di biblioteca approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo della biblioteca; programma e stabilisce gli indirizzi scientifici e organizzativi della biblioteca, e ne verifica l'attuazione.

Il presidente del consiglio di biblioteca sovrintende alla realizzazione dei fini istituzionali della biblioteca, convoca e presiede il consiglio stesso, presenta annualmente al consiglio direttivo una relazione sull'attività svolta.

Al bibliotecario direttore compete la responsabilità della gestione biblioteconomica, amministrativa e contabile della biblioteca. Egli dà attuazione alle decisioni del consiglio di biblioteca e presenta annualmente al consiglio di biblioteca relazioni sul programma e sul consuntivo delle attività.

Il bibliotecario direttore è coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni da un funzionario amministrativo a cui sono assegnate le competenze fissate dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità generale.

La biblioteca è aperta anche ai professori, ai ricercatori e agli studenti dell'Università di Pisa e agli studiosi interessati, secondo le norme stabilite dal regolamento interno approvato dal consiglio di biblioteca.

Art. 21.

Centro di elaborazione dell'informazione e del calcolo

Il centro di elaborazione dell'informazione e del calcolo, per i fini di cui al precedente art. 1, acquisisce, organizza e gestisce le risorse informatiche comuni.

Esso inoltre fornisce un supporto di natura informatica alla biblioteca, ai servizi amministrativi e a tutte le altre strutture e servizi della Scuola.

Il centro di elaborazione dell'informazione e del calcolo è dotato di autonomia gestionale, amministrativa e contabile.

Sono organi del centro di elaborazione dell'informazione e del calcolo il direttore e il consiglio del centro di elaborazione dell'informazione e del calcolo.

Il direttore del centro di elaborazione dell'informazione e del calcolo è nominato dal consiglio direttivo tra i professori della Scuola. Egli dura in carica due anni e può essere riconfermato.

Il direttore del centro di elaborazione dell'informazione e del calcolo designa un professore che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Il consiglio del centro di elaborazione dell'informazione e del calcolo è composto dal direttore dello stesso, dal responsabile tecnico del centro, da due rappresentanti dei professori, uno per ciascuna classe, da un rappresentante dei ricercatori, da un rappresentante degli allievi e da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo in servizio presso il centro di elaborazione dell'informazione e del calcolo. Per ciascuna categoria elettorale sono designati in egual numero membri supplenti. Esso è costituito con provvedimento del direttore, dura in carica due anni e si riunisce almeno quattro volte l'anno.

Alle sedute del consiglio partecipano senza diritto di voto il funzionario amministrativo addetto al centro di elaborazione dell'informazione e del calcolo, e il bibliotecario direttore.

Il direttore del centro ha facoltà di invitare alle sedute esperti esterni senza diritto di voto.

Il consiglio del centro di elaborazione dell informazione e del calcolo approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo del centro; programma e stabilisce gli indirizzi scientifici e organizzativi del centro e ne verifica l'attuazione.

Il direttore del centro convoca e presiede il consiglio, è responsabile della gestione, dà attuazione alle decisioni del consiglio e presenta annualmente al consiglio direttivo una relazione iniziale sul programma di sviluppo e una relazione sul consuntivo delle attività.

Il responsabile tecnico del centro di elaborazione dell'informazione e del calcolo è nominato dal consiglio direttivo, su proposta del direttore del centro, ed è scelto in base a criteri di professionalità e competenza tra i funzionari in servizio presso la Scuola appartenenti al ruolo speciale dell'area elaborazione dati o tecnico-scientifica. Egli dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

Art. 22.

Centri di ricerca a laboratori

Su proposta dei consigli di classe, il consiglio direttivo può approvare, nell'ambito di ciascuna classe, la costituzione di centri di ricerca e laboratori, per favorire lo sviluppo della ricerca e per meglio coordinare l'attività didattica e scientifica.

La direzione di ciascun centro o laboratorio è affidata dal consiglio direttivo per un triennio rinnovabile a un professore della Scuola, su proposta del consiglio di classe.

Il direttore del centro o laboratorio è affiancato da un comitato scientifico composto da quattro membri nominati dal consiglio di classe fra i professori di ruolo e fuori ruolo e fra i ricercatori della Scuola.

Alle strutture di cui al presente articolo può essere attribuita dal consiglio direttivo autonomia gestionale, limitatamente a oggetti o importi determinati di spesa.

Art. 23.

Pubblicazioni

La Scuola pubblica una rivista distinta in due sezioni: una per le lettere e una per le scienze, dal titolo «Annali della Scuola normale superiore di Pisa». Il direttore di ogni sezione degli annali è un professore della Scuola, nominato per cinque anni dal consiglio direttivo, sentito il parere del relativo consiglio di classe.

La Scuola può pubblicare anche proprie collane o altre pubblicazioni periodiche secondo norme e criteri di indirizzo fissati dai relativi consigli di classe e approvati dal consiglio direttivo.

Titolo IV

ALLIEVI

Art. 24.

Posti del corso ordinario e del corso di perfezionamento

Il consiglio direttivo in attuazione dell'art. 1, comma quarto, lettere *a)* e *b)* ogni anno, entro il mese di aprile, sentiti i consigli di classe, determina il numero dei posti di allievo del corso ordinario e del corso di perfezionamento da mettersi a concorso per l'anno accademico successivo e ne approva il relativo bando.

Al corso ordinario si può accedere fino al penultimo anno di corso.

Gli allievi ammessi alla Scuola passano agli anni successivi, secondo il disposto dell'art. 32, fino al completamento del corso di studi universitari.

I bandi devono prevedere la eventuale disponibilità di ulteriori posti che va comunque accertata prima dell'espletamento dei concorsi stessi.

Art. 25.

Accesso al corso ordinario

I posti di allievo del corso ordinario si conferiscono mediante concorso per esami. Il concorso è aperto ai cittadini dei Paesi dell'Unione europea. Il consiglio direttivo può bandire concorsi riservati a cittadini degli altri Paesi.

Il direttore con proprio provvedimento emana i bandi, che sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

Sono ammessi al concorso per i posti del primo anno del corso ordinario di ogni classe gli studenti in possesso di un titolo di studio che dia accesso ai corsi di laurea dell'Università.

Al concorso per i posti degli anni successivi al primo sono ammessi coloro i quali abbiano superato almeno tutti gli esami meno uno previsti dal piano di studi dell'Università di Pisa e abbiano riportato la media di almeno ventisette su trenta, e in ciascun esame il punteggio di almeno ventiquattro su trenta.

Non potrà essere ammesso al concorso per posti del primo anno chi, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, abbia compiuto ventidue anni di età.

Le prove di concorso sono scritte e orali.

Il consiglio direttivo, sentito il parere delle classi, nell'approvare ai sensi dell'art. 24 il bando di concorso, stabilisce le materie su cui verteranno le prove conformemente ai fini statutari della Scuola. Esse non potranno comunque essere inferiori, sia per la classe di lettere sia per la classe di scienze, al numero appresso indicato:

a) per l'ammissione al primo anno, almeno due prove scritte e una prova orale;

b) per l'ammissione agli anni successivi al primo, almeno due prove scritte e due prove orali.

Art. 26.

Accesso al corso di perfezionamento

Il concorso ai posti di perfezionamento è per titoli ed esami. Il direttore con proprio provvedimento emana i bandi, che sono pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale*. I titoli, corredati da un programma di ricerca, devono comprovare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica.

Sono ammessi al concorso coloro che abbiano conseguito la laurea o un titolo equipollente nelle discipline umanistiche o in quelle scientifiche da non oltre due anni solari alla data di scadenza della domande di partecipazione al concorso, e che comunque a tale data non abbiano superato i trent'anni di età.

Art. 27.

Commissioni giudicatrici

Le commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione al corso ordinario e al corso di perfezionamento, e i loro residenti, sono nominati ogni anno con provvedimento del direttore.

Ciascuna commissione è composta da un numero di membri non inferiore a cinque, scelti tra professori della Scuola, di altre università, ricercatori confermati della Scuola e cultori delle relative aree disciplinari.

Art. 28.

Graduatorie

Per la valutazione delle prove scritte e orali del concorso ordinario ciascun commissario dispone di un punteggio da uno a dieci.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che, nelle prove scritte, abbiano conseguito una media di almeno sette decimi.

La commissione, al termine delle prove orali e tenuto conto del risultato delle prove scritte, forma la graduatoria dei concorrenti per ordine di merito.

Per la valutazione dei titoli e degli esami del concorso ai posti di perfezionamento ciascun commissario dispone di un punteggio da uno a dieci.

Al termine degli esami la commissione forma la graduatoria dei concorrenti per ordine di merito.

Art. 29.

Nomine

Il direttore con proprio provvedimento approva le graduatorie dei concorsi e nomina i vincitori.

Essi devono presentare entro il termine prescritto i documenti richiesti nel bando di concorso. In caso di rinuncia di uno o più dei candidati vincitori, se questa si verifica entro trenta giorni dalla pubblicazione dei risultati del concorso, il posto è attribuito immediatamente in base alla graduatoria degli idonei.

I vincitori dei concorsi di ammissione ai corsi ordinari devono comprovare l'iscrizione ai corrispondenti anni delle rispettive facoltà dell'Università di Pisa.

La Scuola sottopone i vincitori e i confermati nel posto di studio a indagine sanitaria nel caso che occorra accertarne l'immunità da malattie comunicabili o che non consentano la vita in comunità.

Lo studente può essere temporaneamente escluso dalla vita comunitaria in conseguenza di accertamenti medici effettuati durante l'anno accademico.

Art. 30.

Allievi stranieri

Il consiglio direttivo ogni anno entro il mese di maggio, sentiti i consigli di classe, determina per ciascuna classe il numero di posti da assegnare al concorso di perfezionamento per studenti stranieri e approva il relativo bando di concorso.

Possono essere ammessi alla Scuola anche studenti stranieri in regime di reciprocità, sulla base di apposite convenzioni ovvero di programmi di cooperazione interuniversitaria.

Art. 31.

Borse post-dottorali - allievi stranieri

Per l'attribuzione delle borse di cui all'art. 18 e dei posti di cui all'art. 30, primo comma, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli relativi all'ammissione ai corsi di perfezionamento, fatte salve le disposizioni di legge in materia.

Art. 32.

Obblighi didattici degli allievi del corso ordinario

Gli allievi del corso ordinario seguono gli insegnamenti impartiti nella Scuola e quelli impartiti nelle corrispondenti facoltà dell'Università di Pisa.

Gli allievi del corso ordinario sostengono colloqui e prove di esame secondo un piano di studi approvato dalle classi di appartenenza.

Gli allievi del corso ordinario devono ottenere il giudizio di idoneità negli eventuali colloqui ed entro la fine dell'anno accademico devono sostenere tutti gli esami dei corsi universitari e di quelli interni previsti nel piano di studi.

Gli allievi devono riportare negli esami universitari e in quelli interni sostenuti durante l'anno accademico la media di almeno ventisette su trenta ed in ciascun esame il punteggio di almeno ventiquattro su trenta.

Gli allievi dei corsi ordinari che sono in regola con gli obblighi di cui al presente articolo sostengono l'esame di licenza dopo il conseguimento della laurea e comunque entro un anno dalla conclusione del corso ordinario.

Art. 33.

Obblighi didattici degli allievi del corso di perfezionamento

Gli allievi del corso di perfezionamento devono attendere ai loro studi secondo un piano approvato dal consiglio di classe. L'ammissione agli anni successivi è condizionata al parere favorevole di una commissione nominata dal consiglio di classe.

Gli allievi del corso di perfezionamento devono sostenere alla conclusione del corso di studi il relativo esame di diploma.

L'esame per il diploma di perfezionamento consiste nella discussione di una dissertazione scritta di fronte a una commissione di specialisti nominata dal direttore.

Art. 34.

Diplomi

La Scuola rilascia:

a) il diploma di licenza agli allievi che abbiano seguito i corsi ordinari e superato, dopo il conseguimento della laurea, l'esame di cui all'art. 32, ultimo comma;

b) il diploma di perfezionamento agli allievi che abbiano compiuto i corsi di perfezionamento e superato l'esame di cui all'art. 33, secondo comma; ai sensi della legge 18 giugno 1986, n. 308, tale diploma è a tutti gli effetti equipollente al titolo di dottore di ricerca.

Art. 35.

Diploma di perfezionamento a candidati esterni

Il consiglio direttivo può ammettere a sostenere l'esame per il conferimento del diploma di perfezionamento, su parere favorevole di tre studiosi competenti della materia designati dal direttore, laureati in discipline umanistiche o scientifiche, sia italiani che stranieri i quali, pur non appartenendo alla Scuola come allievi, abbiano dimostrato per studi compiuti o pubblicazioni fatte notevole perizia nella disciplina nella quale chiedono il diploma, sempre che la medesima sia coltivata presso la Scuola.

Art. 36.

Diritti degli allievi

I vincitori dei concorsi e i confermati nel posto di studio usufruiscono, fino alla fine dell'anno accademico in corso, dell'alloggio e del vitto gratuito da parte della Scuola, del rimborso delle tasse dovute e pagate all'Università di Pisa e di un contributo didattico il cui ammontare è fissato di anno in anno dal consiglio direttivo.

I sussidi di cui al presente articolo sono soggetti, ai fini fiscali, alla normativa vigente in materia di borse di studio erogate dalle università e dalle regioni.

Art. 37.

Attività autogestite

La Scuola favorisce le attività formative autogestite degli allievi nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero anche attraverso apposite forme di organizzazione rappresentative degli studenti secondo modalità definite dal consiglio direttivo e disciplinate in apposito regolamento.

Art. 38.

Assemblea degli allievi

L'assemblea degli allievi della Scuola normale si riunisce e funziona in base a quanto stabilito dal suo regolamento interno.

Titolo V

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 39.

Amministrazione

L'amministrazione della Scuola è organizzata in uffici e servizi determinati ai sensi dell'art. 9, lettera *h)*.

Ad essi è assegnato il personale tecnico e amministrativo nei limiti fissati dalla pianta organica.

Art. 40.

Direttore amministrativo

Il direttore amministrativo è responsabile della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano la Scuola verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.

In particolare il direttore amministrativo:

a) cura l'attuazione delle deliberazioni e dei programmi definiti dal consiglio direttivo e adotta i progetti, la cui gestione è attribuita ai dirigenti, indicando le risorse occorrenti;

b) è responsabile degli uffici e dei servizi della Scuola ed esplica un'attività di indirizzo, gestione e controllo nei confronti dei dirigenti e del personale tecnico e amministrativo;

c) individua i raggruppamenti di uffici e servizi la cui direzione è attribuita ai dirigenti;

d) esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dallo statuto, dai regolamenti e dagli organi di governo della Scuola.

Art. 41.

Nomina

L'incarico di direttore amministrativo è attribuito dal direttore su conforme parere del consiglio direttivo a un dirigente della Scuola o di altra università, ovvero di altra pubblica amministrazione, previo nulla osta dell'amministrazione di appartenenza.

L'incarico ha durata non superiore a quattro anni ed è rinnovabile.

La revoca dell'incarico è disposta con atto motivato dal direttore, su conforme parere del consiglio direttivo e previa contestazione all'interessato, per gravi irregolarità o inefficienza nell'adempimento dei suoi compiti.

In caso di assenza o di impedimento del direttore amministrativo, le sue funzioni vengono svolte da un direttore amministrativo vicario nominato dal direttore della Scuola, sentito il parere del direttore amministrativo.

Il consiglio direttivo, nel rispetto dei contratti collettivi previsti per le aree dirigenziali, definisce il trattamento economico accessorio relativo a tali funzioni.

Nelle more dell'affidamento dell'ufficio di direttore amministrativo al dirigente secondo le modalità stabilite dal primo comma, la reggenza può essere attribuita dal direttore, su conforme parere del consiglio direttivo, a un vice-dirigente in servizio presso la Scuola, per non oltre due anni.

Art. 42.

Dirigenti

Ai dirigenti compete:

a) la direzione di eventuali raggruppamenti di uffici e servizi centrali della Scuola;

b) la gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnati a tali uffici, la verifica periodica del carico di lavoro e della produttività.

Art. 43.

Incarichi ai dirigenti

Gli incarichi per le funzioni dirigenziali sono attribuite dal direttore, su proposta del direttore amministrativo e previo parere del consiglio direttivo, ai dirigenti in servizio presso la Scuola.

Gli incarichi hanno durata quadriennale e sono rinnovabili.

La revoca degli incarichi è disposta con atto motivato del direttore, su proposta del direttore amministrativo, sentito il consiglio direttivo e previa contestazione agli interessati, per gravi irregolarità o inefficienza nell'adempimento dei loro compiti.

Il consiglio direttivo, nel rispetto dei contratti collettivi previsti per le aree dirigenziali, definisce il trattamento economico accessorio relativo a tali funzioni.

Art. 44.

Accesso alla dirigenza

L'accesso alle qualifiche di dirigente avviene mediante concorso per esami indetto dalla Scuola.

Al concorso per esami possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche di cui al primo comma dell'art. 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, provenienti dalla ex carriera direttiva amministrativa o di ragioneria, ovvero in possesso, a seguito di concorso per esami o per titoli ed esami, di qualifiche funzionali corrispondenti, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo nella qualifica. In ambedue i casi è necessario il possesso del diploma di laurea. Possono essere altresì ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in strutture pubbliche o private, che siano muniti del prescritto titolo di studio.

All'atto di bandire il concorso, il direttore, sentito il consiglio direttivo, stabilisce la quota riservata al personale della Scuola. A concorso espletato i posti non assegnati al personale della Scuola sono attribuiti a concorrenti esterni.

Il concorso è indetto con decreto del direttore pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il bando indica il termine di presentazione delle domande di ammissione, il numero dei posti da conferire, corrispondenti a quelli vacanti e a quelli di cui si prevede la vacanza, le materie oggetto delle prove d'esame, le modalità di partecipazione.

L'esame consiste in due prove scritte e in un colloquio. Una delle prove scritte, a contenuto pratico, è diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'amministrazione che ha indetto il concorso. L'altra prova, a contenuto teorico, verte a scelta dell'amministrazione su materie attinenti alla sfera di competenza dell'amministrazione medesima. Il colloquio verte sulle materie previste per le prove scritte e su altre indicate nel bando di concorso.

La commissione esaminatrice del concorso, per esami, è nominata con decreto del direttore ed è composta da un consigliere di Stato o magistrato o avvocato dello Stato con qualifica equiparata o da un dirigente generale con funzioni di presidente, e da due membri esperti nelle materie oggetto del concorso. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario appartenente alla ottava o nona qualifica funzionale.

Art. 45.

Formazione e professionalità

La Scuola promuove la crescita professionale del personale tecnico e amministrativo.

A tal fine il consiglio direttivo definisce piani pluriennali e programmi annuali per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale tecnico e amministrativo, in attuazione dei quali organizza anche direttamente incontri, corsi di preparazione e perfezionamento, conferenze.

Titolo VI

DISPOSIZIONI FINALI E COMUNI

Art. 46.

Anno accademico

L'anno accademico della Scuola ha inizio con il primo di novembre.

L'attività amministrativa e contabile della Scuola è riferita all'anno solare.

Art. 47.

Fonti di finanziamento - patrimonio

Le entrate della Scuola sono costituite da:

a) trasferimenti dello Stato;

b) contributi di enti pubblici e privati, contratti e convenzioni stipulati con essi;

c) altre forme di finanziamento, quali proventi di attività, rendite, frutti e alienazioni di patrimonio, atti di liberalità.

La Scuola, per le sue attività istituzionali, si avvale e cura la conservazione:

a) dei beni immobili concessi in uso dallo Stato o da altri enti pubblici e di quelli di sua proprietà;

b) delle attrezzature tecniche, delle collezioni scientifiche, del patrimonio librario, archivistico e artistico di sua proprietà o a sua disposizione.

Art. 48.

Autonomia regolamentare

I regolamenti contengono le norme attuative delle disposizioni legislative o statutarie.

Essi sono deliberati a maggioranza assoluta dei componenti dell'organo cui spetta l'approvazione ed emanati con decreto del direttore.

Art. 49.

Rapporti con l'esterno

La Scuola, in collaborazione con le università, con enti pubblici e privati, italiani, stranieri e internazionali, intraprende collaborazioni per attività scientifiche e culturali, anche mediante convenzioni, fondazioni e partecipazione a consorzi; promuove inoltre corsi di orientamento universitario e di formazione professionale.

La Scuola, anche in collaborazione con la facoltà di lettere e filosofia e con la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pisa e con altri enti, può istituire scuole di specializzazione post-laurea e di preparazione all'attività professionale, il cui diploma possa avere valore abilitante.

La Scuola stipula, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, contratti di diritto privato con studiosi italiani e stranieri, per lo svolgimento di attività seminariali e di ricerca.

Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità generale stabilisce le norme secondo le quali sono stipulati i contratti, le convenzioni e le collaborazioni con altri enti pubblici e privati.

Art. 50.

Disposizioni generali sugli organi collegiali

Fatte salve disposizioni legislative o statutarie che dispongano diversamente, il funzionamento degli organi collegiali della Scuola deve conformarsi ai seguenti principi:

a) tutti i mandati elettivi decorrono dall'inizio dell'anno accademico della Scuola, salvo diversa disposizione statutaria o regolamentare;

b) la mancata designazione o elezione di componenti dell'organo collegiale non impedisce la costituzione del collegio la cui composizione, fino al verificarsi della designazione o elezione mancante, corrisponde a tutti gli effetti al numero di membri di diritto o eletti all'atto della costituzione dell'organo; in ogni caso l'organo collegiale non è costituito se almeno due terzi dei suoi componenti elettivi non sono stati designati;

c) il procedimento di rinnovo deve essere completato almeno trenta giorni prima della scadenza dell'organo; scaduto il periodo del mandato, l'organo già in carica esercita le proprie attribuzioni in regime di proroga, limitatamente agli atti urgenti e indifferibili, per un periodo di quarantacinque giorni; decorsi i termini di proroga, gli organi decadono;

d) le dimissioni di un componente producono i loro effetti dopo la presa d'atto del competente organo; da tale data ai fini della validità delle adunanze trova applicazione quanto previsto alla precedente lettera *b)*;

e) in caso di assenza o impedimento di chi ne ha la presidenza il collegio è presieduto dal vicepresidente, nominato dal presidente; qualora anche il vicepresidente sia impedito, esercita le funzioni il professore più anziano nel ruolo;

f) l'ordine del giorno è stabilito dal presidente ed è indicato nella convocazione; la presenza di deliberazioni da assumere con maggioranze qualificate deve essere espressamente indicata da apposito punto dell'ordine del giorno; la richiesta di inserire uno o più punti all'ordine del giorno è accolta se sottoscritta da almeno un quinto dei componenti del collegio;

g) le sedute sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti, dedotti gli assenti giustificati, a condizione che il numero dei membri presenti non sia inferiore a un terzo dei componenti; le deliberazioni sono valide con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei partecipanti alla votazione; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente;

h) le votazioni, di norma, si effettuano a scrutinio palese;

i) alle sedute degli organi collegiali partecipano solo gli aventi diritto; le sedute, esclusi tuttavia i punti all'ordine del giorno riguardanti persone, possono essere pubbliche solo per decisione della presidenza o della maggioranza dei presenti;

l) alle votazioni relative alle persone dei professori di prima fascia partecipano esclusivamente i componenti dell'organo appartenenti a tale categoria;

m) alle votazioni relative alle persone dei professori di seconda fascia partecipano esclusivamente i componenti dell'organo appartenenti alla categoria dei professori di prima e seconda fascia;

n) alle votazioni relative alle persone dei ricercatori partecipano esclusivamente i componenti dell'organo appartenente alla categoria dei professori di prima e seconda fascia e a quella dei ricercatori.

Gli ordini del giorno e i verbali delle adunanze degli organi collegiali sono pubblici, salvo diversa disposizione regolamentare.

Art. 51.

Collegio dei revisori dei conti

Presso la Scuola è istituito il collegio dei revisori dei conti, nominato dal direttore, su conforme parere del consiglio direttivo. Il collegio è composto da:

un consigliere di Stato o un magistrato o un avvocato dello Stato con qualifica equiparata, che ne assume la presidenza;

un dirigente effettivo e uno supplente del Ministero del tesoro;

un dirigente effettivo e uno supplente del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Il collegio resta in carica tre anni e può essere riconfermato.

Il collegio provvede al riscontro della regolarità della gestione contabile secondo modalità definite nel regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità della Scuola. Il collegio inoltre presenta una relazione sul conto consuntivo annuale, che viene trasmessa alla Corte dei conti unitamente al consuntivo stesso.

Art. 52.
Valutazione delle attività

La Scuola istituisce un nucleo di valutazione secondo quanto previsto dalla legislazione vigente. Un apposito regolamento approvato dal consiglio direttivo disciplina le norme per il funzionamento dell'organo.

Art. 53.
Commissioni di disciplina

Presso la Scuola sono istituite, con deliberazione del consiglio direttivo, commissioni di disciplina per professori, ricercatori, dirigenti e personale tecnico e amministrativo.

Con apposito regolamento deliberato dal consiglio direttivo sono determinate le modalità relative alla loro composizione e al loro funzionamento con riferimento alla normativa vigente e, ove esistano, ai contratti collettivi di lavoro di categoria.

Art. 54.
Attività culturali e sportive

La Scuola favorisce le attività culturali, sportive e ricreative del personale, attraverso organismi rappresentativi del personale stesso, eventualmente convenzionandosi con enti e associazioni operanti in tali ambiti.

Art. 55.
Disposizioni varie

Il direttore e il vicedirettore hanno diritto al vitto e all'alloggio gratuiti nella Scuola e un'indennità di carica determinata in conformità alla normativa vigente.

I professori e i ricercatori della Scuola possono avere l'alloggio nei limiti della disponibilità di camere nella Scuola stessa, pagando un prezzo fissato dal consiglio direttivo. Essi e il personale amministrativo e tecnico in servizio presso la Scuola possono usufruire della mensa, pagando un prezzo fissato dal consiglio direttivo.

Art. 56.
Entrata in vigore

Lo statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Con l'entrata in vigore dello statuto cessano di avere efficacia per la Scuola le norme con lo stesso incompatibili.

Le modifiche dello statuto entrano in vigore all'inizio dell'anno accademico successivo alla data di pubblicazione delle stesse nella *Gazzetta Ufficiale*, fatte salve diverse disposizioni deliberate dal consiglio direttivo.

Titolo VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 57.

Entro quattro mesi dall'entrata in vigore dello statuto, sono rinnovati il consiglio direttivo e i consigli di classe.

Il consiglio direttivo e i consigli di classe rinnovati ai sensi del precedente comma, in prima applicazione dello statuto, durano in carica dalla data del rinnovo fino al 31 ottobre dell'anno di scadenza del mandato.

Alla data di costituzione dei nuovi consigli, termina il mandato del consiglio direttivo e dei consigli di classe in carica all'atto dell'entrata in vigore dello statuto.

Il direttore, il vicedirettore e i presidi in carica alla data di entrata in vigore dello statuto rimangono in carica fino alla scadenza naturale del mandato.

Art. 58.

Il regolamento elettorale è emanato entro due mesi dalla data di entrata in vigore dello statuto.

Le elezioni per la costituzione del consiglio direttivo e dei consigli di classe sono indette entro un mese dall'approvazione del regolamento elettorale.

Art. 59.

I regolamenti previsti dalla legge o dallo statuto, a eccezione di quanto disposto all'art. 58, sono emanati entro sei mesi dalla data di nuova costituzione dell'organo competente all'approvazione.

Nelle more dell'emanazione dei regolamenti continuano ad applicarsi i regolamenti vigenti.

Art. 60.

L'autonomia gestionale, amministrativa e contabile della biblioteca e del centro di elaborazione dell'informazione e del calcolo decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo all'approvazione del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità generale della Scuola.

Dalla stessa data entrano in carica i relativi organi previsti dallo statuto.

Art. 61.

I centri di ricerca e i laboratori esistenti alla data di entrata in vigore dello statuto operano secondo le disposizioni contenute nell'art. 22.

Art. 62.

In prima applicazione gli eventuali posti di dirigente vacanti alla data di entrata in vigore del presente statuto sono attribuiti attraverso concorso per titoli e colloquio.

Il consiglio direttivo determina nel bando le modalità e i requisiti di partecipazione al concorso, i titoli e i criteri di valutazione.

95A1815

CIRCOLARI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

CIRCOLARE 16 marzo 1995.

Criteri e modalità di applicazione del disposto dell'art. 7 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32.

Agli enti convenzionati

1. L'art. 7 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, stabilisce, con riferimento agli interventi finanziati dalla legge n. 64/1986, che «le variazioni progettuali che comportino modifiche essenziali alla natura delle opere affidate, ovvero opere complementari o aggiuntive all'opera stessa, sono possibili solo se si rendano indispensabili per la funzionalità e la fruibilità delle opere medesime, purché nell'ambito dell'importo previsto in convenzione».

Ai fini dell'approvazione delle predette variazioni da parte del CIPE, la norma richiede una preventiva valutazione tecnico-economica del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici ed un'apposita relazione del nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici.

Ancora l'art. 7 stabilisce che «le variazioni progettuali, regolarmente approvate, che non comportino modifiche essenziali alla natura delle opere e non arrechino pregiudizio alla qualità delle stesse sono consentite purché nell'ambito dell'importo previsto in convenzione».

Con delibera del 22 novembre 1994, che si allega, il CIPE ha dettato norme procedurali per l'approvazione delle variazioni comportanti modifiche essenziali alla natura delle opere ovvero opere complementari o aggiuntive, purché indispensabile per la funzionalità e la fruibilità.

Pertanto, alla luce del dettato normativo, appare opportuno evidenziare che le variazioni che non comportino modifiche essenziali alla natura delle opere e non arrechino pregiudizio alla qualità delle stesse e non comportino opere complementari ed aggiuntive sono consentite, restando nella competenza esclusiva della Cassa depositi e prestiti, con la regolamentazione di cui alla circolare n. 1195 dell'ottobre 1993.

Le variazioni che comportino modifiche essenziali alla natura delle opere affidate ovvero opere complementari o aggiuntive all'opera stessa sono ammissibili, ai sensi del su riportato art. 7, quando siano anche indispensabili per la fruibilità e funzionalità delle opere.

Pertanto l'indispensabilità è il presupposto necessario per l'avvio della procedura di approvazione della variante.

Variazioni progettuali: elementi da trasmettere ai fini istruttori.

2. Gli enti convenzionati che ritengano di dover apportare o abbiano apportato senza conseguire la necessaria autorizzazione variazioni progettuali ad interventi finanziati sulla legge n. 64/1986, dovranno fornire al riguardo, in allegato alla richiesta di cui ai successivi paragrafi 3 e 4, tutti gli elementi necessari ai fini istruttori.

Ciascun ente dovrà dichiarare se la variazione progettuale da apportare comporti modifiche «essenziali» alla natura delle opere e fornire elementi estesi e dettagliati, sulla indispensabilità della variante per la fruibilità e funzionalità dell'opera.

Il nucleo di valutazione degli interventi pubblici ha provveduto a predisporre uno schema sintetico del documento da inviare in allegato (allegato 2) alla richiesta, di autorizzazione delle variazioni progettuali che comportino modifiche «essenziali» alle opere ovvero opere complementari o aggiuntive ad interventi ex legge n. 64/1986.

Una nota di accompagnamento chiarisce, voce per voce, i dati e le informazioni da fornire.

Modalità di presentazione delle richieste di approvazione di variazioni che comportino modifiche essenziali.

3. Le richieste intese ad ottenere l'approvazione del CIPE dovranno essere fatte pervenire alla Cassa depositi e prestiti - Ufficio Divisione XII - Via Goito, 4, 00187 Roma, unitamente alla documentazione di cui all'allegato 1, e al Ministero del bilancio - Servizio per l'attuazione della programmazione economica - Via XX Settembre, 97 - 00187 Roma, unitamente alla documentazione di cui all'allegato 2.

I nuclei ispettivo e di valutazione sono attivati, mediante invio della suddetta documentazione, rispettivamente, dalla Cassa depositi e prestiti e dal Servizio attuazione programmazione economica del Ministero del bilancio, ai sensi della normativa vigente.

4. Per agevolare i contatti con gli enti richiedenti, questi dovranno segnalare l'ufficio e la persona cui all'occorrenza sarà possibile rivolgersi, indicando il relativo numero di telefono e di fax, cui potranno rivolgersi direttamente i due nuclei.

Il Ministro: MASERA

ALLEGATO 1

Elenco dei documenti, con richiesta di approvazione di perizia di variante che comporta modifiche essenziali, da inviare alla Cassa depositi e prestiti - Via Goito, 4 - 00187 Roma.

a) Copia conforme all'originale delle delibere di approvazione, da parte di tutti gli organi competenti, della perizia di variante.

b) Relazione generale della perizia di variante.

c) Relazione economica della perizia di variante.

d) Relazione tecnica comparativa tra il progetto inizialmente approvato e la perizia di variante.

e) Eventuale nuovo quadro economico.

f) Relazione da parte dell'ingegnere capo o del direttore dei lavori sullo stato di avanzamento delle opere in termini descrittivi sia delle opere stesse che degli elementi di costo.

ALLEGATO 2

Elenco dei documenti, con richiesta di approvazione di perizia di variante che comporta modifiche essenziali, da inviare al Servizio per l'attuazione del programma economico del Ministero del bilancio - Via XX Settembre, 97 - 00187 Roma.

NOTA INFORMATIVA

Oggetto: Art. 7 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32 - Elementi per la valutazione delle variazioni progettuali comportanti modifiche essenziali alle opere ovvero opere complementari o aggiuntive ad interventi finanziati sulla legge n. 64 del 1986.

1. Ai fini della valutazione delle variazioni progettuali indicate in oggetto è necessario che gli enti convenzionati forniscano i dati e le informazioni occorrenti allo scopo secondo uno schema uniforme, che ne assicuri un'impostazione completa e organica e ne faciliti nella fase istruttoria la lettura e l'utilizzazione sul piano informatico.

È stato pertanto predisposto uno schema sintetico del documento illustrativo della variante, da trasmettere in allegato alla richiesta di autorizzazione. Esso è stato formulato in modo da consentire che siano compresi in un unico testo tutti gli atti previsti dal punto 3 di detta delibera e si compone di due parti: la prima relativa alle informazioni generali di identificazione dell'intervento ed a taluni suoi aspetti fondamentali; la seconda destinata alla descrizione della variante proposta, nei suoi aspetti tecnici ed economici, ed ai suoi riflessi sulle capacità d'offerta della struttura prevista e/o sul costo complessivi della medesima. Nelle tabelle allegate al documento debbono essere riportati i dati ivi indicati, essenziali ai fini dell'istruttoria.

La compilazione della parte prima non sembra richiedere particolari chiarimenti. Per la parte seconda, si è invece ritenuto opportuno specificare, nei paragrafi che seguono, voce per voce, quali siano i dati e le informazioni da dare in risposta ai singoli quesiti.

2. Al punto 2.1 occorre illustrare gli aspetti più qualificanti dell'intervento originariamente previsto in convenzione, chiarendo in particolare (tenendo anche conto delle eventuali successive varianti già regolarmente approvate):

a) la localizzazione dell'intervento;

b) i suoi obiettivi generali e la sua coerenza con le linee programmatiche di riferimento (generali o settoriali, nazionali o regionali);

c) la struttura dell'intervento nei suoi principali aspetti tecnici e dimensionali, comprensiva delle eventuali modifiche apportate a seguito di prescrizioni imposte dagli organi competenti;

d) il bacino d'utenza, attraverso una descrizione e quantificazione dei principali elementi territoriali, demografici, sociali e settoriali che lo qualificano;

e) l'entità della domanda globale da soddisfare e delle sue componenti e la sua prevista dinamica futura;

f) la capacità d'offerta dell'intervento, complessiva e nelle sue diverse componenti.

3. Al punto 2.2 vanno chiarite le ragioni della variazione progettuale ed i motivi per i quali si ritiene che essa sia indispensabile:

per la funzionalità delle opere, ossia per assicurare l'aderenza dell'offerta, globalmente e nelle sue singole componenti, alle specifiche esigenze della domanda proveniente dal relativo bacino d'utenza, con gli eventuali aggiustamenti della prima in relazione a mutamenti intervenuti nella seconda;

per la fruibilità delle opere, ossia per assicurare la piena utilizzabilità della struttura da parte dell'utenza anche attraverso la presenza di tutte le condizioni gestionali necessarie e la corrispondenza delle opere alle normative vigenti nel settore.

4. Al punto 2.3 vanno descritte le caratteristiche tecniche e funzionali delle opere previste dalla variazione progettuale, ponendo a confronto la nuova soluzione con quella originariamente prevista. Ove le caratteristiche della variazione lo richiedano, dovranno essere allegati gli elaborati grafici (formato Uni A3) strettamente indispensabili per una sintentica illustrazione della variazione stessa.

Naturalmente la variante dovrà aver recepito le eventuali prescrizioni imposte in tutti gli atti (pareri, autorizzazioni, nulla osta, ecc.) adottati dagli organi competenti.

5. Al punto 2.4 vanno indicati i nuovi ammontari di costo dei lavori su cui incide la variante ed i riflessi quindi della medesima sulla spesa complessiva dell'intervento, tenuto conto dei ribassi d'asta e degli altri mutamenti che per qualsiasi motivo possono essere intervenuti in altre voci di spesa.

A fronte di questa nuova articolazione del costo complessivo vanno indicate le fonti di finanziamento. Com'è noto, la norma non consente aumenti dell'importo previsto in convenzione (da intendersi come ammontare della spesa coperta da finanziamento sulla legge n. 64/1986). Pertanto, ove la variante comporti costi che non trovano copertura nelle eventuali economie interne del progetto (dovute a ribassi d'asta e/o alla riduzione di alcune voci di spesa concernenti le «somme a disposizione dell'amministrazione») e venga quindi ad aumentare il costo complessivo dell'intervento, l'aumento di spesa non potrà che essere finanziato su altre fonti, che vanno qui specificate, precisando fra l'altro che le risorse occorrenti per la copertura della maggiore spesa sono già disponibili.

Per maggiore chiarezza, dovranno essere riportati nelle tabelle 1 e 2 rispettivamente i dati delle singole voci di spesa negli ammontari previsti dal progetto originario, da eventuali successive varianti e dalla variazione progettuale in esame, e i dati relativi alle singole fonti di finanziamento.

6. È possibile che la variante (quale che sia la sua incidenza sul costo complessivo dell'intervento) abbia riflessi sulle capacità d'offerta dell'intervento stesso, in senso restrittivo — quando, secondo l'esempio di cui sopra, l'aumento della spesa globale determinato dalla variante non trovi totale copertura nelle economie interne e/o in altre fonti e renda pertanto necessario il ridimensionamento di altre spese — o anche in senso espansivo sui piani quantitativo e/o qualitativo.

Ove emergano riflessi del genere, è necessario darne al punto 2.5 una descrizione accurata, indicando su quali componenti dell'offerta del progetto venga in particolare ad incidere la variante ed i rapporti in cui l'intervento nella sua nuova configurazione si pone rispetto alle linee programmatiche nelle quali esso si inquadra.

Nella tabella 3 si debbono indicare le componenti dell'offerta con il massimo grado possibile di disaggregazione, attribuendo alle medesime gli opportuni indicatori fisici ed il costo al netto delle somme a disposizione. Si sottolinea la necessità di articolare le singole funzioni d'offerta (che, ad esempio, per un ospedale possono essere: posti letto, laboratori, ambulatori, ecc.). Le parti comuni possono essere attribuite in quota parte. Non vanno, invece, distinte le «tipologie d'opera» (ad esempio, opere edili, opere impiantistiche, ecc.), che vanno attribuite alle singole funzioni d'offerta.

7. Al punto 2.6 va descritto lo stato di avanzamento dei lavori dell'intervento in esame al momento dell'inoltro della documentazione in questione, chiarendo se esso sia in linea con il calendario lavori originariamente previsto. I dati disaggregati dovranno essere riportati nella tabella 4, con l'indicazione per ciascuna voce di quanto è stato realizzato in ammontare assoluto ed in percentuale rispetto alla spesa complessivamente prevista. Si dovrà tener conto a questo scopo non delle erogazioni effettuate — che possono anche registrare ritardi rispetto agli stati d'avanzamento lavori — ma del valore delle opere compiute.

8. Al punto 2.7 è necessario indicare in modo puntuale il previsto calendario dei lavori ancora da realizzare, assumendo come punto di partenza il momento d'inoltro della documentazione in esame. Il calendario dovrà riguardare non soltanto i lavori previsti dalla variante in esame, ma tutti i lavori ancora da effettuare (tra cui appunto anche quelli della variante) per pervenire al completamento dell'intervento. Nel calendario dei lavori dovrà emergere con chiarezza se l'intervento sarà completato nel termine in convenzione o invece si renda necessario un rinvio del termine stesso, quantificandone l'entità in mesi.

Per ciascuna voce, definitone il costo complessivo, verrà indicata la prevista produzione mensile e quindi la durata, riportando i dati in un'apposita tabella. I costi delle singole voci saranno valutati al netto delle spese coperte dalle somme a disposizione (imprevisti, spese generali, IVA, ecc.), in modo che essi coincidano con quelli riportati nella tabella n. 1.

9. Al punto 2.8 dovranno essere fornite informazioni sull'iter procedurale tecnico-amministrativo, in modo da dare dimostrazione della realizzabilità del calendario lavori di cui al punto precedente.

A questo fine è necessario che, al momento dell'inoltro della presente documentazione, le fasi procedurali (deliberazioni, pareri tecnici, pareri amministrativi, autorizzazioni, nulla osta, ecc.) siano già state superate. Per ciascuna di esse dovranno essere pertanto precisati gli estremi dell'atto di definizione ed evidenziate le eventuali prescrizioni imposte, cui ci si è attenuti nella redazione definitiva della variante stessa.

10. Va infine rilevato che alla relazione sulla variazione progettuale, articolata come indicato nei precedenti paragrafi, occorre allegare:

copia conforme all'originale delle delibere di approvazione, da parte di tutti gli organi competenti, della perizia di variante;

una dichiarazione redatta secondo lo schema qui allegato e firmata dal soggetto investito della legale rappresentanza dell'ente richiedente, relativa alla congruità dei costi della variante in questione ed all'assenza di ostacoli tecnici e formali all'immediato avvio dei relativi lavori.

Fac-simile

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto.., nella qualità di ...., dichiara, in relazione alla variante proposta al progetto riguardante.................................... .... (indicare il titolo dell'intervento)..............................., di cui alla convenzione stipulata in data ....:

a) di aver accertato la congruità dei costi del progetto come modificato dalla variante proposta;

b) che la progettazione esecutiva è completa di tutti gli elaborati tecnici necessari per l'esecuzione delle opere previste dalla variante anzidetta;

c) che, ai fini della cantierabilità dei lavori e dell'entrata in funzione delle opere secondo le modalità e i tempi indicati nell'annesso calendario dei lavori, sono già state superate positivamente, in ordine al progetto di variante, tutte la fasi procedurali (nulla osta, pareri, autorizzazioni, ecc.) previste dalla normativa vigente.

Il legale rappresentante
dell'ente richiedente

Schema della relazione su variazioni progettuali comportanti modifiche essenziali alle opere e/o opere complementari o aggiuntive ad interventi finanziati sulla legge n. 64 del 1986, da trasmettere ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 9 dicembre 1994, n. 675.

1 PARTE PRIMA: INFORMAZIONI GENERALI SULL'INTERVENTO.

1.1 Titolo dell'intervento..
....

1.2 Ente attuatore..

1.3 Piano triennale e PAA di riferimento..
....

(ml di lire correnti)

1.4 Costo complessivo previsto in convenzione ....

1.5 Finanziamento sulla legge n. 64 del 1986 ....

1.6 Finanziamento su altre fonti:

a) ....

b) ....

... .

n) ....

1.7 Termine di chiusura della convenzione originariamente previsto..

1.8 Termine di chiusura della convenzione previsto dall'eventuale ultima proroga ....

2. PARTE SECONDA DESCRIZIONE DELLA VARIAZIONE PROGETTUALE.

2.1 Sintetica descrizione dell'intervento previsto in convenzione.

2.2 Descrizione dei motivi che hanno indotto a definire la variazione progettuale e di quelli per i quali essa appare indispensabile per la funzionalità e fruibilità delle opere.

2.3 Descrizione tecnica della variazione.

2.4 Nuovo quadro economico a seguito della variazione.

2.5 Riflessi della variazione progettuale sulle capacità di offerta dell'intervento e sua coerenza con il quadro programmatico.

2.6 Stato di avanzamento dei lavori.

2.7 Calendario dei lavori.

2.8 Condizioni di cantierabilità

TABELLA 1

COSTI D'INVESTIMENTO

Voci di costo	Costi da progetto originario	Costi da eventuali successive varianti approvate	Costi a seguito della variazione progettuale
LAVORI A BASE D'ASTA			
1. *Opere edili*			
1.1			
1.2			
1.3			
1.4			
..			
1.n			
2. *Opere impiantistiche*			
2.1			
2.2			
2.3			
2.4			
....			
2.n			
3. *Totale (1+2)*			
4. *Ribasso d'asta*			
5. *Totale lavori a base d'asta*			

Voci di costo	Costi da progetto originario	Costi da eventuali successive varianti approvate	Costi a seguito della variazione progettuale
SOMME A DISPOSIZIONE			
6. *Forniture*			
6.1 Arredi			
6.2 Attrezzature			
7. *Altre Voci*			
7.1 Acquisizioni - Espropri			
7.2 Spese generali			
7.3 Progettazioni			
7.4 Direz. lavori			
7.5. Collaudo			
7.6 Imprevisti			
7.7 Revisione prezzi			
7.8 I.V.A.:			
al 4% su voci n. ...			
al 19% su voci n. ...			
al ....% su voci n. ...			
8. *Totale somme a disposizione*			
Totale costi di investimento (5+8)			

TABELLA 2

PIANO FINANZIARIO

	Progetto originario	Progetto modificato
Fabbisogno		
Costi d'investimento		
Copertura		
Legge n. 64 del 1986		
Altre fonti:		
a)		
b)		
c)..................		
....		
n)		
Totale copertura		

TABELLA 3

VARIAZIONI NELLE FUNZIONI D'OFFERTA

Funzioni e subfunzioni d'offerta	Progetto originario		Progetto modificato	
	Indicatore fisico	Costo	Indicatore fisico	Costo
1...........				
2...........				
3...........				
4...........				
....				
n...........				

TABELLA 4

STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI

Lavori	A Importo originario (1)	B Realizzato	% (B/A)
1. *Opere edili*			
1.1			
1.2			
1.3			
1.4			
....			
1.n			
2. *Opere impiantistiche*			
2.1			
2.2			
2.3			
2.4			
....			
2.n			
3. *Forniture*			
3.1			
3.2			
4. *Totale*			

(1) Con le variazioni apportate da eventuali successive varianti.

95A1777

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro in Milano, ad accettare due eredità

Con decreto ministeriale 7 marzo 1995 la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, in Milano, è stata autorizzata a conseguire l'eredità disposta dal sig. Croce Sergio Ippolito con testamento olografo pubblicato per atto dott. Ezio Liore, notaio in Ivrea, numero di rep. 64972, consistente in due appartamenti e relativi box siti in Ivrea, viale Montestella, 32/37, stimati in L. 406 000 000, nonché in beni mobili valutati in L. 584 354.121.

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1995 la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, in Milano, è stata autorizzata a conseguire, fatti salvi i diritti dei terzi, l'eredità disposta dalla sig.ra Ida Merli con testamento olografo pubblicato per atto dott.ssa Fiorella Allegri, notaio in Soresina, n. rep. 30910, consistente in un appartamento sito in Soresina (Cremona), via Cavour n. 24, del periziato valore di L. 40.000.000, nonché in beni mobili stimati in L. 55.000.000.

95A1778

Autorizzazione all'Istituto nazionale per la ricerca sul cancro in Genova, ad accettare un legato

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1995 l'Istituto nazionale per la ricerca sul cancro, in Genova, è stato autorizzato a conseguire il legato disposto dalla sig.ra Banchero Adriana con testamento olografo pubblicato per atto dott. Francesco Grondoma, notaio in Genova, n. di rep. 48116, consistente nella somma di L. 5.000.000.

95A1779

Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce rossa ad accettare un legato

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1995 l'Associazione italiana della Croce rossa è stata autorizzata a conseguire il legato disposto dalla sig.ra Pasqualina Francesca Carolina con testamento olografo pubblicato per atto dott. Giuseppe Mittino, notaio in Novara, n. di rep. 250381, consistente nella somma di L. 5.000 000.

95A1780

Autorizzazione all'Associazione italiana assistenza agli spastici in Roma, ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 7 marzo 1995 l'Associazione italiana assistenza agli spastici, in Roma, è stata autorizzata a conseguire l'eredità disposta dal sig. Godi Mario con testamento olografo pubblicato per atto dott. Stefano Balestri, notaio in Prato, n. di rep. 91679, consistente in beni mobili ed immobili dello stimato valore di L. 1.000.000.000.

95A1781

Autorizzazione alla Lega italiana per la lotta contro i tumori in Roma, ad accettare una donazione

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1995 la Lega italiana per la lotta contro i tumori, in Roma, è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dai coniugi Pasqualini-Rizzi per atto dott.ssa Assunta De Angelis, notaio in Roma, n. rep. 39326/5324, consistente nella proprietà di un fabbricato sito in Roma, via Ferronia n. 146, valutato in L. 108 000 000 dall'ufficio tecnico erariale di Roma.

95A1782

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Provvedimenti concernenti le varietà agrarie

Con decreto ministeriale 20 marzo 1995 sono iscritte nei registri delle varietà di specie di piante ortive, le cui sementi possono essere certificate in quanto sementi di base o sementi certificate o controllate in quanto sementi standard, le seguenti varietà, la cui descrizione ed i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Specie e varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Anguria:	
Amanda	Comes S.p.a. - Roma
Capricho	Asgrow Seed Comany - U.S.A. & Asgrow Italia S.p.a. - Lodi
Cavolfiore:	
Wendy	ISI sementi S.p.a. - Fidenza (PR)
Cavolo broccolo:	
Lord	Asgrow Seed Company - U.S.A. & Asgrow Italia S.p.a. - Lodi
Pegaso	Asgrow Seed Company - U.S.A. & Asgrow Italia S.p.a. - Lodi
Cicoria:	
Crosara	Zorzi Sementi S.r l. - Padova
Floriana	Pioneer Hi-Bred Italia S.p.a. - Sissa (PR)
Cipolla:	
Gialla di S. Ilario	Comes S.p.a. - Roma
Fagiolo nano:	
Volcano	Asgrow Seed Company - U.S.A. & Asgrow Italia S.p.a. - Lodi
Fagiolo rampicante:	
Sofia	Asgrow Seed Company - U.S.A. & Asgrow Italia S.p.a. - Lodi
Fava:	
Meraviglia di Novoli	Four S.r.l. - Bolzano

Specie e varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Finocchio:	
Dover	Asgrow Seed Company - U.S.A. & Agrow Italia S.p.a. - Lodi
Fenicio	Comes S.p.a. - Roma
Helvia 90	Istituto sperimentale per l'orticoltura - Pontecagnano (SA)
Tardivo di Sarno	La Semiorto S.r.l. - Sarno (SA)
Indivia riccia:	
Rodi	Asgrow Seed Company - U.S.A. & Asgrow Italia S.p.a. - Lodi
Lattuga:	
Chieftain	Asgrow Italia S.p.a. - Lodi
Monnalisa	Comes S.p.a. - Roma
Panarea	Asgrow Seed Company - U.S.A. & Asgrow Italia S.p.a. - Lodi
Ponza	Asgrow Seed Company - U.S.A. & Asgrow Italia S.p.a. - Lodi
Red Fire	Asgrow Seed Company - U.S.A. & Asgrow Italia S.p.a. - Lodi
Melone:	
Dorine	Comes S.p.a. - Roma
Peperone:	
Boxer	Pioneer Hi-Bred Italia S.p.a. - Sissa (PR)
Fabiola	Comes S.p.a. - Roma
Piccadilly	Comes S.p.a. - Roma
Pisello a grano rugoso:	
Paladio	Asgrow Seed Company - U.S.A. & Asgrow Italia S.p.a. - Lodi
Pomodoro:	
Arnika	Pioneer Hi-Bred Italia S.p.a. - Sissa (PR)
Atomic	Pioneer Hi-Bred Italia S.p.a. - Sissa (PR)
Bengala	Faraone Mennella Mario - Torre del Greco (NA)
Cirillo	Comes S.p.a. - Roma
Dallas	Faraone Mennella Mario - Torre del Greco (NA)
Ester	Comes S.p.a. - Roma
Fabrizio	Cirio ricerche S.c.p.a. - Caserta
Gazzella	Faraone Mennella Mario - Torre del Greco (NA)
Giada Er 93	Erso soc. coop. a r.l. - Cesena (FO)
Golden Moon	Faraone Mennella Mario - Torre del Greco (NA)
Golf	Pioneer Hi-Bred Italia S.p.a. - Sissa (PR)
Kardinal	Faraone Mennella Mario - Torre del Greco (NA)
Lungo di Sarno	Cirio ricerche S.c.p.a. - Caserta
Mandarin	Faraone Mennella Mario - Torre del Greco (NA)
Pachino	Comes S.p.a. - Roma
Remo	Faraone Mennella Mario - Torre del Greco (NA)
Ribes	Pioneer Hi-Bred Italia S.p.a. - Sissa (PR)
Rosso Acerrano	Cirio ricerche S.c.p.a. - Caserta
Santa Chiara	Cirio ricerche S.c.p.a. - Caserta
Savana	Faraone Mennella Mario - Torre del Greco (NA)
Scarlet	Pioneer Hi-Bred Italia S.p.a. - Sissa (PR)
Tombolino	Faraone Mennella Mario - Torre del Greco (NA)
Zucchino:	
Ascot	Pioneer Hi-Bred Italia S.p.a. - Sissa (PR)
Princess	Comes S.p.a. - Roma
Smeraldo	Pioneer Hi-Bred Italia S.p.a. - Sissa (PR)

Con decreto ministeriale 20 marzo 1995 sono cancellate dai relativi registri nazionali le seguenti varietà di specie agricole:

Denominazione della varietà	Decreto ministeriale di iscrizione
01. *Barbabietola da zucchero-Beta Vulgaris:*	
Monosaros 67	2-3-73
Monotri	4-1-72
Specialmono	6-3-81
35. *Erba medica-Medicago sativa*	
Amiral	11-2-87
Multial	19-4-94
Rival	9-3-88
67. *Soia-Glycine max (L.) Merrill:*	
Canton	27-12-85
Katai	27-12-85
77. *Frumento tenero-Triticum aestivum:*	
Inox	5-10-89
80. *Mais-Zea mays L.:*	
Bellum	20-12-88
Diodo	20-12-88
Gemma	21-2-94
Geneva	25-3-85
Glory	25-3-85
Kokomo	25-3-85
Logan	25-3-85
Markus	21-2-94
Marte	21-2-94
Mirac	21-4-78
Mirko	21-4-78
Pamir	30-5-87
Razzo	19-12-90
Tchalco	14-4-86
Tip Top	19-12-90
Ventur	25-1-84
Verada	25-3-85
Vispo	25-1-84
Zingaro	25-3-85

Con decreto ministeriale 20 marzo 1995 la denominazione della varietà sottoelencata viene modificata con la dizione a fianco indicata:

77. *Triticum aestivum - Frumento tenero:*
da: Clara a: Lucrezia.

95A1784

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Melfi

Con decreto interministeriale del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro delle finanze è stata disposta la rettifica della particella 547 del foglio catastale n. 5 del comune di Melfi, erroneamente sclassificata con il decreto interministeriale n. 7683 del 2 dicembre 1993, con la particella 577 riportata sullo stesso foglio catastale n. 5.

95A1783

Iscrizione nel catalogo nazionale delle varietà di vite di nuove varietà ad uva da vino e di selezioni clonali di varietà di vite

Con decreto ministeriale 3 marzo 1995 del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, sulla base del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, è stata riconosciuta l'idoneità alla coltura della varietà di vite ad uva da vino:

Pedevenda B.

Tale varietà è iscritta nel catalogo nazionale delle varietà di vite istituito, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, presso l'istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto.

Con decreto ministeriale 3 marzo 1995 del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, sulla base del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, è stata riconosciuta l'idoneità alla coltura della varietà di vite ad uva da vino:

Malbo gentile N.

Tale varietà è iscritta nel catalogo nazionale delle varietà di vite istituito, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, presso l'istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto.

Con decreto ministeriale 3 marzo 1995 del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, sulla base del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, è stata riconosciuta l'idoneità alla coltura della varietà di vite ad uva da vino:

Petit Verdot N.

Tale varietà è iscritta nel catalogo nazionale delle varietà di vite istituito, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, presso l'istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto.

Con decreto ministeriale 3 marzo 1995 del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, sulla base del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, è stata riconosciuta l'idoneità alla coltura delle selezioni clonali:

VCR 2 da Aglianico N;

VCR 1 da Lambrusco Maestri N;

VCR 4 da Malvasia istriana B;

VCR 3 da Moscato bianco B;

VCR 5 da Moscato giallo B;

VCR 1 da Müller Thurgau B;

VCR 18 da Pinot nero N;

VCR 14 da Refosco dal peduncolo rosso N;

VCR 23 da Sangiovese N;

VCR 8 da Trebbiano toscano B.

Tali selezioni clonali sono iscritte nel catalogo nazionale delle varietà di vite istituito, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, presso l'istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto.

Con decreto ministeriale 3 marzo 1995 del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, sulla base del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, è stata riconosciuta l'idoneità alla coltura delle selezioni clonali:

VCR 4 da Chardonnay B;

VCR 10 da Chardonnay B;

VCR 10 da Malvasia bianca lunga B;

VCR 10 da Negro amaro N;

VCR 1 da Pinot bianco B;

VCR 5 da Pinot grigio G;

VCR 3 da Raboso veronese N;

VCR 3 da Riesling B;

VCR 4 da Sangiovese N;

VCR 19 da Sangiovese N.

Tali selezioni clonali sono iscritte nel catalogo nazionale delle varietà di vite istituito, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, presso l'istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto.

95A1745

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Elevazione del deposito cauzionale della S.r.l. Magazzini generali di San Germano Vercellese, in San Germano Varcellese

Con decreto ministeriale 8 marzo 1995 è stato elevato a lire 50 milioni il deposito cauzionale della S.r.l. Magazzini generali di San Germano Vercellese, con sede in San Germano Vercellese (Vercelli).

95A1785

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria della «I.L.P.R.E.C. S.r.l. - Istituto fiduciario ligure piemontese», in Genova.

Con decreto ministeriale 20 marzo 1995, l'autorizzazione ad esercitare attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata con decreti ministeriali 25 luglio 1974 e 25 luglio 1983 alla società «I.L.P.R.E.C. S.r.l. - Istituto fiduciario ligure piemontese» che successivamente ha assunto la denominazione di «I.L.P.R.E.C. S.r.l. - Istituto fiduciario ligure piemontese», con sede legale in Genova, iscritta presso la cancelleria commerciale del tribunale di Genova al n. 29678 società e n. 47157 fascicolo è decaduta a seguito della cessazione della società.

95A1748

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di un manufatto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 559/C.15698 XV J (602) datato 11 gennaio 1995, il manufatto esplosivo denominato: «Hunderation 19 Shots (600 S)» che la ditta Sala Firework, con sede in Lucino di Rodano (Milano), località Cascina dell'Ora, intende importare dalla ditta Flower - Baskket - Jangxi (Cina) è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

95A1786

UNIVERSITÀ DI UDINE

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di economia dell'Università degli studi di Udine è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia.

disciplina: merceologia - settore scientifico disciplinare: C01B.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993, la facoltà potrà procedere alla chiamata solo dopo aver accertato la disponibilità finanziaria sul bilancio dell'ateneo.

95A1750

POLITECNICO DI MILANO

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso il Politecnico di Milano sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere per trasferimento:

Facoltà di ingegneria:

settore scientifico disciplinare I15E;

settore scientifico disciplinare H07A;

settore scientifico disciplinare I17X;

settore scientifico disciplinare A02B.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande, corredate con ogni documentazione che i candidati ritengano utile (pubblicazioni, curriculum vitae, ecc.), ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, i trasferimenti dei professori chiamati restano subordinati alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti ai medesimi.

95A1749

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . . L. 357.000
- semestrale . . . . . . L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . . L. 65.500
- semestrale . . . . . . L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . . L. 200.000
- semestrale . . . . . . L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . . L. 65.000
- semestrale . . . . . . L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . . L. 199.500
- semestrale . . . . . . L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . . . L. 687.000
- semestrale . . . . . . L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189